

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

655° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 2000

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i> 6
2 ^a - Giustizia	» 16
3 ^a - Affari esteri.....	» 21
6 ^a - Finanze e tesoro	» 26
7 ^a - Istruzione.....	» 30
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	» 43
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 275
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 282

Commissione speciale

Materia d'infanzia	<i>Pag.</i> 302
--------------------------	-----------------

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i> 305
Elezioni e immunità parlamentari	» 3

Organismi bicamerali

RAI-TV	<i>Pag.</i> 312
Mafia	» 314
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale.....	» 315
Sul ciclo dei rifiuti.....	» 515
Schengen.....	» 520
Infanzia.....	» 522
Consorzi agrari.....	» 523

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - Giustizia - Pareri	<i>Pag.</i> 525
5 ^a - Bilancio - Pareri.....	» 526
RAI-TV - Accesso.....	» 531

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 2000

279^a Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE informa che l'incontro con la delegazione del Consiglio della Federazione della Repubblica federativa russa, che era stato inizialmente previsto per la data odierna, non avrà più luogo perché è stato anticipato alla data di ieri, a causa del sovrapporsi di diversi impegni assunti dalla suddetta delegazione. L'incontro, al quale egli soltanto tra i componenti della Giunta ha potuto prendere parte e che si è svolto alla presenza di alcuni funzionari del Senato, ha avuto lo scopo di informare i parlamentari stranieri in ordine ad alcuni aspetti della condizione dei senatori, con particolare riguardo alla disciplina delle immunità parlamentari.

Il senatore VALENTINO chiede se nel corso dell'incontro il Presidente abbia potuto acquisire notizie in merito all'ordinamento costituzionale russo, in special modo con riferimento alle immunità parlamentari.

Il PRESIDENTE risponde che l'incontro si è svolto in un arco di tempo limitato e, pertanto, la discussione non si è estesa all'acquisizione di informazioni sull'ordinamento costituzionale della Russia per ciò che concerne la materia indicata dal senatore Valentino.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Seguito dell'esame della richiesta di deliberazione avanzata dall'onorevole Marco Boato, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento civile n. 10890/90 pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 22 luglio e proseguito nelle sedute del 27 luglio, del 16 e del 23 settembre, del 14 ottobre 1999, del 19, del 21 e del 26 settembre, del 3 e del 12 ottobre 2000.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione, ricordando l'esposizione da lui svolta nelle precedenti sedute, in particolare nella seduta del 22 luglio 1999, in ordine alla vicenda concernente l'onorevole Boato, che trae origine dall'atto di citazione in sede civile presentato da un magistrato, il dottor Guido Salvini, a causa delle affermazioni rese dallo stesso onorevole Boato in qualità di testimone, nell'ambito del processo penale a carico del signor Adriano Sofri, sul conto del medesimo dottor Salvini, affermazioni riprese successivamente in alcune interviste televisive e in un dibattito presso un'istituzione culturale.

Prosegue quindi la discussione nel corso della quale prendono la parola i senatori PELELLA, RUSSO, BRUNI, MILIO, DIANA LINO, LUBRANO DI RICCO, FASSONE ed il PRESIDENTE.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il procedimento a carico dell'onorevole Boato, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva la proposta formulata dal Presidente.

Il senatore Milio è incaricato di redigere la relazione per l'Assemblea.

Seguito dell'esame della richiesta di deliberazione avanzata dal senatore Angelo Staniscia, in relazione a tre procedimenti civili pendenti nei suoi confronti presso i Tribunali di Pescara e di Roma.

La Giunta riprende l'esame, iniziato nella seduta del 5 ottobre e proseguito nella seduta del 12 ottobre 2000.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione e dichiara chiusa la discussione.

Intervengono, per dichiarazione di voto, i senatori FASSONE, VALENTINO e RUSSO.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il procedimento a carico del senatore Angelo Staniscia, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva all'unanimità la proposta formulata dal Presidente.

Il senatore Bruni è incaricato di redigere la relazione per l'Assemblea.

La Giunta rinvia infine l'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 2000

598^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***MARCHETTI***Indi del Presidente***VILLONE**

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Cananzi.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(3236) Norme in materia di conflitti di interesse, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri

(236) PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo

(4465) CÒ ed altri. – Norme in materia di conflitti di interesse
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri con la discussione degli emendamenti della relatrice, pubblicati in allegato al resoconto della medesima seduta.

Il senatore SCHIFANI osserva che la proposta illustrata dalla relatrice si muove secondo due direttrici. La prima trova la sua radice nelle perplessità sulla possibilità di applicare in modo compiuto ed esaustivo la disciplina del *trust* con riferimento alle delicate fattispecie che il provvedimento in esame mira a regolare. In proposito la relatrice ha avanzato la proposta di fare riferimento per la gestione del patrimonio all'istituto della gestione disciplinato dal testo unico sull'intermediazione immobiliare; un istituto, questo, da tempo radicato nell'ordinamento italiano. Se su questo aspetto attesta piena disponibilità della sua parte politica ad

aprire un confronto, mostra invece un radicale dissenso sulla seconda direttrice che ha ispirato la redazione del testo illustrato nelle scorse sedute dalla relatrice. Si tratta infatti di un complesso di disposizioni che mirano alla sostanziale aggressione dei destinatari della disciplina, un'aggressione che si sostanzia in un apparato sanzionatorio chiaramente ingiustificato e spropositato. In linea con questo intento persecutorio è anche la disciplina delle modalità di scelta del gestore, interamente affidata all'autonoma decisione dei presidenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, della Consob, e della Autorità di regolazione del settore. Da questa scelta dunque viene completamente escluso l'interessato che, invece, ha un ruolo essenziale nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, che i Gruppi della Casa della Libertà hanno proposto di correggere prevedendo che l'albo dei soggetti tra i quali scegliere il gestore non sia tenuto dalla Presidenza del Consiglio. A questa apertura al confronto, la relatrice ha replicato con una scelta chiaramente conflittuale, prevedendo che l'individuazione del gestore venga affidata ai presidenti di tre autorità di garanzia, uno dei quali, in questo momento, risulta essere l'antagonista del *leader* dell'opposizione nella consultazione elettorale del 1994.

Pur condividendo la necessità di prevedere un'efficace sistema sanzionatorio, crede che la misura di alcune delle sanzioni proposte dalla relatrice sia chiaramente sproporzionata e non collegata alla gravità delle violazioni previste. Ne emerge un intento chiaramente persecutorio della proposta, che d'altronde non reca procedure che garantiscano un adeguato rispetto dei diritti e delle ragioni degli interessati.

Al riguardo, segnala la gravità di quanto previsto dall'emendamento 13.500 che restringe oltre il lecito le possibilità di ricorso giurisdizionale avverso i provvedimenti dell'autorità, limitando il giudizio della Corte di cassazione, in un unico grado, ai soli vizi di incompetenza, violazione di legge e palese errore di apprezzamento o manifesta illogicità del provvedimento impugnato; ciò in chiara violazione delle garanzie contenute nell'articolo 24 della Costituzione. Si tratta dunque di una mutazione sostanziale dell'impianto del provvedimento che, invece di perseguire la finalità di garantire una corretta conduzione degli affari pubblici, si risolve in un sistema sanzionatorio – dal carattere sostanzialmente espropriativo – a danno di titolari di cariche di governo che si trovino in situazione di conflitto di interessi, senza peraltro prevedere alcuna conseguenza sulla attività di governo e quindi dunque sul perpetuarsi di condizioni di conflitto di interessi.

Lamenta poi l'assenza di garanzie nel procedimento di accertamento delle violazioni da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato; al riguardo, ritiene del tutto insufficiente il semplice rinvio ai regolamenti adottati dall'Autorità in una materia che per la sua delicatezza richiede una compiuta disciplina legislativa.

Venendo quindi a considerare alcuni aspetti della proposta della relatrice si sofferma sull'emendamento 5.500, che, nel disciplinare i criteri di esercizio delle attività economiche non aventi carattere di rilevanza, trascura di definire con chiarezza le fattispecie che impongono una separa-

zione nella gestione di tali attività economiche prevedendo, al comma 4, l'irrogazione, senza contraddittorio, di pesanti sanzioni che presuppongono la malafede del destinatario. Queste sanzioni inoltre vengono comminate senza alcuna gradualità, né con riferimento all'entità delle medesime, né quanto ai tempi. Venendo quindi a considerare l'emendamento 6.500 rileva, al comma 4, l'imperfetta definizione della fattispecie da cui conseguono sanzioni che, anche in questo caso, appaiono sproporzionate e prive di ogni necessaria gradualità; il tutto senza che venga risolto il problema della sussistenza di una situazione di conflitto di interessi. Paradossalmente questa previsione finisce per aver quale unico effetto quello di scoraggiare l'accesso di determinati soggetti – che si trovino nella titolarità di un patrimonio non particolarmente rilevante – alle cariche pubbliche, ciò in chiara violazione dei principi fissati dall'articolo 51 della Costituzione.

L'emendamento 7.500 modifica la corrispondente disposizione del testo in esame, disciplinando le conseguenze derivanti da alienazioni simulate e prevedendo al riguardo gravi sanzioni. In proposito ritiene che occorrerebbe distinguere tra casi di simulazione assoluta e casi di simulazione relativa.

La relatrice DENTAMARO a tale proposito osserva che si applicano le regole contenute nel codice civile.

Il senatore SCHIFANI, riprendendo la sua esposizione, ritiene che per il rilievo della materia sia più opportuno disciplinare con chiarezza la questione nel provvedimento in esame. Quanto alle sanzioni previste da tale disciplina ritiene che, anche in questo caso, si dovrebbe prevedere una gradualità delle medesime nella loro entità e nel tempo. Venendo quindi a considerare l'emendamento 8.500, ribadisce la necessità che, come previsto dal testo trasmesso dalla Camera, l'interessato venga coinvolto nella scelta del gestore. L'intervento autonomo delle autorità può essere previsto solo nel caso di evidenti inadempienze. Ritiene invece condivisibile la formulazione dell'emendamento 9.500 e dell'emendamento 10.500.

Quanto all'emendamento 12.500 ritiene che la gravità della sanzione ivi prevista possa produrre l'esito paradossale di stimolare, da parte del gestore di imprese operanti nel settore delle comunicazioni di massa, atteggiamenti conflittuali con gli interessi del titolare. Il testo trasmesso dalla Camera dei deputati prevede invece una soluzione più equilibrata diretta a rimuovere, caso per caso, le situazioni in cui vengano violati, da parte delle imprese gestite fiduciariamente, i principi del pluralismo, dell'obiettività e dell'imparzialità dell'informazione. La soluzione prevista dall'emendamento mette invece in pericolo la serenità di giudizio del gestore minacciato dalla gravità delle sanzioni.

L'emendamento 13.500, come già rilevato, reca invece una previsione chiaramente incostituzionale che riduce oltre il lecito l'ampiezza della tutela giurisdizionale.

Nel complesso le proposte emendative illustrate dalla relatrice non perseguono la finalità di impedire che si realizzi una situazione di conflitto tra gli interessi personali dei titolari di cariche di governo e gli interessi del Governo. Questo, che dovrebbe essere l'obiettivo di ogni provvedimento in materia, potrebbe essere a suo avviso più efficacemente realizzato attraverso un'estensione delle ipotesi in cui si prevede un obbligo di astensione da parte del titolare di cariche di governo; un'astensione che, oltre che alle singole scelte che coinvolgono interessi personali, si potrebbe estendere al complesso delle politiche pubbliche che investono i settori nei quali operano le imprese possedute o controllate. Si tratta peraltro di problemi che lo stesso operare dei meccanismi istituzionali tende a risolvere; crede dunque che su queste direttrici si possa sviluppare un confronto aperto che è invece impedito da finalità espropriative sottese al complesso delle proposte illustrate dalla relatrice.

Interviene quindi il senatore Lino DIANA che dichiara di ritirare tutti gli emendamenti a sua firma.

Il senatore BESOSTRI chiede che si passi a discutere il disegno di legge n. 4863.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(4863) Deputato SCHMID. – *Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti*, approvato dalla Camera dei deputati

(503) GUBERT e TAROLLI. – *Disposizioni in materia di cittadinanza*

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 4863, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 503 e rinvio. Discussione del disegno di legge n. 503, congiunzione con il seguito della discussione del disegno di legge n. 4863 e rinvio)

Si riprende la discussione sospesa – per quanto attiene al disegno di legge n. 4863 – nella seduta dell'8 novembre.

Il relatore ANDREOLLI dà preliminarmente conto del disegno di legge n. 503, la discussione del quale prosegue congiuntamente con quella del disegno di legge n. 4863 che viene, conseguentemente, assunto come testo base.

Ricorda quindi il contenuto di quest'ultima iniziativa volta a garantire il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone, nate e già residenti nei territori italiani appartenuti all'impero austro-ungarico prima della loro annessione per effetto del trattato di Saint Germain, che emigra-

rono in Stati terzi prima di tale annessione e non esercitarono, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del medesimo trattato, il diritto di opzione a favore della cittadinanza italiana. Si tratta di una puntuale modifica alla legge n. 91 del 1992 che aveva fissato dei termini per gli interessati (e i loro discendenti) che, a suo tempo, non avevano optato per la cittadinanza italiana. Quanto ai dubbi manifestati nel corso della precedente seduta, che hanno motivato la presentazione di alcuni emendamenti, ritiene che essi possano essere superati attraverso la approvazione di un ordine del giorno che si riserva di illustrare. Chiede pertanto ai presentatori di ritirare tali emendamenti.

Prende quindi la parola il senatore GUBERT per illustrare il seguente ordine del giorno, sottoscritto anche dalla senatrice Pasquali:

0/4863/1/1

«La Commissione Affari Costituzionali,

premessi:

– che il disegno di legge in esame e quello connesso n. 503 hanno entrambi l'obiettivo di rimuovere situazioni di disuguaglianza tra emigrati e loro discendenti createsi all'indomani dell'entrata in vigore del Trattato di San Germano che regolava esiti della prima guerra mondiale e che tale situazione di disuguaglianza riguardano coloro che, cittadini dell'impero austro-ungarico in aree divenute italiane, per il fatto di essere emigrati prima del 16 luglio 1920, non furono messi nelle condizioni di scegliere la cittadinanza italiana e che tale disuguaglianza si è poi trasferita ai loro discendenti;

– che, di conseguenza, sono estranei a tale situazione di disuguaglianza coloro che, non essendo all'epoca emigrati all'estero, avevano espresso la scelta di diventare cittadini di uno degli Stati succeduti sui territori del dissolto impero austro-ungarico, anche tramite lo spostamento della propria residenza entro uno di detto Stati;

– che esplicitamente tale condizione è considerata negli originari disegni di legge, che, riguardano fundamentalmente gli emigrati prima del 16 luglio 1920 da territori ora facenti parte della Regione Trentino-Alto Adige, escludevano dall'oggetto della legge coloro che, all'epoca, si trasferirono in Austria;

– che tuttavia in analoga condizione sono da considerare anche coloro che, all'epoca, si trasferirono in altri stati succeduti all'impero austro-ungarico;

– che, peraltro, l'espressione «emigrati all'estero prima del 16 luglio 1920», che identifica al comma 1 dell'articolo 1 i destinatari della legge potrebbe essere intesa come escludente coloro che emigrarono in territori dell'impero austro-ungarico, quanto meno prima dell'esito della prima guerra mondiale nella ridefinizione delle entità statuali, ma non im-

pensabilmente anche negli anni immediatamente precedenti il Trattato di San Germano;

impegna il Governo:

nel dare attuazione alla presente legge, a verificare in base al diritto internazionale la portata della espressione «emigrati all'estero prima del 16 luglio 1920» per bene identificare i beneficiari della presente legge e in ogni caso, a dare priorità nella pubblicizzazione della presente legge e nell'approntamento degli strumenti per dare ad essa attuazione agli emigrati e loro discendenti che prima del 16 luglio 1920 effettivamente emigrarono al di fuori dei confini dell'impero austro-ungarico o degli stati succeduti ad esso sui medesimi territori».

Il relatore ADREOLLI manifesta il suo favore per l'ordine del giorno a condizione che il dispositivo venga modificato nei seguenti termini:

impegna il Governo

nel dare attuazione alla presente legge, a verificare in base al trattato di pace tra Italia e Austria del 1919, la portata della espressione «emigrati all'estero prima del 16 luglio 1920» per bene identificare i beneficiari della presente legge, pubblicizzandola, in ogni caso, adeguatamente tra gli interessati.

Illustra quindi il seguente ordine del giorno:

0/4863/2/1

«La Commissione affari costituzionali del Senato,

in sede di discussione dei disegni di legge nn. 4863 e 503, recanti disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenenti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti;

premesso

che l'applicazione della normativa dovrebbe tener conto anche dell'appartenenza dei soggetti in questione al gruppo linguistico italiano, della circostanza che si tratti di persone, anche se ascendenti degli interessati, che erano in vita alla data del 16 luglio 1920 e della possibilità di discendenza in via materna;

impegna il Governo

ad applicare le disposizioni del disegno di legge n. 4863 in conformità alle leggi di esecuzione dei trattati internazionali rilevanti in materia e alla normativa vigente in tema di cittadinanza quanto alle condizioni indicate in premessa».

Il senatore GUBERT accoglie la proposta del relatore e riformula in modo conseguente il dispositivo dell'ordine del giorno 0/4863/1/1. Rileva quindi che i due ordini del giorno superano le perplessità emerse nel corso del dibattito. Con particolare riferimento all'ordine del giorno da ultimo illustrato dal relatore osserva peraltro che nell'evoluzione dell'ordinamento sono stati riconosciuti particolari diritti agli appartenenti alla minoranza ladina, un tempo ricompresa nel gruppo linguistico italiano.

Preannuncia quindi il proprio voto favorevole sul provvedimento, la cui sollecita approvazione auspica.

Il senatore PINGGERA, nel ritenere che l'ambito di applicazione della disciplina sia chiaramente definito dalle disposizioni del provvedimento in esame, manifesta perplessità sulla formulazione dell'ordine del giorno del relatore, che nella premessa, sembra limitare l'applicazione della disciplina ai soli soggetti appartenenti al gruppo linguistico italiano. Si tratta di una discriminazione ingiustificata e lesiva dei principi costituzionali. In proposito ricorda che gran parte di coloro che emigrarono dal Sud Tirolo in paesi extra europei prima del trattato di Saint Germain appartenevano al gruppo linguistico tedesco.

Il presidente VILLONE ritiene che dalla formulazione dell'ordine del giorno non si possa ricavare questa esclusione.

Il relatore ANDREOLLI, nel replicare ai quesiti posti, ritiene che l'ordine del giorno non configuri alcuna esclusione. L'oggetto del provvedimento è l'acquisto della cittadinanza italiana per il quale è indifferente l'appartenenza all'uno o all'altro gruppo linguistico. Il riferimento contenuto nella premessa dell'ordine del giorno a sua firma al «gruppo linguistico italiano» riproduce una condizione presente nei trattati internazionali.

Sulla questione si apre quindi un dibattito nel quale prendono la parola il presidente VILLONE, il senatore PINGGERA, il relatore ANDREOLLI e il senatore GUBERT. Quest'ultimo sottolinea come, ai fini della pratica applicazione della disciplina, non vi siano pratici problemi, poiché i cittadini di lingua tedesca interessati dal provvedimento hanno comunque avuto la possibilità di divenire cittadini della repubblica austriaca.

Prende quindi la parola il senatore ROTELLI, il quale chiede se, per effetto delle disposizioni in esame, uno stesso soggetto possa divenire cittadino di più paesi appartenenti all'Unione europea.

Il senatore BESOSTRI e il presidente VILLONE osservano che le legislazioni vigenti in materia nei paesi dell'Unione consentono la possibilità di un simile cumulo di cittadinanze.

Il senatore ROTELLI ritiene comunque che debba essere valutato se con questo provvedimento tale possibilità, che in via generale dichiara di non condividere, venga ad essere incrementata.

Il senatore TAROLLI illustra l'emendamento 1.1 che mira a risolvere i problemi che si potrebbero avere nell'applicazione della disciplina il cui intento dichiara di condividere. Il testo del provvedimento in esame, infatti, esclude dall'applicazione di questa disciplina coloro che optarono nel 1919 per la cittadinanza austriaca. In un'analoga condizione si trovano anche coloro che risiedevano in Friuli-Venezia Giulia e sono emigrati in paesi appartenenti all'ex impero austro-ungarico, soggetti cui, del tutto impropriamente, il provvedimento permetterebbe l'acquisto della cittadinanza italiana. Si tratta di un'evidente imperfezione della formulazione del provvedimento che deve essere corretta. Per evitare che l'approvazione di questo emendamento produca ritardi nel definitivo varo del provvedimento in esame propone che il Presidente prenda iniziative per verificare l'avviso della corrispondente commissione dell'altro ramo del Parlamento.

Il presidente VILLONE ritiene questa proposta ragionevole, ma teme che un ulteriore esame del provvedimento da parte dell'altro ramo del Parlamento possa pregiudicarne la definitiva approvazione.

Il senatore PASTORE ritiene che in questa fase finale della legislatura si sia fatto un eccessivo ricorso allo strumento dell'ordine del giorno per risolvere problemi interpretativi. Se in alcuni casi vi sono state evidenti ragioni politiche per seguire questa via, nel caso di specie ritiene che, trattandosi di un provvedimento ampiamente condiviso, si deve valutare la opportunità di introdurre modifiche al testo, per eliminare i problemi interpretativi evidenziati dal senatore Tarolli, definendo quindi con chiarezza l'ambito di applicazione della disciplina.

Il presidente VILLONE, nel ribadire la sua disponibilità a prendere contatti con la Presidenza della corrispondente Commissione dell'altro ramo del Parlamento, chiede alla Commissione di valutare l'opportunità di concludere nella seduta odierna l'esame dei provvedimenti in titolo.

Il relatore ANDREOLLI, al fine di venire incontro ai rilievi del senatore Pinggera, riformula l'ordine del giorno a sua firma eliminandone la premessa. Quanto all'osservazione mossa dal senatore Tarolli, ritiene che questa possa essere superata dalla riformulazione dell'ordine del giorno.

A quest'ultimo proposito il senatore GUBERT osserva che l'ordine del giorno a sua firma fornisce un'interpretazione che rende superflua l'approvazione degli emendamenti.

Il senatore PINGGERA si mostra soddisfatto della riformulazione dell'ordine del giorno annunciata dal senatore Andreolli.

La senatrice PASQUALI ritira conseguentemente l'emendamento 1.2.

Il sottosegretario CANANZI dichiara invece la difficoltà del Governo ad accettare l'ordine del giorno del senatore Andreolli come da ultimo riformulato. L'ordine del giorno può essere accettato dal Governo solo se nella premessa si chiarisce che l'interpretazione della normativa non può che essere aderente ai principi dettati dai trattati internazionali, dalle norme delle relative leggi di esecuzione nonché dalle disposizioni vigenti in tema di cittadinanza quanto all'appartenenza dei soggetti in questione al gruppo linguistico italiano, alla circostanza che si tratti di persone, anche se ascendenti degli interessati che erano in vita alla data del 16 luglio 1920 e alla possibilità di discendenza in via materna. Si tratta infatti di condizioni che scaturiscono da precisi obblighi internazionali, che trovano la loro fonte nei trattati di Parigi del 1947 e di Osimo del 1975.

Dopo una precisazione del presidente VILLONE, il senatore PINGGERA manifesta la sua netta contrarietà ad un ordine del giorno che, nella premessa, ipotizzi un'applicazione della disciplina in esame che distingua i soggetti appartenenti ai diversi gruppi linguistici.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente VILLONE avverte che le sedute di martedì e mercoledì della prossima settimana saranno prevalentemente dedicate all'esame dello schema di decreto n. 772 («Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa») nonché al seguito dell'esame dei disegni di legge n. 4863 («Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti») e 3236 («Norme in materia di conflitti di interesse»).

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4863**Art. 1.****1.2**

MAGNALBÒ, PASQUALI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle persone nate e già residenti nei territori di cui al comma 1 appartenenti al gruppo etnico-linguistico italiano ed emigrate all'estero, ad esclusione dell'attuale Repubblica austriaca, prima del 16 luglio 1920, e a tale data viventi, nonché ai loro discendenti in linea retta, dal 1° gennaio 1948 anche in via materna, è riconosciuta la cittadinanza italiana qualora rendano una dichiarazione in tal senso con le modalità di cui all'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.1

TAROLLI

Al comma 2, sostituire le parole: «ad esclusione dell'attuale Repubblica austriaca» con le seguenti: «ad esclusione degli altri territori già appartenuti all'ex-Impero austro-ungarico».

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 2000

663^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PINTO

*La seduta inizia alle ore 8,45.**IN SEDE REFERENTE***(4810) FOLLIERI e MANFROI. – Riforma della Cassa mutua tra cancellieri e segretari giudiziari**

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore DE GUIDI, ricordando che la previsione di una prima forma di mutualità fra il personale giudiziario risale al 1927, mentre con legge 11 maggio 1951, n.384, venne successivamente istituita la cassa mutua tra i cancellieri e i segretari giudiziari, disciplinandone l'ordinamento, che è quello attualmente vigente.

Il provvedimento in esame prevede – all'articolo 1 – che la cassa mutua assuma la denominazione di fondo di previdenza del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e degli uffici notificazioni. Il relatore De Guidi rileva, quindi, come l'articolo 3 individui i dipendenti dell'amministrazione giudiziaria che sono soci di diritto del fondo di previdenza e chiarisce che le indicate figure professionali sono la risultante dei successivi assetti assunti dal personale giudiziario dovuti al succedersi delle disposizioni in materia: in particolare, fra queste, l'accordo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 1998-2001 per il personale del Ministero della giustizia. L'articolo 4 provvede ad individuare le prestazioni dell'istituendo fondo di previdenza fra le quali anche la concessione di prestiti, sovvenzioni straordinarie e di un premio di buonuscita ovvero di un anticipo della buonuscita, mentre l'articolo 5 individua le entrate del fondo fra le quali anche una ritenuta sull'importo netto dello stipendio mensile e degli altri assegni di carattere continuativo percepito dai soci: tale ritenuta che, attualmente, è dell'1 per cento con riferimento alla esistente cassa mutua nazionale, verrebbe portata allo 0,75 per cento dal disegno di legge. Gli articoli 6 e 8 disciplinano le modalità di prelievo a

favore del fondo di previdenza, mentre l'articolo 7 prevede che i nuovi soci possono usufruire dei benefici concessi dal fondo di previdenza dopo aver versato per un intero anno le ritenute straordinarie sulle competenze loro spettanti. Gli articoli 9, 10 e 11 attengono alle modalità di costituzione del patrimonio e istituiscono, inoltre, il fondo di riserva del medesimo Fondo. Infine, i restanti articoli organizzano – in particolare – il sistema di funzionamento degli organi di gestione.

Il relatore De Guidi, dopo aver fatto osservare che nella filosofia del disegno di legge in esame la partecipazione all'istituendo fondo di previdenza è obbligatoria per i soggetti considerati, ritiene che dal previsto parere della Commissione bilancio potranno essere tratte utili indicazioni in merito ai profili finanziari connessi alla proposta in esame.

Si apre la discussione generale.

Il presidente PINTO rileva che, secondo quanto previsto dall'articolo 7, i nuovi soci a decorrere dal compimento del primo anno di associazione possono avvalersi di tutte le prestazioni erogate dal fondo e, quindi, anche della situazione economica contabile che si è consolidata con i contributi versati nel tempo dagli altri soci, acquisendo con ciò un indubbio vantaggio rispetto al decorso di un periodo relativamente limitato. Inoltre si chiede quale potrebbe essere il trattamento del fondo nel caso esso venisse posto in liquidazione.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

La seduta termina alle ore 9.

664^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
SENESE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio, l'artigianato e il commercio con l'estero Passigli.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(4594) *Disciplina dell'utilizzazione di nomi per l'identificazione di domini Internet e servizi in rete*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, rinviato nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente SENESE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore RUSSO formula un quesito di carattere generale, in merito alla quantità di domini a disposizione dell'Italia.

Il relatore CARUSO precisa che astrattamente il numero è illimitato, ma che la determinazione di eventuali limiti complessivi dipende dagli accordi presi con l'Autorità centrale cui fanno capo le richieste delle singole autorità nazionali che assegnano i domini.

Ha quindi la parola il sottosegretario PASSIGLI il quale rileva che al momento della sua presentazione – che risale al maggio 2000 – il disegno di legge per la disciplina dei domini *Internet* intendeva preminentemente affrontare il preoccupante fenomeno, in progressivo sviluppo, costituito dall'accaparramento dei domini al solo scopo di rivenderli, ovvero allo scopo di registrare nomi o denominazioni tali da creare confusione o risultare ingannevoli, al fine di trarne profitto. Il notevole grado di destrutturazione normativa di tale materia ha dunque permesso a soggetti mossi da fini meramente lucrativi di realizzare notevoli vantaggi, anche perchè i soggetti danneggiati dall'accaparramento hanno spesso preferito giungere ad un accordo, piuttosto che ricorrere agli strumenti di tutela giudiziaria attualmente apprestati per la difesa del marchio o del nome, in quanto applicabili. La scelta si spiega con la nota lentezza di tali procedure e con la difficoltà di ottenere perciò la risoluzione della controversia nei tempi rapidissimi richiesti dalla stessa filosofia dell'utilizzo delle reti telematiche. Le esigenze di tutela già individuate, poi, si sono rivelate ulteriormente urgenti ora che, in vista delle prossime elezioni legislative, la presenza sulla rete rappresenterà un elemento di forza della campagna elettorale. In tale scenario, a giudizio del Sottosegretario, si presenta particolarmente apprezzabile la soluzione conciliativa prospettata nell'articolo 2, comma 2, del disegno di legge che stabilisce – tra l'altro – che alla registrazione del nome a dominio presso l'Anagrafe nazionale si provvede previa dichiarazione dell'insussistenza di preclusioni ed accettazione, da parte del richiedente, di una procedura di conciliazione, gestita dall'Anagrafe medesima, per la risoluzione delle eventuali controversie. Sempre nella prospettiva di porre le condizioni per regolarizzare eventuali situazioni attualmente «a regime», nel quadro della futura disciplina della materia, il Sottosegretario osserva che l'articolo 2, comma 3, introduce una procedura in base alla quale ove emerga, nel corso delle procedure di registrazione che si svol-

geranno presso l'istituenda Anagrafe la non conformità di precedenti registrazioni alle disposizioni della nuova disciplina, l'Anagrafe ne disporrà la cancellazione anche se la richiesta di registrazione sia antecedente alla data di entrata in vigore della nuova legge.

Il Sottosegretario procede dichiarando che il disegno di legge non si propone di intervenire in maniera esaustiva su tutta la complessa materia, ma intende effettuare un primo intervento sulle questioni più sensibili, che sono quelle descritte nell'articolo 1 e già illustrate dal relatore. Anzi, con riferimento ad alcune delle considerazioni problematiche del relatore in merito alla regolamentazione delle ipotesi di registrazione di domini contenenti nomi di genere, prevista dalla lettera d) del medesimo articolo 1, il rappresentante del Governo ne sostiene la opportunità, soprattutto nella prospettiva di favorire la creazione di «portali» che in certi settori commerciali potrebbero, in caso contrario, essere monopolizzati da pochi speculatori.

In merito alle considerazioni del relatore concernenti certe caratteristiche di autoreferenzialità della *Naming authority* (NA) italiana, il Sottosegretario riconosce che tale autorità è ancora in quella fase spontaneistica in cui si è venuta a trovare per le oggettive modalità di nascita e di sviluppo tumultuoso delle reti *Internet* e che, effettivamente, la sua composizione non è governata da regole precise, né vi sono preclusioni, allo stato, a che ne facciano parte categorie particolarmente interessate dal fenomeno come quelle dei *maintainers* e dei *providers*. Non ritiene, invece, di poter condividere la proposta di collocare l'istituenda Anagrafe presso i due rami del Parlamento e ribadisce, invece, la validità della scelta cui si ispira il disegno di legge diretta a far operare l'Anagrafe presso il CNR. Data, peraltro, la novità della materia e delle questioni, è lo stesso disegno di legge all'articolo 2, comma 1, che fa salve successive disposizioni sull'organizzazione dell'ente. Ciò anche nella prospettiva di porre l'Anagrafe sotto la vigilanza di un Ministero a ciò competente. Al riguardo, anzi, il sottosegretario Passigli fa presente che presso il Ministero dell'industria è già in corso di istituzione una Agenzia per la tutela della proprietà intellettuale.

Il senatore CENTARO chiede al rappresentante del Governo di chiarire quali siano le implicazioni connesse con la disposizione di cui all'articolo 1, comma 3, nell'ipotesi in cui la registrazione di un nome a dominio sia avvenuta presso una *Registration authority* (RA) straniera.

Il sottosegretario PASSIGLI rileva che la previsione su cui si è dianzi richiamata l'attenzione non può certo implicare l'obbligo per la RA straniera di disporre la cancellazione di un nome a dominio, ma che essa può acquisire rilievo comunque ai fini dell'accoglimento di un'eventuale richiesta di risarcimento dei danni davanti al giudice italiano.

Rispondendo ad una domanda del senatore PREIONI, il relatore Antonino CARUSO precisa che i dati relativi all'identificazione di un deter-

minato sito e del relativo *provider* possono essere ottenuti interrogando il sito della RA che ha provveduto alla registrazione del nome a dominio del sito considerato.

Seguono quindi brevi interventi del senatore MILIO e del sottosegretario PASSIGLI.

Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del senatore RUSSO, il sottosegretario PASSIGLI sottolinea l'esigenza di definire un quadro normativo che consenta di conciliare, da un lato, l'esigenza di consentire il più ampio accesso possibile alla rete e, dall'altro, l'esigenza di evitare che l'iniziativa assunta da un singolo soggetto si risolva in un danno per altri. Il divieto dell'utilizzazione, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge si inquadra appunto in questa prospettiva in particolare per i nomi di genere.

Il senatore CENTARO si chiede se la previsione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) del disegno di legge non sia suscettibile di inibire attività economiche del tutto legittime, rispetto alle quali il divieto in questione risulterebbe privo di senso.

Il sottosegretario PASSIGLI fa presente che, ferma restando, se del caso, la possibilità di una riformulazione della previsione cui testè ha fatto riferimento il senatore Centaro, la *ratio* ispiratrice della medesima va rinvenuta nell'esigenza di contrastare iniziative aventi carattere esclusivamente speculativo o emulativo.

Il senatore MARITATI, con riferimento alla previsione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del disegno di legge in titolo, sottolinea la necessità di elaborare un quadro normativo che consenta di distinguere con chiarezza le ipotesi di cessione che si inseriscono in una più complessiva dinamica economica, di per sé del tutto lecita, da quelle che hanno invece una finalità meramente speculativa e in relazione alle quali dovrebbe specificamente operare il divieto di cui alla citata lettera d).

Il presidente SENESE rinvia infine il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,30.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 2000

328^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Calzolaio.**La seduta inizia alle ore 14,40***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazioni.**

Il sottosegretario CALZOLAIO risponde congiuntamente alle interrogazioni 3-03984 e 3-04119, rispettivamente presentate dalla senatrice de Zulueta e dai senatori Boco e Semenzato, riguardanti la questione degli effetti prodotti dalle armi ad uranio impoverito utilizzate nel corso della crisi in Kosovo.

Al riguardo, ricorda come il Governo abbia già avuto occasione di fornire in Parlamento informazioni ed elementi di valutazione sul tema. In particolare, ricorda di aver partecipato ad un'audizione, lo scorso 20 gennaio, presso la III Commissione permanente della Camera dei deputati, e di aver altresì fornito risposta, presso lo stesso ramo del Parlamento, in data 8 febbraio 2000, alle interrogazioni presentate sullo stesso argomento dagli onorevoli Calzavara e Santandrea.

Nel rinviare pertanto, per ciò che attiene agli aspetti di dettaglio, a quanto affermato in tali occasioni, ricorda preliminarmente come nel luglio 1999 la *Balkan Task Force* (BTF) formata dall'UNEP (*United Nations Environment Programme*) e dall'UNCHS (*United Nations Centre for Human Settlements-Habitat*) organizzò una missione tecnica internazionale, finanziata anche dall'Italia attraverso il Ministero dell'Ambiente, per lo studio delle conseguenze della guerra in Kosovo per l'ambiente e per gli insediamenti umani. Nell'ottobre dello stesso anno, la BTF pubblicò la relazione con i risultati dello studio effettuato, nonché uno studio preliminare sugli effetti potenziali sulla salute umana e sull'ambiente del-

l'utilizzo dell'uranio depleto (DU) durante il conflitto, segnalando di non aver avuto conferma ufficiale in ordine all'utilizzo di tali armi nel conflitto kosovaro. In concomitanza con la pubblicazione della relazione, fu richiesta alla NATO una informativa completa sull'utilizzo dei proiettili ad uranio in Kosovo. In esito a tale richiesta, da parte dell'Alleanza fu confermato l'utilizzo di circa 31.000 proiettili ad uranio impoverito e fu fornita una prima cartografia dei siti interessati dai mitragliamenti.

In tali condizioni, il Ministero dell'ambiente richiese all'ANPA una relazione sull'argomento, relazione che, con il titolo «Utilizzo di armamenti ad uranio impoverito nel conflitto dei Balcani (Serbia-Kosovo). Rischi di radioprotezione. Stime preliminari.», fu in effetti presentata dall'Agenzia in occasione della prima riunione, svoltasi in data 25 marzo 2000, della Commissione tecnico-scientifica composta da esperti dell'ANPA, dell'ENEA e del CNR per il contributo italiano per l'eventuale monitoraggio dell'inquinamento chimico, fisico e radioattivo.

In data 25 maggio 2000, la Commissione si è nuovamente riunita, con la partecipazione anche di esperti in rappresentanza dell'Istituto superiore di sanità, dell'Università di Urbino, dell'Università di «Roma Tre» e del Centro interforze studi applicati militari del Ministero della difesa; ai lavori ha partecipato, dietro invito da lui stesso rivoltogli anche il professor Predrag Polic dell'Università di Belgrado. In esito a tale riunione fu predisposta una scheda sulle precauzioni da osservare in caso di ritrovamento di proiettili contenenti uranio o di frammenti di essi.

Nel settembre 2000 la BTF ha ricevuto dalla NATO un'elencazione di 112 siti colpiti da proiettili ad uranio impoverito, mentre verso la metà del mese successivo, su incarico del Ministero dell'ambiente, un gruppo dei tecnici dell'ANPA si è recato a Ginevra presso gli uffici della *Task Force* per acquisire dati idonei a una più puntuale ricostruzione della dislocazione geografica delle aree interessate dalla presenza di proiettili a DU. Il 19 ottobre 2000 si perveniva così all'acquisizione alla Commissione tecnico-scientifica della mappa dei siti contaminati, copia che è stata quindi trasmessa al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Nella stessa occasione è stato acquisito dal Ministero della difesa un ulteriore elenco dei siti mitragliati con proiettili ad uranio depleto, con specifica indicazione, per ciascun sito, della data del mitragliamento e del numero dei proiettili utilizzati.

Sulla scorta delle elaborazioni effettuate, è stato possibile ricostruire che dei circa 31.000 proiettili presumibilmente utilizzati in totale, un numero stimabile approssimativamente in 14 mila abbia interessato località rientranti nell'area presidiata dalle Forze armate italiane. Da una prima analisi, non sembrerebbe potersi affermare con certezza che l'area presidiata dall'Italia sia la più interessata dal problema dei proiettili a DU.

Successivamente, l'UNEP ha promosso l'invio in Kosovo di una missione di esperti, missione che ha iniziato ad operare lo scorso 4 novembre. In un primo tempo, essa procederà al prelievo di campioni di vegetali, del suolo e di acqua, quindi passerà alla misura della radioattività dell'aria ed infine analizzerà i campioni prelevati. I laboratori dell'ANPA, del CNR,

dell'ENEA e dell'Università di Urbino effettueranno analisi più dettagliate su circa cento campioni.

Il Ministero dell'ambiente ha proposto e ottenuto il coinvolgimento di un esperto, che sta operando nella zona affidata ai contingenti italiano e tedesco. Dal 5 al 13 novembre, il gruppo ha effettuato accertamenti nella zona del contingente italiano, potendo beneficiare di una soddisfacente collaborazione da parte del contingente stesso e del Ministero della difesa. Le operazioni nel loro complesso dovrebbero protrarsi per circa quattro mesi, ed al termine si provvederà a redigere una relazione. In aggiunta dei rappresentanti degli Istituti di ricerca scientifici già presenti nella *Balkans Task Force*, solo l'Italia e la Svizzera partecipano alla missione con propri esperti.

Il Ministero della difesa, con nota dell'11 novembre 2000 ha manifestato la volontà di collaborazione e sostegno tecnico alle eventuali iniziative della *Task Force* dell'UNEP e del Ministero dell'ambiente; andrebbe, in tale contesto, valutata la possibilità di approvare un *memorandum* d'intesa tra l'UNEP e l'Italia.

Ulteriori iniziative potranno essere assunte nell'ambito dell'Unione europea. L'Italia ha proposto come è noto lo scorso 9 novembre a Bruxelles l'inserimento della Jugoslavia tra i paesi ammessi al programma regionale di ricostruzione ambientale per il Sud Europa, nell'ambito del Patto di stabilità.

In tale sede, il Ministero dell'ambiente ha proposto l'avvio di un programma di assistenza al Governo della Jugoslavia, volto a definire di comune accordo un programma di interventi urgenti per la ricostruzione ambientale, ivi compreso l'accertamento e la riduzione del rischio per le aree contaminate da uranio impoverito.

In merito ai quesiti relativi all'eventuale presenza, alla stregua delle informazioni fornite dalla NATO, di proiettili a DU nell'Adriatico, in Serbia e nel Montenegro, al momento non si dispone di elementi idonei a fornire una risposta esauriente; può però sin d'ora rilevarsi come per l'Adriatico non sembrino sussistere, almeno allo stato, indicazioni che attestino la presenza di tale tipo di munizioni.

Va infine ricordato che proprio in questi giorni il presidente della Jugoslavia Kostunica ha richiesto all'Unione europea un sostegno relativamente alle conseguenze derivanti dai proiettili DU, rilevando giustamente come la questione non riguardi soltanto i cittadini del suo paese, ma abbia una portata molto più generale.

In tale contesto, appare senz'altro opportuno che siano ripresi ufficialmente quei contatti che già a suo tempo erano stati da lui intrapresi, come in precedenza ricordato, con l'Università di Belgrado, in vista di una cooperazione nell'attività di verifica della eventuale contaminazione in territorio iugoslavo.

Le condizioni politiche e diplomatiche che si sono venute a determinare sembrano propizie per un pronto riscontro da parte dell'Italia, anche come paese membro dell'Unione europea, agli appelli del presidente iugoslavo Kostunica.

In conclusione, consegna la mappa dei siti colpiti con uranio depleto, realizzata attraverso un'integrazione della precedente versione acquisita, come in precedenza ricordato, in data 19 ottobre 2000, come pure la scheda tecnica concernente le precauzioni delle quali è stata raccomandata l'adozione in caso di ritrovamento di proiettili a DU.

La senatrice DE ZULUETA si dichiara soddisfatta per la risposta all'interrogazione 3-03984, osservando che le informazioni circa l'impiego di proiettili all'uranio impoverito nel Kosovo sono divenute pubbliche soprattutto grazie all'impegno del Governo italiano. Ciò consentirà all'UNEP di monitorare gli effetti ambientali nelle località bombardate, nonché di studiare eventuali interventi.

Ricorda poi che questo tipo di munizioni altamente devastante fu impiegato per la prima volta nella guerra del Golfo e manca tuttora un serio monitoraggio delle conseguenze sul territorio e sulla popolazione iracheni, anche se si sa che vi sono seri problemi di salute, come del resto si è riscontrato anche tra i reduci di tale guerra.

Peraltro l'UNEP ha compiuto anche sopralluoghi in Serbia, ritenendo che l'impiego dei proiettili all'uranio impoverito sia stato esteso all'intera area del conflitto. Un'organizzazione non governativa italiana, denominata *Landau network-Centro Volta*, ha prelevato in territorio serbo un campione in cui si è riscontrato una presenza di uranio impoverito mille volte superiore ai valori normali. Ciò provoca crescente inquietudine nelle autorità serbe e rende opportuna una costante collaborazione della comunità internazionale nel monitoraggio degli equilibri ambientali e sanitari nell'intera federazione iugoslava.

Il senatore BOCO si dichiara soddisfatto per i risultati ottenuti sul piano della trasparenza, che rappresentano una vittoria della democrazia, ma considera solo parzialmente soddisfacenti alcune risposte ai precisi quesiti formulati nell'interrogazione da lui presentata. In particolare, i dati forniti dalla NATO si riferiscono unicamente ai bombardamenti sul territorio kosovaro, ma sembra ormai acclarato che i proiettili all'uranio impoverito siano stati impiegati anche in Serbia e probabilmente in Montenegro; vi è inoltre la fondata preoccupazione che una certa quantità di tali ordigni possa esser caduta nel mare Adriatico, con conseguenze imprevedibili.

Il presidente Kostunica ha opportunamente chiesto ieri che siano resi pubblici tutti i dati relativi agli altri territori iugoslavi, così come è avvenuto per il Kosovo: la NATO non può che aderire a tale richiesta, se non vuole vanificare il significativo gesto compiuto consegnando le mappe dei siti bombardati in territorio kosovaro.

In generale, vi sono alcune regioni della Serbia in cui si rischia una catastrofe per ragioni di vario tipo, tutte derivanti dagli eventi bellici. Basti pensare che in alcune località circa la metà dei bambini ha seri problemi respiratori. Occorre dunque adottare con sollecitudine tutte le inizia-

tive necessarie ad affrontare concretamente le emergenze sanitarie e ambientali che la guerra ha provocato.

Il presidente MIGONE dichiara chiuso lo svolgimento delle interrogazioni.

La seduta termina alle ore 15,20.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 2000

409^a Seduta

Presidenza del Presidente

GUERZONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Grandi.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46 e 13 aprile 1999, n. 112 concernenti il riordino della disciplina relativa alla riscossione» (n. 781)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 settembre 1998, n. 337. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Intervenendo in discussione generale il senatore CASTELLANI, dopo aver espresso un giudizio sostanzialmente positivo sulle disposizioni recate dal provvedimento in esame, sottopone all'attenzione del relatore alcune osservazioni, auspicandone l'inserimento nella proposta di parere. Per quanto riguarda il decreto legislativo n. 46 egli giudica opportuna una modifica dell'articolo 24 nella parte che prevede la notifica del ricorso del contribuente contro l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali non solo all'ente impositore ma anche al concessionario. Sottolinea inoltre l'esigenza di prevedere un compenso – attualmente non previsto – per i provvedimenti di sgravio, che sono molto numerosi e che comportano costi molto alti di gestione da parte del concessionario. Da ultimo, egli osserva che dovrebbe essere prevista la possibilità di ricorrere contro il provvedimento di diniego di sgravio.

Non essendoci altri iscritti a parlare in discussione generale, il presidente GUERZONI sottopone alla valutazione del relatore la proposta di svolgere le audizioni richieste nella scorsa seduta.

Il senatore PASQUINI ritiene utile poter svolgere l'audizione dei rappresentanti dell'Ascotributi, dell'Anutel e dei rappresentanti sindacali dei lavoratori delle esattorie e dei concessionari della riscossione – come richiesto da più parti – anche con l'intento di compiere una verifica della riforma attuata.

Il presidente GUERZONI, preso atto dell'orientamento favorevole della Commissione, chiarisce che le audizioni si svolgeranno in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi e che, salvo verifica, esse potranno svolgersi nella giornata di martedì.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2001 (n. 785)

(Parere al Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 26 marzo 1990, n. 62. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore MONTAGNA, il quale esprime l'apprezzamento per la scelta del Governo di inserire nuove manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali fatto salvo il gruppo di eventi considerati «capofila». Egli condivide anche l'orientamento, espresso nella relazione governativa, ad individuare strumenti per incrementare il gettito delle singole lotterie, sia attraverso il collegamento con trasmissioni televisive, sia con l'estensione del sistema dei premi minori.

In analogia con quanto deciso negli anni precedenti, egli auspica che i proventi della Lotteria Europa siano utilizzati per sostenere gli interventi a favore dei territori alluvionati nelle scorse settimane. Passando ad esaminare le singole scelte di abbinamento, egli apprezza l'inserimento del concorso «Miss Italia» e del Memorial «Enzo Ferrari», mentre esprime un qualche rilievo per l'inserimento della «Maratona di Roma».

Riepilogando i criteri per individuare gli abbinamenti, chiede al rappresentante del Governo di specificare le motivazioni che hanno indotto a proporre la manifestazione «Perdonanza» dell'Aquila come capofila, trattandosi di una manifestazione di ambito locale.

Egli ritiene poi opportuno sottoporre all'attenzione della Commissione la questione dell'esclusione del concorso ippico di Merano, considerato negli anni precedenti una manifestazione di grande richiamo: pur in presenza di un gettito molto ridotto, egli auspica un approfondimento del Governo per un rilancio della manifestazione sportiva.

Conclude riservandosi di proporre uno schema di parere dopo aver valutato gli orientamenti della Commissione.

Intervenendo in discussione generale il senatore COSTA esprime vivo rammarico per l'esclusione del «Carnevale» di Putignano dalle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali per il 2001, sollecitando un

ripensamento da parte del Governo, in ragione del significativo impatto economico della manifestazione e della rinomanza vantata da tale evento.

Il senatore ROSSI chiede al Sottosegretario di chiarire i meccanismi di riparto dei proventi delle lotterie tra l'erario e i singoli enti organizzatori delle manifestazioni.

Il senatore CASTELLANI rileva con rammarico che la sostanziale opacità delle decisioni compiute dal Governo nella predisposizione del decreto rischia di trasformare l'esame parlamentare – come accaduto in passato per lo stesso provvedimento – in un rito sostanzialmente privo di significato. Egli esprime perplessità e critiche circa i criteri che presiedono alla scelta degli abbinamenti, giudicando pregiudiziale l'emanazione di un regolamento per chiarire definitivamente i termini, le procedure ed i requisiti per scegliere gli abbinamenti. Egli aggiunge che, una volta compiuta una razionalizzazione delle procedure potrebbe anche rivelarsi superfluo il passaggio parlamentare; resta il fatto che il meccanismo vigente offre lo spazio sia a decisioni poco comprensibili che a sollecitazioni parlamentari sostanzialmente inutili. Conclude sottolineando che il gettito ottenuto o stimato per l'erario degli abbinamenti rimane, di fatto, l'unico criterio cui attenersi.

Interviene poi il senatore VIGEVANI, il quale inserisce la valutazione del decreto ministeriale nel contesto delle profonde modifiche del settore dei giochi e delle lotterie, dal quale emerge un sostanziale declino delle forme di gioco tradizionali, come le lotterie ad estrazione differita. Rispetto a tale tendenza recessiva, egli valuta con molto interesse i progetti di rinnovamento che hanno finora interessato solo alcune lotterie, soprattutto in relazione al collegamento tra manifestazioni di grande richiamo, programmi televisivi della RAI e lotterie nazionali. Inoltre, il modello utilizzato per manifestazioni tipo «Miss Italia» – fondato sul meccanismo della selezione delle partecipanti su basi prima locale e poi nazionale e che si giova di un incremento nel corso dell'anno dell'interesse per la manifestazione – potrebbe essere esteso anche ad altri tipi di manifestazione. Egli sollecita quindi il Governo ad estendere la sperimentazione di nuove modalità promozionali e di sostegno delle lotterie nazionali, ribadendo il rischio che il minore interesse per i giochi tradizionali possa comportare significative perdite di gettito per l'erario.

Il senatore BONAVITA chiede al Sottosegretario quali sono le lotterie nazionali che nel 2000 hanno fatto registrare un gettito inferiore alla somma comunque garantita agli organizzatori, e che hanno quindi comportato un esborso per l'erario.

Il sottosegretario GRANDI, riservandosi di dare risposta ai quesiti emersi in discussione generale in sede di replica, mette a disposizione della Commissione una documentazione relativa alle domande pervenute per il 2001 e alle lotterie nazionali svolte nel 2000.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 2000

479^a Seduta

Presidenza del Presidente

OSSICINI

Intervengono il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali D'ANDREA e il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica GUERZONI.

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DI EMENDAMENTI AI DISEGNI DI LEGGE NN. 4176 E ABBINATI

Il senatore MARRI chiede che il termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato del relatore per i disegni di legge nn. 4176 e abbinati, recanti disciplina dell'attività teatrale, già fissato a domani alle ore 12, sia posticipato a mercoledì prossimo, 22 novembre, alle ore 16.

Senza discussione conviene la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1719) LAVAGNINI ed altri. – *Nuove norme per la salvaguardia dell'integrità psicofisica dei pugili*

(4573) GERMANÀ ed altri. – *Disposizioni in materia di riordino e promozione della disciplina sportiva pugilistica*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 3 ottobre 2000.

Il relatore TONIOLLI illustra una propria proposta di testo unificato, pubblicata in allegato al resoconto. In particolare, si sofferma sul comma 1

dell'articolo 1 (tratto dal disegno di legge n. 1719, di iniziativa dei senatori Lavagnini ed altri), che prevede il rilascio di un nulla osta al combattimento per la partecipazione agli incontri di pugilato. Dal disegno di legge n. 1719, prosegue il relatore, sono altresì tratti i commi 3 (che prevede l'effettuazione della risonanza magnetica per i pugili che abbiano subito una sconfitta prima del limite, ai fini del rilascio del nulla osta ad un successivo combattimento), 4 (relativo alle sanzioni per coloro che organizzino incontri di pugilato fra atleti privi di nulla osta, nonché per i pugili che partecipino agli incontri stessi senza essere in possesso del nulla osta) e 5 (relativo alla sospensione dell'iscrizione alla Federazione per i pugili che non si sottopongono ai controlli prescritti) del medesimo articolo 1. Non è stata invece raccolta l'indicazione relativa al divieto di pubblicità e sponsorizzazione per le trasmissioni televisive degli incontri di pugilato. Il successivo articolato, conclude il relatore, è infine tratto dal disegno di legge n. 4573, di iniziativa dei senatori Germanà ed altri.

Su proposta del presidente OSSICINI, la Commissione conviene poi di fissare a giovedì prossimo, 23 novembre, alle ore 12, il termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato del relatore, assunto quale testo base.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15,25, è ripresa alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di costituzione e rinnovo delle Commissioni di sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti degli uffici di Stato» (n. 777)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell'articolo 1, allegato 1, n. 42 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 novembre scorso.

Il PRESIDENTE prende atto che nessuno intende intervenire in discussione generale.

Il relatore MONTICONE presenta il seguente schema di parere:

«La Commissione, esaminato ai sensi dell'articolo 20, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 1, allegato 1, n. 42), della legge 8 marzo 1999, n. 50, lo schema di decreto in titolo,

considerato che:

il testo predisposto risulta adeguato agli obiettivi di assicurare da un lato la corretta gestione e il buon andamento degli uffici pubblici e dall'altro la tutela di un patrimonio prezioso per la memoria storica del Paese;

in particolare, appare adeguata la disciplina relativa al processo di scarto;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Si richiama l'opportunità di tener conto dei rilievi contenuti nel parere del Consiglio di Stato.

Si invita il Governo a chiarire il rinvio di cui all'articolo 6, comma 1, ad un documento di programmazione.

Occorre poi approfondire il profilo relativo all'uso storico dei documenti, con specifico riferimento – all'articolo 9 – all'accesso degli studiosi a documenti riservati.

Quanto prima andrà affrontato il problema relativo alla archiviazione e allo scarto del materiale archivistico su supporto diverso da quello cartaceo.

Infine la Commissione segnala al Governo l'opportunità di valorizzare la competenza dei funzionari degli archivi di Stato».

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, tale schema di parere è posto ai voti ed accolto.

Schema di decreto ministeriale concernente l'utilizzazione degli stanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 513 del 1999 per interventi su beni culturali statali (n. 779)

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 513. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 9 novembre scorso.

Nel dibattito interviene il senatore ASCIUTTI, il quale prende atto con soddisfazione che il Governo ha recepito le molteplici indicazioni parlamentari in ordine ai beni culturali su cui intervenire. In particolare esprime compiacimento per l'inclusione, fra i beni oggetti di intervento, del museo archeologico di Perugia, il cui restauro egli stesso aveva più volte sollecitato. Annuncia conseguentemente il voto favorevole del Gruppo Forza Italia, pur rinnovando l'auspicio che per il futuro il Governo si muova nell'ambito di un piano organico e di definite priorità di intervento.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il relatore MONTICONE, il quale tiene a precisare al senatore Sella di Monteluca che, a differenza degli interventi sui beni non statali, per quanto riguarda gli interventi sui beni statali la legge n. 513 non chiede al decreto ministeriale l'indicazione dei criteri per l'accesso ai contributi, bensì la diretta indicazione degli interventi da finanziare. Presenta poi il seguente schema di parere, nel quale – sottolinea – ha recepito le indicazioni del senatore Lombardi Satriani relative alla realizzazione del Parco archeologico di Hipponion-Valentia Scavo:

«La Commissione, esaminato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 513 lo schema di decreto in titolo,

considerato che:

il Governo, nel selezionare gli interventi, si è attenuto al criterio di tener conto delle indicazioni parlamentari espresse nelle finalizzazioni dei fondi globali della legge finanziaria per il 1999, nonché degli ordini del giorno accolti dal Governo in occasione di diversi dibattiti parlamentari;

in applicazione di tale criterio, il Governo ha selezionato 8 interventi di rilievo nazionale, opportunamente distribuiti sul territorio, evitando la dispersione a pioggia dei fondi disponibili;

il Governo ha perseguito l'obiettivo di finanziare gli interventi in misura tale da consentirne l'organico completamento;

esprime parere favorevole

segnalando al Governo l'opportunità che per il progetto relativo al parco archeologico a tutela dell'antica città di Hipponion-Valentia, stante la sua particolare rilevanza culturale e complessità, vengano reperite risorse aggiuntive a quelle assegnate con il decreto in esame».

Il sottosegretario D'ANDREA ringrazia la Commissione per la sollecitudine con cui ha esaminato il provvedimento in titolo e si augura che altrettanta speditezza sia assicurata all'*iter* del disegno di legge che rifinanzia la legge n. 513, già approvato dal Senato ed ora all'esame della Camera dei deputati (A.S. n. 4486, ora A.C. n. 7350).

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, lo schema di parere del relatore è posto ai voti ed accolto.

AFFARE ASSEGNATO

Stato di attuazione dell'articolo 17, comma 115, della legge n. 127 del 1997, recante trasformazione degli Istituti superiori per l'educazione fisica (ISEF)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione di risoluzione)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 14 novembre scorso.

Il relatore BISCARDI illustra la seguente bozza di risoluzione:

«La 7^a Commissione permanente del Senato, a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare assegnato »Stato di attuazione dell'articolo 17, comma 115, della legge n. 127 del 1997, recante trasformazione degli Istituti superiori per l'educazione fisica (ISEF)»,

premessi che:

a) l'articolo 17, comma 115, della citata legge n. 127, recante la delega al Governo per la trasformazione degli attuali Istituti superiori di educazione fisica (ISEF), ha previsto, alla lettera g), fra i criteri direttivi per l'esercizio della delega stessa, la valutazione dei titoli conseguiti ai sensi dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 127, nonché la previsione delle modalità di passaggio dal medesimo ordinamento a quello previsto dal decreto legislativo sulla trasformazione dell'ISEF;

b) tale delega è stata esercitata con l'emanazione del decreto legislativo 8 maggio 1998, n.178, il quale ha previsto, all'articolo 2, l'istituzione del corso di laurea in scienze motorie di durata quadriennale;

c) un decreto ministeriale del 15 gennaio 1999 ha previsto l'attivazione di corsi rivolti a consentire ai diplomati ISEF il conseguimento della laurea quadriennale in scienze motorie;

d) successivamente all'entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 178 del 1998, gli ordinamenti didattici universitari sono stati oggetto di una ampia riforma, che ha introdotto le lauree (L) di durata triennale e le lauree specialistiche (LS) di durata biennale;

considerato che i docenti di educazione fisica in servizio nella scuola, titolari di diploma ISEF, possono essere distinti in tre diversi gruppi:

a) docenti di educazione fisica laureati, ai quali dovrebbe essere consentito il massimo riconoscimento possibile dei crediti formativi maturati, ai fini del conseguimento della laurea specialistica (LS);

b) docenti di educazione fisica non laureati, che hanno seguito corsi di specializzazione biennali ISEF, i quali dovrebbero essere ammessi al conseguimento della laurea (L) con il più favorevole riconoscimento del percorso formativo svolto;

c) docenti di educazione fisica in possesso del solo diploma ISEF i quali, avendo comunque seguito un corso di studi di durata triennale e di grado superiore, dovrebbero essere ammessi al corso di laurea (L) con particolare considerazione dell'esperienza professionale;

impegna il Governo a sollecitare le università affinché, in sede di riconoscimento dei crediti didattici e professionali acquisiti dagli interessati, valutino adeguatamente i seguenti elementi:

a) per i docenti in possesso del diploma ISEF e di un titolo di laurea, ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea specialistica (LS):

1. la coerenza del corso di laurea seguito con i vari indirizzi previsti dal corso di laurea specialistica in Scienze motorie. Ciò con partico-

lare riguardo ai crediti conseguiti, sia con lo specifico corso finalizzato riservato ai diplomati ISEF, ai sensi del decreto ministeriale 15 novembre 1999, sia con il quarto anno del corso di laurea in scienze motorie, anche ai fini dell'ammissione ai *master* di secondo livello;

2. il servizio prestato nella scuola;

3. le abilitazioni all'insegnamento conseguite e le altre esperienze professionali e di formazione;

b) per i docenti non laureati in possesso di diploma ISEF e di uno o più dei seguenti attestati, ai fini del conseguimento della laurea (L):

1. corso di specializzazione (biennale) rilasciato dai soppressi ISEF;

2. corso di specializzazione per il sostegno area psicomotoria (biennale);

3. corsi di perfezionamento e corsi di specializzazione annuali;

le università dovrebbero tenere conto, oltre che delle specifiche competenze maturate, della differenza tra corsi annuali e corsi biennali, assicurando per questi ultimi un più ampio riconoscimento;

c) per i docenti in possesso del solo diploma ISEF, ai fini del conseguimento della laurea (L):

1. il servizio prestato;

2. i titoli di abilitazione all'insegnamento;

3. i corsi di aggiornamento e formazione;

4. altre esperienze professionali,

in quanto questi titoli rientrano nelle attività formative individuali dello studente e nelle altre attività formative (abilità relazionali, tirocini, competenze acquisite) già previste come parte integrante del percorso didattico universitario.

La Commissione impegna altresì il Governo affinché sia valutata la possibilità per i docenti diplomati ISEF di usufruire delle facilitazioni previste dalla normativa per gli studenti lavoratori (150 ore), nonché dello svolgimento di parte del corso con insegnamento a distanza, ovvero di altre forme di facilitazione della frequenza, quali moduli intensivi in periodi compatibili con l'orario di servizio.

La Commissione auspica inoltre che:

le tasse e le contribuzioni universitarie non risultino più onerose per i predetti docenti di quanto previsto per gli studenti dei corsi normali;

il Ministero della pubblica istruzione presti la massima collaborazione all'iniziativa, che rappresenta una irripetibile opportunità di formazione in servizio, in grado di rimotivare i docenti coinvolti e conferire loro una nuova e più elevata qualificazione, tanto più necessaria in un momento così importante e decisivo di innovazione e trasformazione dell'intero sistema d'istruzione italiano.

La Commissione infine, osservato come i criteri di riconoscimento dei crediti maturati in conformità alle indicazioni precedenti debbano applicarsi a tutti i diplomati ISEF, anche non docenti, invita il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ad assumere ogni opportuna iniziativa affinché, nel rispetto dell'autonomia didattica riconosciuta agli atenei, si seguano procedure omogenee di valutazione dei crediti pregressi e modalità analoghe di svolgimento dei corsi».

In particolare, il relatore ricorda che da parte dei diplomati ISEF è stata richiesta una dichiarazione di equipollenza del loro diploma alla laurea triennale prevista dai nuovi ordinamenti didattici, tanto più in considerazione del fatto che tale riforma rimette in discussione il quadro normativo previgente, secondo cui i diplomati potevano conseguire la laurea quadriennale attraverso la frequenza di un corso integrativo. Al riguardo, osserva che non ha ritenuto opportuno recepire tale indicazione, paventando che essa potesse innescare un perverso meccanismo di richieste a catena. Tuttavia, ritiene doveroso assicurare il giusto riconoscimento, in termini di crediti didattici e professionali, ai diplomati ISEF che abbiano conseguito una laurea in altre discipline, abbiano frequentato corsi di specializzazione o perfezionamento, ovvero siano in possesso di altri requisiti comunque significativi.

Si augura pertanto che la Commissione voglia aderire unanimemente alla sua proposta di risoluzione, affinché il Ministero – nel pieno rispetto dell'autonomia universitaria – possa trasmettere agli atenei una nota di indirizzo suffragata dal consenso parlamentare.

Coglie altresì l'occasione per sollecitare il Ministero ad un monitoraggio delle attività delle facoltà di scienza dell'educazione e dei corsi di specializzazione per i docenti delle scuole secondarie superiori che, a quanto gli consta, presentano un panorama assai variegato.

Sulla proposta di risoluzione del relatore si apre il dibattito.

Il senatore MONTICONE esprime un generale apprezzamento. Auspica tuttavia un rafforzamento dell'ultimo capoverso, relativo ai diplomati ISEF non docenti, atteso che lo sbocco professionale di tale diploma non riguarda solo l'insegnamento ma anche attività di gestione e promozione dello sport.

Si associa il senatore ASCIUTTI, il quale auspica che sia consentito ai diplomati ISEF di conseguire anche la laurea specialistica, indipendentemente dall'esperienza maturata con l'attività di docenza.

Il senatore MELE esprime piena condivisione della proposta di risoluzione del relatore, che viene incontro alle esigenze degli operatori del settore e ne agevola i percorsi formativi. Ritiene altresì che l'ultimo capoverso sia sufficientemente garantista nei confronti dei diplomati non do-

centi: nulla toglie tuttavia che la sua formulazione possa essere ulteriormente chiarita.

Anche il senatore MARRI esprime un giudizio positivo, preannunciando il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale. È essenziale, infatti, a suo giudizio, che i diplomati e laureati ISEF siano posti in condizione di proseguire gli studi universitari e conseguire anche la laurea specialistica. Lamenta tuttavia che nella denominazione della facoltà di scienze motorie non sia presente un riferimento diretto allo sport, in sintonia con quanto previsto negli altri paesi europei.

Il senatore LORENZI esprime consenso sul nucleo essenziale dello schema di risoluzione, che egli identifica nell'obiettivo di consentire ai diplomati ISEF di proseguire negli studi superiori, in conformità ai nuovi ordinamenti didattici universitari. D'altra parte, egli ritiene ancora possibile operare legislativamente talune rettifiche in materia, con particolare riguardo alla formazione del personale docente: ribadisce ancora quanto ha già sostenuto in più occasioni sull'opportunità che il corso di laurea specialistica si concluda con il conferimento di un titolo abilitante e che a tal fine il suddetto corso sia articolato diversamente rispetto a quanto attualmente previsto. Occorre infatti evitare di aggravare in misura eccessiva il percorso formativo dei futuri docenti; in relazione a ciò, egli ritiene che per la formazione dei docenti nella scuola di base la nuova laurea (di durata triennale) possa essere sufficiente.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il relatore BISCARDI, il quale prende atto con soddisfazione del generale consenso manifestato e, sulla base degli orientamenti emersi, modifica l'ultimo capoverso dello schema di risoluzione come segue:

«La Commissione reputa infine che i criteri di riconoscimento dei crediti maturati in conformità alle indicazioni precedenti debbano applicarsi a tutti i diplomati ISEF, anche non docenti, e quindi invita il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ad assumere ogni opportuna iniziativa affinché, nel rispetto dell'autonomia didattica riconosciuta agli atenei, si seguano procedure omogenee di valutazione dei crediti pregressi e modalità analoghe di svolgimento dei corsi».

Il sottosegretario GUERZONI dà atto alla Commissione di un proficuo lavoro di monitoraggio sull'applicazione delle leggi, ricordando il recente precedente relativo allo stato di attuazione della riforma delle Accademie e dei Conservatori.

Manifesta conseguentemente piena disponibilità a dare corso anche al monitoraggio sui corsi di formazione degli insegnanti richiesto dal senatore Biscardi (la cui importanza è stata richiamata anche dal senatore Lorenzi), di particolare utilità in vista della riforma dei percorsi formativi dei docenti conseguente ai nuovi assetti degli ordinamenti didattici. Al ri-

guardo chiede tuttavia conferma al senatore Biscardi che la richiesta riguardi in particolare i corsi di specializzazione e non i corsi di laurea in scienza della formazione.

Conviene il senatore BISCARDI.

Il sottosegretario GUERZONI riprende la propria replica, esprimendo consenso sui contenuti della proposta di risoluzione del relatore. Assume pertanto l'impegno a diramare una nota di indirizzo agli atenei nei termini indicati, nella convinzione del suo rilevante significato politico in quanto suggellata in sede parlamentare.

Risponde poi al senatore Marri che il processo normativo di trasformazione degli ISEF è ormai compiuto e prevede l'istituzione della facoltà di scienze motorie. Peraltro, la recente riforma delle classi delle lauree – su cui si è espresso il Parlamento – ha apportato significative innovazioni, anche terminologiche. In particolare la classe di laurea triennale ha assunto la denominazione di «scienze delle attività motorie e sportive»; le classi di laurea specialistica sono invece ben tre, rispettivamente denominate «organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie», «scienze delle attività motorie preventive e adattative» e «scienza e tecnica dello sport». Il richiamo invocato dal senatore Marri può dirsi pertanto pienamente recepito.

Conviene infine con la riformulazione dell'ultimo capoverso dello schema di risoluzione, come sollecitato dai senatori Monticone ed Asciutti, purché sia chiaro che per l'accesso ai corsi di laurea specialistica occorre essere in possesso del diploma di laurea triennale.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva lo schema di risoluzione presentato dal relatore, come modificato.

La seduta termina alle ore 16,30.

**TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1719 E 4573**

Riordino della disciplina pugilistica

Art. 1.

(Accesso al pugilato e limiti di età per i pugili professionisti)

1. L'attività pugilistica è consentita a entrambi i sessi.
2. L'attività pugilistica professionistica è consentita solo dopo il raggiungimento della maggiore età e non oltre il compimento del quarantesimo anno.
3. Per l'attività pugilistica dilettantistica l'età minima e l'età massima sono stabilite dalla Federazione pugilistica italiana (FPI), in rapporto alla classificazione dei dilettanti.

Art. 2.

(Nulla osta tecnico al combattimento)

1. Per partecipare agli incontri i pugili, sia dilettanti che professionisti, devono essere in possesso di nulla osta tecnico al combattimento, rilasciato dalla FPI. Il nulla osta è rilasciato, fermi restando gli accertamenti prescritti dalla normativa vigente, previa presentazione di un certificato che accerti l'effettuazione dell'esame HIV. La FPI, previo parere della sezione Studi e Ricerche del settore sanitario della Federazione, prescrive che l'effettuazione dell'esame HIV avvenga con la frequenza e nei tempi più idonei a minimizzare il rischio di contagio inconsapevole durante i combattimenti e gli allenamenti.
2. L'esame di cui al comma 1 nonché tutti gli altri esami richiesti ai sensi della normativa vigente possono essere effettuati presso qualsiasi struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata.
3. I pugili che hanno subito una sconfitta prima del limite ed in ogni caso quando richiesto da un medico della FPI, devono sottoporsi ad un controllo di risonanza magnetica per ottenere il nulla osta al successivo combattimento.
4. Chiunque indice, organizza, fa svolgere o collabora allo svolgimento di un incontro di pugilato senza che sia stato rilasciato ad entrambi gli atleti il nulla osta di cui al comma 1 è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto da sei mesi ad un anno e con

l'ammenda da 20 a 50 milioni di lire. Analoga sanzione è comminata a chi partecipa ad un incontro di pugilato senza essere in possesso del medesimo nulla osta.

5. Nei confronti del pugile che omette di sottoporsi ai controlli di cui al presente articolo nonché alla normativa vigente è sospesa l'iscrizione alla FPI.

Art. 3.

(Agevolazioni per l'acquisto di spazi pubblicitari)

1. L'acquisto di spazi pubblicitari nell'ambito di eventi pugilistici teletrasmessi con copertura nazionale, effettuato dalle regioni e dagli enti locali al fine di promuovere la valorizzazione del turismo, dell'economia e dell'occupazione, è ricompreso tra le operazioni di divulgazione pubblicitaria di cui all'articolo 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Art. 4.

(Assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti)

1. A decorrere dal 1° giugno 2001, l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, già prevista per i pugili professionisti dall'articolo 9 della legge 23 marzo 1981, n. 91, è estesa ai pugili dilettanti.

Art. 5.

(Requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico)

1. Ai pugili dilettanti e professionisti che possano far valere nell'anno un numero di giornate contributive pari ad almeno centoventi, è accreditata di ufficio una intera annualità contributiva. Le giornate contributive sono calcolate dividendo la base contributiva, come definita dall'articolo 6, per la retribuzione giornaliera determinata col criterio previsto dall'articolo 1, commi 11 e 12, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182. Qualora il numero di giornate contributive annuali sia superiore a centoventi, quelle eccedenti sono accreditate di ufficio ad annualità precedenti o successive, fino a concorrenza del requisito di cui al comma 2. Non si applica l'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166.

2. I pugili dilettanti e professionisti che raggiungono il requisito di dieci annualità contributive, computate ai sensi del comma 1, conseguono il diritto al trattamento pensionistico fermi restando gli altri requisiti previsti dall'articolo 3, commi 1, 7 e 8, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, e successive modificazioni.

Art. 6.

(Contribuzione)

1. Ai fini di cui all'articolo 5, per i pugili dilettanti e professionisti la base contributiva è costituita dall'importo dei compensi percepiti al netto di eventuali detrazioni e spese documentate.

2. Le aliquote contributive dovute per i soggetti di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentite la FPI e le associazioni rappresentative dei pugili che ne facciano richiesta. Si applica l'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166.

Art. 7.

(Prosecuzione volontaria e restituzione dei contributi)

1. I pugili che non conseguano il requisito di cui all'articolo 5, comma 2, possono optare per la prosecuzione volontaria ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, ovvero, in alternativa, possono richiedere la liquidazione della capitalizzazione dei contributi già versati, salva la decurtazione delle spese di gestione, secondo criteri di calcolo e con modalità definiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

(Assegno straordinario vitalizio)

1. Gli ex-pugili che abbiano raggiunto il sessantacinquesimo anno di età, che abbiano sostenuto almeno cinquantacinque incontri nella loro carriera nel corso della quale abbiano conseguito almeno un titolo di rilevanza internazionale in ambito dilettantistico o professionistico e che versino in condizioni di grave disagio economico, hanno diritto ad un assegno straordinario vitalizio non inferiore a lire 3.500.000 mensili, rivalutabili all'inizio di ogni anno sulla base del tasso di inflazione rilevato dall'ISTAT per l'anno precedente. Alla copertura dell'onere si provvede a carico del Fondo di cui al comma 6.

2. La richiesta per il conseguimento dell'assegno straordinario vitalizio di cui al comma 1, deve essere presentata dagli interessati alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento degli affari generali e del personale – e deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) certificato di nascita;
- b) certificato di cittadinanza italiana;

- c) certificato di godimento dei diritti politici;
- d) dichiarazione rilasciata dalla FPI o da altro organismo pugilistico internazionale, attestante il numero di incontri sostenuti ed i titoli internazionali conquistati corredati delle date di riferimento;
- e) dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, della grave precarietà delle proprie condizioni economiche.

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri si pronuncia sulla richiesta di cui al comma 2 entro due mesi dalla data di presentazione della stessa.

4. L'assegno straordinario vitalizio di cui al comma 1 può essere revocato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri qualora si determinino le condizioni di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 8 agosto 1985, n. 440.

5. All'assegno straordinario vitalizio si applicano le disposizioni contenute all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440.

6. È istituito il Fondo per i pugili anziani da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nell'ambito dell'unità previsionale 2.1.2.1. (Vitalizi). Alla determinazione dell'ammontare del Fondo, si provvede annualmente con legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 2000

414^a Seduta

Presidenza del Presidente

PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Lauria.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(1138) Disciplina del sistema delle comunicazioni

(945) Athos DE LUCA ed altri. – Norme volte a favorire l'oscuramento temporaneo di un programma televisivo

(1277) SPERONI ed altri. – Modificazione del canone di abbonamento alla televisione

(1384) SEMENZATO ed altri. – Norme per la garanzia del diritto all'informazione (istituzione del Consiglio nazionale delle telecomunicazioni presso l'Autorità per le telecomunicazioni e norme per la tutela degli utenti e dei consumatori)

(1911) BONATESTA ed altri. – Disposizioni sulla riscossione dei canoni TV a parziale modifica del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639

(3122) SPECCHIA. – Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi radiotelevisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione

(3143) BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi televisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione

(3305) TAPPARO ed altri. – Esenzione per le imprese di riparazione di apparecchiature e impianti radiotelevisivi dal pagamento del canone erariale di abbonamento

(3572) SERVELLO ed altri. – Modifiche ed integrazioni della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»

(3694) Athos DE LUCA. – Norme per l'inserimento di messaggi pubblicitari durante la programmazione radiotelevisiva dedicata ai minori

(3948) *MANFREDI ed altri. – Modifiche alla legge 14 aprile 1975, n. 103, in materia di programmazione radiotelevisiva*

(4437) *CASTELLI ed altri. – Modifiche agli articoli 15 e 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*

– e voti regionali nn. 65 e 214 e petizioni nn. 112, 282, 318, 480, 583 e 666 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri. Prosegue l'esame degli emendamenti.

Il sottosegretario LAURIA riformula l'emendamento 4.1000 sopprimendo la lettera *d*), in quanto la materia da essa trattata merita un ulteriore approfondimento. Si riserva comunque di ripresentare la norma in questione in Assemblea.

Dopo che i senatori BOSI e BORNACIN hanno espresso la contrarietà dei rispettivi Gruppi all'uso dello strumento della delega legislativa sull'emittenza locale, il sottosegretario LAURIA, raccogliendo una sollecitazione del senatore FALOMI, fa presente che il Governo sta studiando anche una riformulazione dell'articolo 9, che potrebbe essere sottoposta alla Commissione nella prossima seduta.

Il presidente PETRUCCIOLI fa notare che il Governo ha deciso di presentare l'emendamento 4.1000 solo a seguito di un lungo confronto con le associazioni delle emittenti locali. D'altra parte, proprio la estrema delicatezza e complessità della materia è tale da suggerire l'uso della delega legislativa al Governo. È evidente altresì che, essendo ormai prossima la conclusione della legislatura, la delega in questione sarà esercitata non da questo Governo ma da quello che sarà espresso dalla maggioranza che si determinerà nella prossima legislatura.

Si passa quindi all'esame e alla votazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento 4.1000.

I presentatori rinunciano all'illustrazione, ad eccezione del senatore ROGNONI che dà conto del subemendamento 4.1000/5.

Il presidente PETRUCCIOLI ed il sottosegretario LAURIA esprimono parere contrario su tutti i subemendamenti ad eccezione del 4.1000/3 (sul quale il PRESIDENTE si rimette al Governo ed il sottosegretario LAURIA si rimette alla Commissione) e del 4.1000/15 (sul quale si pronunciano entrambi favorevolmente). Sul subemendamento 4.1000/5, il presidente PETRUCCIOLI si rimette al Governo, mentre il sottosegretario LAURIA invita il senatore Rognoni a ritirarlo, manifestando peraltro la disponibilità del Governo a rivedere la questione in Assemblea.

Il senatore ROGNONI, preso atto della disponibilità del sottosegretario LAURIA, ritira il subemendamento 4.1000/5.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti i subemendamenti 4.1000/1, 4.1000/2, 4.1000/4, 4.1000/6, 4.1000/7, 4.1000/8, 4.1000/9, 4.1000/10, 4.1000/11, 4.1000/12, 4.1000/13, 4.1000/14, 4.1000/17, 4.1000/25, 4.1000/26, 4.1000/27, 4.1000/28 e 4.1000/29.

Il subemendamento 4.1000/3 viene approvato in una nuova formulazione volta ad aggiungere, al comma 1, dopo le parole «e delle autorizzazioni» le seguenti: «nel rispetto della normativa in materia di inquinamento elettromagnetico».

Successivamente, viene posto ai voti ed approvato il subemendamento 4.1000/15. Si considera conseguentemente precluso il subemendamento 4.1000/16.

Stante la soppressione della lettera d) dell'emendamento 4.1000, in precedenza annunciata dal sottosegretario LAURIA, decadono i subemendamenti ad essa riferiti (da 4.1000/18 a 4.1000/24).

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.1000 come modificato.

L'emendamento in questione, dopo dichiarazioni di voto contrarie dei senatori BOSI e RAGNO, favorevole del senatore FALOMI e con l'astensione dichiarata dal senatore BALDINI, viene approvato.

Si considerano conseguentemente preclusi od assorbiti tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 4, 5, 6 e 7.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

**EMENDAMENTI AGLI ARTICOLI 4, 5, 6 E 7
DEL TESTO PREDISPOSTO DAL COMITATO
RISTRETTO PER IL DISEGNO DI LEGGE
N. 1138 E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

Art. 4.

4.1000

IL GOVERNO

Sostituire gli articoli 4, 5, 6 e 7 con il seguente:

«Art. 4.

*(Delega al Governo per l'emittenza radiofonica
nazionale e radiotelevisiva locale)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi concernenti le condizioni e i requisiti delle licenze e delle autorizzazioni per l'emittenza radiofonica nazionale e per l'emittenza radiotelevisiva locale, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) la semplificazione delle condizioni, dei requisiti soggettivi e delle procedure di rilascio delle licenze e delle autorizzazioni;

b) la distinzione, ai fini del rilascio delle licenze per emittenti radiotelevisive locali, tra emittenti con obblighi di informazione ed emittenti aventi scopi commerciali;

c) la previsione di autorizzazione per le emittenti radiotelevisive non *profit*;

d) la previsione di norme specifiche in materia di pubblicità, anche dello Stato e degli enti pubblici, di sponsorizzazioni e di televendite;

e) la previsione di norme per le diffusioni radiotelevisive locali interconnesse».

4.1000/1

CASTELLI

All'emendamento 4.1000, al comma 1, sostituire le parole: «decreti legislativi» con le parole: «disegni di legge».

4.1000/2

CASTELLI

All'emendamento 4.1000, al comma 1, sopprimere le parole: «delle licenze».

4.1000/3

SEMENZATO

All'emendamento 4.1000, al comma 1, dopo le parole: «e delle autorizzazioni» aggiungere le seguenti: «compresi quelli relativi al rispetto della normativa in materia di elettrosmog».

4.1000/4

CASTELLI

All'emendamento 4.1000, al comma 1, sopprimere le parole: «e per l'emittenza radiotelevisiva locale».

4.1000/5

ROGNONI

All'emendamento 4.1000, al comma 1, sostituire le lettera da a) a e) con le seguenti:

«a) la previsione di norme che coordinano l'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, con quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera b), della presente legge, dettando una disciplina transitoria per uniformare con tali principi le concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito locale già assentite o i procedimenti di rilascio delle concessioni suddette in corso alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) la previsione di benefici derivanti dalla scelta dello *status* di emittente radiotelevisiva con obblighi di informazione come definita dal

regolamento approvato dall'Autorità ai sensi dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249;

c) la previsione di principi cui dovrà conformarsi il regolamento di cui al comma 8 dell'articolo 3 della presente legge, fermo quanto già stabilito dal comma 8 del suddetto articolo, con riferimento alle diffusioni di trasmissioni in tecnica digitale da parte dell'emittenza radiotelevisiva in ambito locale e radiofonica in ambito nazionale, conformandosi, ove possibile, ai principi stabiliti dall'articolo 3, comma 3, lettera b), della legge 31 luglio 1997, n. 249».

4.1000/6

CASTELLI

All'emendamento 4.1000, al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «delle condizioni, dei requisiti soggettivi e,».

4.1000/7

CASTELLI

All'emendamento 4.1000, al comma 1, lettera a), dopo la parola: «condizioni» inserire le seguenti: «oggettive di esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva».

4.1000/8

CASTELLI

All'emendamento 4.1000, al comma 1, lettera a), dopo la parola: «soggettivi» inserire le seguenti: «delle società emittenti».

4.1000/9

CASTELLI

All'emendamento 4.1000, al comma 1, lettera a), in fine, inserire le seguenti parole: «ed il graduale passaggio da un regime concessorio ad un regime autorizzatorio vincolato, fondato su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori».

4.1000/10

CASTELLI

All'emendamento 4.1000, al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale criterio è applicato nel perseguimento dell'interesse primario di preservare le attività legittimamente operanti sul mercato alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché di assicurare il pluralismo operativo nel mercato dei programmi radiotelevisivi fino all'applicazione del piano di conversione alla tecnica digitale su frequenze terrestri.»

4.1000/11

BOSI

All'emendamento 4.1000, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «tra emittenti» aggiungere la seguente: «commerciali».

4.1000/12

BOSI

All'emendamento 4.1000, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «aventi scopi» aggiungere la seguente: «esclusivamente».

4.1000/13

CASTELLI

All'emendamento 4.1000, al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis La previsione per l'emittenza radiotelevisiva locale di licenza e autorizzazione che consenta di irradiare il segnale fino ad un massimo di dieci regioni ed una popolazione complessivamente servita fino a 30 milioni di abitanti.»

4.1000/14

CASTELLI

All'emendamento 4.1000, al comma 1, lettera c), dopo le parole: «la previsione di» inserire la parola: «norme».

4.1000/15

CASTELLI

All'emendamento 4.1000, al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e l'adozione di un regime specifico che riconosca il ruolo culturale e sociale dell'attività non a fini di lucro».

4.1000/16

CASTELLI

All'emendamento 4.1000, al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e l'adozione di un regime di agevolazioni volte a riconoscere il ruolo culturale e sociale dell'attività radiotelevisiva non a fini di lucro ed a sostenerne i costi d'esercizio».

4.1000/17

CASTELLI

All'emendamento 4.1000, al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Considerato l'elevato contenuto sociale e culturale, le attività »no profit«possono valersi di donazioni. In ambito locale, le emittenti radiotelevisive non a scopo di lucro non sono tenute al pagamento di canoni o contributi. In ambito nazionale, le emittenti radiofoniche sono tenute al pagamento di un contributo in misura ridotta con provvedimento dell'Autorità».

4.1000/18

BORNACIN

All'emendamento 4.1000, al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) La previsione di norme specifiche in materia di modalità delle trasmissioni pubblicitarie, di sponsorizzazioni e di radiotele vendite; la previsione di norme specifiche in materia di pubblicità delle Amministrazioni statali e anche degli enti pubblici.»

4.1000/19

SEMENZATO

All'emendamento 4.1000, al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «in materia di pubblicità» con le seguenti: «in materia di modalità delle trasmissioni pubblicitarie».

4.1000/20

BOSI

All'emendamento 4.1000, al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «pubblicità» con le parole: «modalità delle trasmissioni pubblicitarie».

4.1000/21

BORNACIN

All'emendamento 4.1000, al comma 1, alla lettera d), sostituire la parola: «televendite» con la seguente: «radiotelevendite».

4.1000/22

BOSI

All'emendamento 4.1000, al comma 1, alla lettera d), sostituire la parola: «televendite» con le parole: «radio-televendite».

4.1000/23

CASTELLI

All'emendamento 4.1000, al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine: «finalizzate alla definizione di quote di pubblicità dello Stato e degli enti pubblici riservate, e di limiti di affollamento giornalieri ed orari che consentano la creazione di un mercato pubblicitario concorrenziale, e non discriminante, per tutti gli operatori del settore».

4.1000/24

CASTELLI

All'emendamento 4.1000, al comma 1, lettera d), inserire, in fine, le parole: «istituendo una quota su pubblicità dello Stato e degli enti pubblici a favore delle emittenti radiotelevisive non profit».

4.1000/25

CASTELLI

All'emendamento 4.1000, al comma 1, lettera e), dopo la parola: «di norme», sopprimere fino alla fine del periodo e sostituire con : «per l'interconnessione delle emittenti radiotelevisive locali e degli editori radiotelevisivi autorizzati ai sensi dell'articolo 3, comma 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249».

4.1000/26

CASTELLI

All'emendamento 4.1000, al comma 1, lettera e), sopprimere la parola: «locali».

4.1000/27

CASTELLI

All'emendamento 4.1000, al comma 1, lettera e), dopo la parola: «locali» sopprimere la parola: «interconnesse» ed aggiungere le seguenti: «in interconnessione strutturale o che diffondono programmi comuni, al fine di facilitare la creazione di intese o consorzi con tutti i soggetti operanti nel settore delle comunicazioni.»

4.1000/28

CASTELLI

All'emendamento 4.1000, al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tra emittenti anche appartenenti a diverse tipologie».

4.1000/29

CASTELLI

All'emendamento 4.1000, al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis. La sostituzione del regime concessionario con un regime autorizzatorio fondato su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori».

Art. 4.**4.1**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo.

4.2

CASTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La licenza per l'esercizio dell'attività radiofonica in ambito nazionale è rilasciata ai titolari di emittenti che irradiano il segnale in un'area geografica che comprenda almeno il 75 per cento del territorio nazionale ed il 90 per cento dei capoluoghi di provincia, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, lettera f), della legge 31 luglio 1997, n. 249.».

4.3

CASTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La licenza per l'esercizio dell'attività radiofonica in ambito nazionale è rilasciata ai titolari di emittenti che irradiano il segnale in un'area geografica che comprenda almeno il 75 per cento del territorio nazionale ed il 90 per cento dei capoluoghi di provincia.».

4.4

CASTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La licenza per l'esercizio dell'attività radiofonica in ambito nazionale è rilasciata ai titolari di emittenti che irradiano il segnale in un'area geografica che comprenda almeno il 75 per cento del territorio nazionale e tutti i capoluoghi di provincia.»

4.5

CASTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La licenza per l'esercizio dell'attività radiofonica in ambito nazionale è rilasciata ai titolari di emittenti che irradiano il segnale in un'area geografica che comprenda almeno il 75 per cento del territorio nazionale e tutti i capoluoghi di provincia, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, lettera f), della legge 31 luglio 1997, n. 249.»

4.6

CASTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La licenza per l'esercizio dell'attività radiofonica in ambito nazionale è rilasciata ai titolari di emittenti che irradiano il segnale in un'area geografica che comprenda almeno il 70 per cento del territorio nazionale ed il 90 per cento dei capoluoghi di provincia, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, lettera f), della legge 31 luglio 1997, n. 249.»

4.7

CASTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La licenza per l'esercizio dell'attività radiofonica in ambito nazionale è rilasciata ai titolari di emittenti che irradiano il segnale in un'area geografica che comprenda almeno il 70 per cento del territorio nazionale ed il 90 per cento dei capoluoghi di provincia.»

4.8

CASTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La licenza per l'esercizio dell'attività radiofonica in ambito nazionale è rilasciata ai titolari di emittenti che irradiano il segnale in un'area geografica che comprenda almeno il 65 per cento del territorio nazionale ed il 90 per cento dei capoluoghi di provincia, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, lettera f), della legge 31 luglio 1997, n. 249.».

4.9

CASTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La licenza per l'esercizio dell'attività radiofonica in ambito nazionale è rilasciata ai titolari di emittenti che irradiano il segnale in un'area geografica che comprenda almeno il 65 per cento del territorio nazionale e tutti i capoluoghi di provincia, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, lettera f), della legge 31 luglio 1997, n. 249.».

4.10

CASTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La licenza per l'esercizio dell'attività radiofonica in ambito nazionale è rilasciata ai titolari di emittenti che irradiano il segnale in un'area geografica che comprenda almeno il 65 per cento del territorio nazionale ed il 90 per cento dei capoluoghi di provincia.».

4.11

CASTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La licenza per l'esercizio dell'attività radiofonica in ambito nazionale è rilasciata ai titolari di emittenti che irradiano il segnale in un'area geografica che comprenda almeno il 65 per cento del territorio nazionale e tutti i capoluoghi di provincia.».

4.12

CASTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La licenza per l'esercizio dell'attività radiofonica in ambito nazionale è rilasciata ai titolari di emittenti che irradiano il segnale in un'area geografica che comprenda almeno il 60 per cento del territorio nazionale ed il 90 per cento dei capoluoghi di provincia, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, lettera f), della legge 31 luglio 1997, n. 249.».

4.13

CASTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La licenza per l'esercizio dell'attività radiofonica in ambito nazionale è rilasciata ai titolari di emittenti che irradiano il segnale in un'area geografica che comprenda almeno il 60 per cento del territorio nazionale ed il 90 per cento dei capoluoghi di provincia.».

4.14

CASTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La licenza per l'esercizio dell'attività radiofonica in ambito nazionale è rilasciata ai titolari di emittenti che irradiano il segnale in un'area geografica che comprenda almeno il 60 per cento del territorio nazionale e tutti i capoluoghi di provincia.».

4.15

CASTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La licenza per l'esercizio dell'attività radiofonica in ambito nazionale è rilasciata ai titolari di emittenti che irradiano il segnale in un'area geografica che comprenda almeno il 60 per cento del territorio nazionale e tutti i capoluoghi di provincia, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, lettera f), della legge 31 luglio 1997, n. 249.».

4.16

CASTELLI

Al comma 1, sostituire le parole «60 per cento» con le seguenti «85 per cento».

4.17

CASTELLI

Al comma 1, sostituire le parole «60 per cento» con le seguenti «80 per cento».

4.18

CASTELLI

Al comma 1, sostituire le parole «60 per cento» con le seguenti «75 per cento».

4.19

CASTELLI

Al comma 1, sostituire le parole «60 per cento» con le seguenti «70 per cento».

4.20

CASTELLI

Al comma 1, sostituire le parole «60 per cento» con le seguenti «65 per cento».

4.21

CASTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «tutti i» con le seguenti: «e almeno il 70 per cento dei».

4.22

CASTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «tutti i» con le seguenti: «e almeno il 75 per cento dei».

4.23

CASTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «tutti i» con le seguenti: «e almeno l'80 per cento dei».

4.24

CASTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «tutti i» con le seguenti: «e almeno l'85 per cento dei».

4.25

CASTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «tutti i» con le seguenti: «e almeno il 90 per cento dei».

4.26

CASTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «tutti i» con le seguenti: «e almeno il 95 per cento dei».

4.27

CASTELLI

Sopprimere il comma 2.

4.28

BALDINI, BORNACIN, BOSI

Sopprimere il comma 2.

4.29

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale non possono essere titolari di più di tre licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, sulla base delle deliberazioni a tal fine adottate dall’Autorità, sentiti il Ministero delle comunicazioni e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.».

4.30

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale non possono essere titolari di più di due licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, sulla base delle deliberazioni a tal fine adottate dall’Autorità, sentiti il Ministero delle comunicazioni e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.».

4.31

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale non possono essere titolari di più di una licenza per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, sulla base delle deliberazioni a tal fine adottate dall’Autorità, sentiti il Ministero delle comunicazioni e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.».

4.32

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale non possono essere titolari di più di tre licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, sulla base delle deliberazioni a tal fine adottate dall'Autorità, sentito il Ministero delle comunicazioni.».

4.33

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale non possono essere titolari di più di due licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, sulla base delle deliberazioni a tal fine adottate dall'Autorità, sentito il Ministero delle comunicazioni.».

4.34

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale non possono essere titolari di più di una licenza per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, sulla base delle deliberazioni a tal fine adottate dall'Autorità, sentito il Ministero delle comunicazioni.».

4.35

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale non possono essere titolari di più di tre licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, sulla base delle deliberazioni a tal fine adottate dall'Autorità, sentita l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.».

4.36

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale non possono essere titolari di più di due licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, sulla base delle deliberazioni a tal fine adottate dall'Autorità, sentita l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.».

4.37

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale non possono essere titolari di più di una licenza per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, sulla base delle deliberazioni a tal fine adottate dall'Autorità, sentita l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.».

4.38

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'Autorità delibera il numero massimo delle licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale che possono essere rilasciate ai soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale.».

4.39

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'Autorità delibera il numero massimo delle licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale che possono essere rilasciate ai soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva.».

4.40

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità delibera il numero massimo delle licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale che possono essere rilasciate ai soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva.».

4.41

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità delibera il numero massimo delle licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale che possono essere rilasciate ai soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale.».

4.42

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità delibera il numero massimo delle licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale che possono essere rilasciate ai soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva.».

4.43

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità delibera il numero massimo delle licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale che possono essere rilasciate ai soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale.».

4.44

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità delibera il numero massimo delle licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale che possono essere rilasciate ai soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva.».

4.45

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità delibera il numero massimo delle licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale che possono essere rilasciate ai soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale.».

4.46

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità delibera il numero massimo delle licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale che possono essere rilasciate ai soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale.».

4.47

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità delibera il numero massimo delle licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale che possono essere rilasciate ai soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva.».

4.48

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Autorità, sentiti il Ministero delle comunicazioni e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, delibera il numero massimo delle licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale che possono essere rilasciate ai soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva.».

4.49

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Autorità, sentiti il Ministero delle comunicazioni e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, delibera il numero massimo delle licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale che possono essere rilasciate ai soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale.».

4.50

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Autorità, sentiti il Ministero delle comunicazioni e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, delibera il numero massimo delle licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale che possono essere rilasciate ai soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva.».

4.51

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Autorità, sentiti il Ministero delle comunicazioni e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, delibera il numero massimo delle licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale che possono essere rilasciate ai soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale.».

4.52

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Autorità, sentiti il Ministero delle comunicazioni e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, delibera il numero massimo delle licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale che possono essere rilasciate ai soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva.».

4.53

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Autorità, sentiti il Ministero delle comunicazioni e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, delibera il numero massimo delle licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale che possono essere rilasciate ai soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale.».

4.54

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Autorità, sentiti il Ministero delle comunicazioni e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, delibera il numero massimo delle licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale che possono essere rilasciate ai soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva.».

4.55

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Autorità, sentiti il Ministero delle comunicazioni e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, delibera il numero massimo delle licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale che possono essere rilasciate ai soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale.».

4.56

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Autorità, sentito il Ministero delle comunicazioni, delibera il numero massimo delle licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale che possono essere rilasciate ai soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva.».

4.57

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Autorità, sentito il Ministero delle comunicazioni, delibera il

numero massimo delle licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale che possono essere rilasciate ai soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale.».

4.58

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Autorità, sentito il Ministero delle comunicazioni, delibera il numero massimo delle licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale che possono essere rilasciate ai soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva.».

4.59

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Autorità, sentito il Ministero delle comunicazioni, delibera il numero massimo delle licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale che possono essere rilasciate ai soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale.».

4.60

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Autorità, sentito il Ministero delle comunicazioni, delibera il numero massimo delle licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale che possono essere rilasciate ai soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva.».

4.61

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Autorità, sentito il Ministero delle comunicazioni, delibera il numero massimo delle licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale che possono essere rilasciate ai soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale.».

4.62

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Autorità, sentito il Ministero delle comunicazioni, delibera il numero massimo delle licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale che possono essere rilasciate ai soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva.».

4.63

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge L’Autorità, sentito il Ministero delle comunicazioni, delibera il numero massimo delle licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale che possono essere rilasciate ai soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale.».

4.64

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Autorità, sentita l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, delibera il numero massimo delle licenze per la radiodiffusione

sonora in ambito nazionale che possono essere rilasciate ai soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva.».

4.65

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità, sentita l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, delibera il numero massimo delle licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale che possono essere rilasciate ai soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale.».

4.66

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità, sentita l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, delibera il numero massimo delle licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale che possono essere rilasciate ai soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva.».

4.67

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità, sentita l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, delibera il numero massimo delle licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale che possono essere rilasciate ai soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale.».

4.68

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità, sentita l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, delibera il numero massimo delle licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale che possono essere rilasciate ai soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva.».

4.69

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità, sentita l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, delibera il numero massimo delle licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale che possono essere rilasciate ai soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva.».

4.70

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità, sentita l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, delibera il numero massimo delle licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale che possono essere rilasciate ai soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale.».

4.71

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale non possono essere titolari di più di tre licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale.».

4.72

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale non possono essere titolari di più di due licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale.».

4.73

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale non possono essere titolari di più di una licenza per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale.».

4.74

BERGONZI

Al comma 2 dopo le parole: «i concessionari» aggiungere la parola: «privati».

4.75

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2 dopo la parola: «televisiva» inserire: «nazionale».

4.76

CASTELLI

Al comma 2, sopprimere la parola: «non».

4.77

CASTELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «non possono essere titolari di» con le seguenti: «richiedono all’Autorità».

4.78

CASTELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «non possono essere titolari di» con le seguenti: «richiedono all’Autorità, che si pronuncia entro dodici mesi dal ricevimento della domanda».

4.79

CASTELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «non possono essere titolari di» con le seguenti: «richiedono all’Autorità, che si pronuncia entro otto mesi dal ricevimento della domanda».

4.80

CASTELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «non possono essere titolari di» con le seguenti: «richiedono all’Autorità, che si pronuncia entro sei mesi dal ricevimento della domanda».

4.81

CASTELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «non possono essere titolari di» con le seguenti: «richiedono all’Autorità, che si pronuncia entro tre mesi dal ricevimento della domanda».

4.82

CASTELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «non possono essere titolari di» con le seguenti: «richiedono all’Autorità, che si pronuncia entro dodici mesi dal ricevimento della domanda, sentiti il Ministero delle comunicazioni e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato,».

4.83

CASTELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «non possono essere titolari di» con le seguenti: «richiedono all’Autorità, che si pronuncia entro otto mesi dal ricevimento della domanda, sentiti il Ministero delle comunicazioni e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato».

4.84

CASTELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «non possono essere titolari di» con le seguenti: «richiedono all’Autorità, che si pronuncia entro sei mesi dal ricevimento della domanda, sentiti il Ministero delle comunicazioni e l’Autorità garante delle concorrenza e del mercato».

4.85

CASTELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «non possono essere titolari di» con le seguenti: «richiedono all’Autorità, che si pronuncia entro tre mesi dal ricevimento della domanda, sentiti il Ministero delle comunicazioni e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato».

4.86

CASTELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «non possono essere titolari di» con le seguenti: «richiedono all’Autorità, che si pronuncia entro dodici mesi dal ricevimento della domanda, sentito il Ministero delle comunicazioni».

4.87

CASTELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «non possono essere titolari di» con le seguenti: «richiedono all’Autorità, che si pronuncia entro otto mesi dal ricevimento della domanda, sentito il Ministero delle comunicazioni».

4.88

CASTELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «non possono essere titolari di» con le seguenti: «richiedono all’Autorità, che si pronuncia entro sei mesi dal ricevimento della domanda, sentito il Ministero delle comunicazioni».

4.89

CASTELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «non possono essere titolari di» con le seguenti: «richiedono all’Autorità, che si pronuncia entro tre mesi dal ricevimento della domanda, sentito il Ministero delle comunicazioni».

4.90

CASTELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «non possono essere titolari di» con le seguenti: «richiedono all’Autorità, che si pronuncia entro dodici mesi dal ricevimento della domanda, sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato,».

4.91

CASTELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «non possono essere titolari di» con le seguenti: «richiedono all’Autorità, che si pronuncia entro otto mesi dal ricevimento della domanda, sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato,».

4.92

CASTELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «non possono essere titolari di» con le seguenti: «richiedono all’Autorità, che si pronuncia entro sei mesi dal ricevimento della domanda, sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato,».

4.93

CASTELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «non possono essere titolari di» con le seguenti: «richiedono all’Autorità, che si pronuncia entro tre mesi dal ricevimento della domanda, sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato,».

4.94

CASTELLI

Al comma 2, dopo la parola: «nazionale» aggiungere le parole: «fino alla data in cui le trasmissioni radiofoniche e televisive su frequenze terrestri saranno irradiate esclusivamente in tecnica digitale. A partire da quella data l’Autorità, sentiti il Ministero delle comunicazioni e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, può rilasciare licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale anche ai titolari di concessione o autorizzazione per la trasmissione televisiva in tecnica digitale che ne facciano richiesta».

4.95

CASTELLI

Al comma 2, dopo la parola: «nazionale» aggiungere le parole: «fino alla data in cui le trasmissioni televisive su frequenze terrestri saranno irradiate esclusivamente in tecnica digitale. A partire da quella data l'Autorità, sentiti il Ministero delle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, può rilasciare licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale anche ai titolari di concessione o autorizzazione per la trasmissione televisiva in tecnica digitale che ne facciano richiesta».

4.96

CASTELLI

Al comma 2, dopo la parola: «nazionale» aggiungere le parole: «fino alla data in cui le trasmissioni televisive su frequenze terrestri saranno irradiate esclusivamente in tecnica digitale. A partire da quella data l'Autorità, sentito il Ministero delle comunicazioni, può rilasciare licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale anche ai titolari di concessione o autorizzazione per la trasmissione televisiva in tecnica digitale che ne facciano richiesta».

4.97

CASTELLI

Al comma 2, dopo la parola: «nazionale» aggiungere le parole: «fino alla data in cui le trasmissioni radiofoniche e televisive su frequenze terrestri saranno irradiate esclusivamente in tecnica digitale. A partire da quella data l'Autorità, sentito il Ministero delle comunicazioni, può rilasciare licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale anche ai titolari di concessione o autorizzazione per la trasmissione televisiva in tecnica digitale che ne facciano richiesta».

4.98

CASTELLI

Al comma 2, dopo la parola: «nazionale» aggiungere le parole: «fino alla data in cui le trasmissioni televisive su frequenze terrestri saranno irradiate esclusivamente in tecnica digitale. A partire da quella data l'Autorità, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, può rila-

sciare licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale anche ai titolari di concessione o autorizzazione per la trasmissione televisiva in tecnica digitale che ne facciano richiesta».

4.99

CASTELLI

Al comma 2, dopo la parola: «nazionale» aggiungere le parole: «fino alla data in cui le trasmissioni radiofoniche e televisive su frequenze terrestri saranno irradiate esclusivamente in tecnica digitale. A partire da quella data l’Autorità, sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, può rilasciare licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale anche ai titolari di concessione o autorizzazione per la trasmissione televisiva in tecnica digitale che ne facciano richiesta».

4.100

CASTELLI

Al comma 2, dopo la parola: «nazionale» aggiungere le parole: «fino alla data in cui le trasmissioni televisive su frequenze terrestri saranno irradiate esclusivamente in tecnica digitale. A partire da quella data l’Autorità può rilasciare licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale anche ai titolari di concessione o autorizzazione per la trasmissione televisiva in tecnica digitale che ne facciano richiesta».

4.101

CASTELLI

Al comma 2, dopo la parola: «nazionale», aggiungere le parole: «fino alla data in cui le trasmissioni radiofoniche e televisive su frequenze terrestri saranno irradiate esclusivamente in tecnica digitale. A partire da quella data l’Autorità può rilasciare licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale anche ai titolari di concessione o autorizzazione per la trasmissione televisiva in tecnica digitale che ne facciano richiesta».

4.102

CASTELLI

Al comma 2, dopo la parola: «nazionale», aggiungere le parole: «fino alla data in cui le trasmissioni televisive su frequenze terrestri saranno irradiate esclusivamente in tecnica digitale».

4.103

CASTELLI

Al comma 2, dopo la parola: «nazionale», aggiungere le parole: «fino al 31 dicembre 2008. A partire da quella data l'Autorità può rilasciare licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale anche ai titolari di concessione o autorizzazione per la trasmissione televisiva in tecnica digitale che ne facciano richiesta».

4.104

CASTELLI

Al comma 2, dopo la parola: «nazionale», aggiungere le parole: «fino al 31 dicembre 2006. A partire da quella data l'Autorità può rilasciare licenze per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale anche ai titolari di concessione o autorizzazione per la trasmissione televisiva in tecnica digitale che ne facciano richiesta».

4.105

CASTELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'Autorità rilascia la licenza di cui al comma 1 alle società di capitali costituite in Italia o in altri Stati dell'Unione europea che abbiano un capitale sociale di almeno trecento milioni di lire ed impieghino almeno trenta unità lavorative. Con regolamento da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità, sentito il Ministero delle comunicazioni, stabilisce i requisiti tecnici ed organizzativi necessari e gli obblighi di programmazione delle emittenti radiofoniche in ambito nazionale.».

4.106

CASTELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'Autorità rilascia la licenza di cui al comma 1 alle società di capitali costituite in Italia o in altri Stati dell'Unione europea che abbiano un capitale sociale di almeno trecento milioni di lire ed impieghino almeno trenta unità lavorative. Con regolamento da emanarsi entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità, sentito il Ministero delle comunicazioni, stabilisce i requisiti tecnici ed organizzativi necessari e gli obblighi di programmazione delle emittenti radiofoniche in ambito nazionale.».

4.107

CASTELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'Autorità rilascia la licenza di cui al comma 1 alle società di capitali costituite in Italia o in altri Stati dell'Unione europea che abbiano un capitale sociale di almeno trecento milioni di lire ed impieghino almeno trenta unità lavorative. Con regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità, sentito il Ministero delle comunicazioni, stabilisce i requisiti tecnici ed organizzativi necessari e gli obblighi di programmazione delle emittenti radiofoniche in ambito nazionale.».

4.108

CASTELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'Autorità rilascia la licenza di cui al comma 1 alle società di capitali costituite in Italia o in altri Stati dell'Unione europea che abbiano un capitale sociale di almeno trecento milioni di lire ed impieghino almeno trenta unità lavorative. Con regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità, sentito il Ministero delle comunicazioni, stabilisce i requisiti tecnici ed organizzativi necessari e gli obblighi di programmazione delle emittenti radiofoniche in ambito nazionale.».

4.109

CASTELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'Autorità rilascia la licenza di cui al comma 1 alle società di capitali costituite in Italia o in altri Stati dell'Unione europea che abbiano un capitale sociale di almeno trecento milioni di lire ed impieghino almeno trenta unità lavorative. Con regolamento da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità, stabilisce i requisiti tecnici ed organizzativi necessari e gli obblighi di programmazione delle emittenti radiofoniche in ambito nazionale.».

4.110

CASTELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'Autorità rilascia la licenza di cui al comma 1 alle società di capitali costituite in Italia o in altri Stati dell'Unione europea che abbiano un capitale sociale di almeno trecento milioni di lire ed impieghino almeno trenta unità lavorative. Con regolamento da emanarsi entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità stabilisce i requisiti tecnici ed organizzativi necessari e gli obblighi di programmazione delle emittenti radiofoniche in ambito nazionale.».

4.111

CASTELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'Autorità rilascia la licenza di cui al comma 1 alle società di capitali costituite in Italia o in altri Stati dell'Unione europea che abbiano un capitale sociale di almeno trecento milioni di lire ed impieghino almeno trenta unità lavorative. Con regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità stabilisce i requisiti tecnici ed organizzativi necessari e gli obblighi di programmazione delle emittenti radiofoniche in ambito nazionale.».

4.112

CASTELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L’Autorità rilascia la licenza di cui al comma 1 alle società di capitali costituite in Italia o in altri Stati dell’Unione europea che abbiano un capitale sociale di almeno trecento milioni di lire ed impieghino almeno trenta unità lavorative. Con regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Autorità stabilisce i requisiti tecnici ed organizzativi necessari e gli obblighi di programmazione delle emittenti radiofoniche in ambito nazionale.».

4.113

CASTELLI

Al comma 3, sopprimere le parole: «o cooperative».

4.114

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da «o cooperative», fino a: «previdenziale», con le seguenti: «che abbiano i requisiti individuati dall’Autorità con proprio regolamento, da emanarsi d’intesa con il Ministero delle comunicazioni entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel predetto regolamento sono inoltre specificati gli obblighi che i soggetti titolari della licenza devono rispettare con specifico riferimento alla consistenza del capitale sociale, al personale ed alla programmazione.».

4.115

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da «o cooperative», fino a: «previdenziale», con le seguenti: «che abbiano i requisiti individuati dall’Autorità con proprio regolamento, da emanarsi d’intesa con il Ministero delle comunicazioni entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel predetto regolamento sono inoltre specificati gli obblighi che i soggetti titolari della licenza devono rispettare

con specifico riferimento alla consistenza del capitale sociale, al personale ed alla programmazione.».

4.116

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da «o cooperative», fino a: «previdenziale», con le seguenti: «che abbiano i requisiti individuati dall’Autorità con proprio regolamento, da emanarsi d’intesa con il Ministero delle comunicazioni entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel predetto regolamento sono inoltre specificati gli obblighi che i soggetti titolari della licenza devono rispettare con specifico riferimento alla consistenza del capitale sociale, al personale ed alla programmazione.».

4.117

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da «o cooperative», fino a: «previdenziale», con le seguenti: «che abbiano i requisiti individuati dall’Autorità con proprio regolamento, da emanarsi d’intesa con il Ministero delle comunicazioni entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel predetto regolamento sono inoltre specificati gli obblighi che i soggetti titolari della licenza devono rispettare con specifico riferimento alla consistenza del capitale sociale, al personale ed alla programmazione.».

4.118

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da «o cooperative», fino a: «previdenziale», con le seguenti: «che abbiano i requisiti individuati dall’Autorità con proprio regolamento, da emanarsi d’intesa con il Ministero delle comunicazioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel predetto regolamento sono inoltre specificati gli obblighi che i soggetti titolari della licenza devono rispettare con specifico riferimento alla consistenza del capitale sociale, al personale ed alla programmazione.».

4.119

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da «o cooperative», fino a: «previdenziale», con le seguenti: «che abbiano i requisiti individuati dall'Autorità con proprio regolamento, da emanarsi d'intesa con il Ministero delle comunicazioni entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel predetto regolamento sono inoltre specificati gli obblighi che i soggetti titolari della licenza devono rispettare con specifico riferimento alla consistenza del capitale sociale, al personale ed alla programmazione.».

4.120

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da «o cooperative», fino a «previdenziale» con le seguenti: «che abbiano i requisiti individuati dall'Autorità con proprio regolamento, da emanarsi d'intesa con il Ministero delle comunicazioni entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

4.121

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «o cooperative» fino a: «previdenziale» con le seguenti: «che abbiano i requisiti individuati dall'Autorità con proprio regolamento, da emanarsi d'intesa con il Ministero delle comunicazioni entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

4.122

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «o cooperative» fino a: «previdenziale» con le seguenti: «che abbiano i requisiti individuati dall'Autorità con proprio regolamento, da emanarsi d'intesa con il Ministero delle comunicazioni entro dodici mesi dalla di entrata in vigore della presente legge.».

4.123

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «o cooperative» fino a: «previdenziale» con le seguenti: «che abbiano i requisiti individuati dall’Autorità con proprio regolamento, da emanarsi d’intesa con il Ministero delle comunicazioni entro nove mesi dalla di entrata in vigore della presente legge.».

4.124

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «o cooperative» fino a: «previdenziale» con le seguenti: «che abbiano i requisiti individuati dall’Autorità con proprio regolamento, da emanarsi d’intesa con il Ministero delle comunicazioni entro sei mesi dalla di entrata in vigore della presente legge.».

4.125

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «o cooperative» fino a: «previdenziale» con le seguenti: «che abbiano i requisiti individuati dall’Autorità con proprio regolamento, da emanarsi d’intesa con il Ministero delle comunicazioni.».

4.126

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «o cooperative» fino a: «previdenziale» con le seguenti: «che abbiano i requisiti individuati dall’Autorità con proprio regolamento.».

4.127

CASTELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «patrimonio netto» con le seguenti: «capitale sociale».

4.127-bis

IL GOVERNO

Al comma 3, sostituire la parola: «trecento» con la seguente: «cinquecento».

4.128

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, sopprimere le parole: «che impieghino non meno di dieci dipendenti o soci lavoratori».

4.129

CASTELLI

Al comma 3, sostituire la parola: «impieghino» con la seguente: «occupino».

4.130

CASTELLI

Al comma 3, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «trentacinque».

4.131

CASTELLI

Al comma 3, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «trenta».

4.132

CASTELLI

Al comma 3, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «venticinque».

4.133

CASTELLI

Al comma 3, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «venti».

4.134

CASTELLI

Al comma 3, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «quindici».

4.135

BERGONZI

Al comma 3, sostituire le parole: «dieci dipendenti» con le seguenti: «sette dipendenti».

4.136

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, sostituire le parole: «di dieci» con le seguenti: «di cinque».

4.137

CASTELLI

Al comma 3, sostituire la parola: «dipendenti» con la seguente: «lavoratori».

4.138

CASTELLI

Al comma 3, sostituire la parola: «dipendenti» con le seguenti: «unità lavorative».

4.139

CASTELLI

Al comma 3, sopprimere le parole: «o soci lavoratori».

4.140

CASTELLI

Al comma 3, sopprimere le parole: «in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale».

4.141

CASTELLI

Al comma 3, sostituire il secondo periodo, dalle parole: «Il Regolamento», fino alla parola: «informativo», con il seguente: «Con regolamento adottato dall'Autorità, sentito il Ministero delle comunicazioni, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli obblighi ai quali devono confermarsi le emittenti radiofoniche in ambito nazionale per quel che concerne l'assetto societario, la struttura organizzativa ed i contenuti della programmazione.».

4.142

CASTELLI

Al comma 3, sostituire il secondo periodo, dalle parole: «Il Regolamento» fino alla parola: «informativo» con il seguente: «Con regolamento adottato dall'Autorità, sentito il Ministero delle comunicazioni, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli obblighi ai quali devono conformarsi le emittenti radiofoniche

in ambito nazionale per quel che concerne l'assetto societario, la struttura organizzativa ed i contenuti della programmazione.».

4.143

CASTELLI

Al comma 3, sostituire il secondo periodo, dalle parole: «Il Regolamento» fino alla parola: «informativo» con il seguente: «Con regolamento adottato dall'Autorità, sentito il Ministero delle comunicazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli obblighi ai quali devono conformarsi le emittenti radiofoniche in ambito nazionale per quel che concerne l'assetto societario, la struttura organizzativa ed i contenuti della programmazione.».

4.144

CASTELLI

Al comma 3, sostituire il secondo periodo, dalle parole: «Il Regolamento» fino alla parola: «informativo» con il seguente: «Con regolamento adottato dall'Autorità, sentito il Ministero delle comunicazioni, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli obblighi ai quali devono conformarsi le emittenti radiofoniche in ambito nazionale per quel che concerne l'assetto societario, la struttura organizzativa ed i contenuti della programmazione.».

4.145

CASTELLI

Al comma 3, sostituire il secondo periodo, dalle parole: «Il Regolamento» fino alla parola: «informativo» con il seguente: «Con regolamento adottato dall'Autorità, sentito il Ministero delle comunicazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli obblighi ai quali devono conformarsi le emittenti radiofoniche in ambito nazionale per quel che concerne l'assetto societario, la struttura organizzativa ed i contenuti della programmazione.».

4.146

CASTELLI

Al comma 3, sostituire il secondo periodo, dalle parole: «Il Regolamento» fino alla parola: «informativo» con il seguente: «Con regolamento adottato dall’Autorità, sentito il Ministero delle comunicazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli obblighi ai quali devono conformarsi le emittenti radiofoniche in ambito nazionale per quel che concerne l’assetto societario, la struttura organizzativa ed i contenuti della programmazione.».

4.147

CASTELLI

Al comma 3, sostituire il secondo periodo, dalle parole: «Il Regolamento» fino alla parola: «informativo» con il seguente: «Con regolamento adottato dall’Autorità entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli obblighi ai quali devono conformarsi le emittenti radiofoniche in ambito nazionale per quel che concerne l’assetto societario, la struttura organizzativa ed i contenuti della programmazione.».

4.148

CASTELLI

Al comma 3, sostituire il secondo periodo, dalle parole: «Il Regolamento» fino alla parola: «informativo» con il seguente: «Con regolamento adottato dall’Autorità entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli obblighi ai quali devono conformarsi le emittenti radiofoniche in ambito nazionale per quel che concerne l’assetto societario, la struttura organizzativa ed i contenuti della programmazione.».

4.149

CASTELLI

Al comma 3, sostituire il secondo periodo, dalle parole: «Il Regolamento» fino alla parola: «informativo» con il seguente: «Con regolamento adottato dall’Autorità entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli obblighi ai quali devono con-

formarsi le emittenti radiofoniche in ambito nazionale per quel che concerne l'assetto societario, la struttura organizzativa ed i contenuti della programmazione.».

4.150

CASTELLI

Al comma 3, sostituire il secondo periodo, dalle parole: «Il Regolamento» fino alla parola: «informativo» con il seguente: «Con regolamento adottato dall'Autorità entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli obblighi ai quali devono conformarsi le emittenti radiofoniche in ambito nazionale per quel che concerne l'assetto societario, la struttura organizzativa ed i contenuti della programmazione.».

4.151

CASTELLI

Al comma 3, sostituire il secondo periodo, dalle parole: «Il Regolamento» fino alla parola: «informativo» con il seguente: «Con regolamento adottato dall'Autorità entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli obblighi ai quali devono conformarsi le emittenti radiofoniche in ambito nazionale per quel che concerne l'assetto societario, la struttura organizzativa ed i contenuti della programmazione.».

4.152

CASTELLI

Al comma 3, sostituire il secondo periodo, dalle parole: «Il Regolamento» fino alla parola: «informativo» con il seguente: «Con regolamento adottato dall'Autorità entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli obblighi ai quali devono conformarsi le emittenti radiofoniche in ambito nazionale per quel che concerne l'assetto societario, la struttura organizzativa ed i contenuti della programmazione.».

4.153

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «Il Regolamento previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249 determina» con le seguenti: «Con regolamento da emanarsi entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità definisce, sentito il Ministero delle Comunicazioni,».

4.154

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «Il Regolamento previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249 determina» con le seguenti: «Con regolamento da emanarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità definisce, sentito il Ministero delle Comunicazioni,».

4.155

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «Il Regolamento previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249 determina» con le seguenti: «Con regolamento da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità definisce, sentito il Ministero delle comunicazioni,».

4.156

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «Il Regolamento previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249 determina» con le seguenti: «Con regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità definisce, sentito il Ministero delle comunicazioni,».

4.157

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «Il Regolamento previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249 determina» con le seguenti: «Con regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità definisce, sentito il Ministero delle comunicazioni,».

4.158

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «Il Regolamento previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249 determina» con le seguenti: «Con regolamento da emanarsi entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità definisce».

4.159

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «Il Regolamento previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249 determina» con le seguenti: «Con regolamento da emanarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità definisce».

4.160

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «Il Regolamento previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249 determina» con le seguenti: «Con regolamento da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità definisce».

4.161

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «Il Regolamento previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, determina» con le seguenti: «Con regolamento da emanarsi entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità definisce».

4.162

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «Il Regolamento previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, determina» con le seguenti: «Con regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità definisce».

4.163

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «Il Regolamento previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, determina» con le seguenti: «Con regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità definisce».

4.164

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «gli impegni assunti dall'emittente».

4.165

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «gli impegni assunti dall'emittente» con le seguenti: «gli obblighi ai quali deve attenersi l'emittente con riguardo all'assetto societario».

4.166

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «gli impegni assunti dall'emittente» con le seguenti: «gli obblighi ai quali deve attenersi l'emittente con riguardo alla struttura societaria ed organizzativa».

4.167

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «il numero minimo di ore di trasmissione giornaliera».

4.168

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «il numero minimo di ore di trasmissione giornaliera» con le seguenti: «i tempi ed i contenuti della programmazione».

4.169

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «gli obblighi di trasmettere notiziari e altre produzioni di contenuto informativo».

4.170

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «gli obblighi di trasmettere notiziari e altre produzioni di contenuto informativo» con le seguenti: «la quantità minima di tempo da destinare quotidianamente all'informazione».

4.171

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «gli obblighi di trasmettere notiziari e altre produzioni di contenuto informativo» con le seguenti: «il numero minimo di programmi informativi da trasmettere quotidianamente».

4.172

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «gli obblighi di trasmettere notiziari e altre produzioni di contenuto informativo» con le seguenti: «la quota minima di programmazione da destinare alla comunicazione politica ed all'informazione».

4.173

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «gli obblighi di trasmettere notiziari e altre produzioni di contenuto informativo» con le seguenti: «la quota minima di programmazione da destinare alla comunicazione politica».

4.174

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «gli obblighi di trasmettere notiziari e altre produzioni di contenuto informativo» con le seguenti: «la quota di programmazione giornaliera da destinare alla comunicazione politica ed all'informazione».

4.175

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «gli obblighi di trasmettere notiziari e altre produzioni di contenuto informativo» con le

seguenti: «la quota minima di programmazione da destinare all'informazione politica».

4.176

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «gli obblighi di trasmettere notiziari e altre produzioni di contenuto informativo» *con le seguenti*: «la quota minima di programmazione da destinare all'informazione ed alla comunicazione politica».

4.177

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «gli obblighi di trasmettere notiziari e altre produzioni di contenuto informativo» *con le seguenti*: «i criteri ai quali attenersi nella trasmissione di informazione».

4.178

CASTELLI

Sopprimere il comma 4.

4.179

CASTELLI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità, sentito il parere del Ministro della giustizia, emana un regolamento nel quale specifica i requisiti necessari di cui devono essere in possesso il rappresentante legale e gli amministratori delle società che richiedono la licenza per la trasmissione radiofonica in ambito nazionale.».

4.180

CASTELLI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Autorità, sentito il parere del Ministro della giustizia, emana un regolamento nel quale specifica i requisiti necessari di cui devono essere in possesso il rappresentante legale e gli amministratori delle società titolari della licenza per la trasmissione radiofonica in ambito nazionale.».

4.181

CASTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Autorità, sentito il parere del Ministro della Giustizia, emana un regolamento nel quale specifica i requisiti necessari di cui devono essere in possesso il rappresentante legale e gli amministratori delle società che richiedono la licenza per la trasmissione radiofonica in ambito nazionale.».

4.182

CASTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Autorità, sentito il parere del Ministro della Giustizia, emana un regolamento nel quale specifica i requisiti necessari di cui devono essere in possesso il rappresentante legale e gli amministratori delle società titolari della licenza per la trasmissione radiofonica in ambito nazionale.».

4.183

CASTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Autorità, sentito il parere del Ministro della Giustizia, emana un regolamento nel quale specifica i requisiti necessari di cui devono essere

in possesso il rappresentante legale e gli amministratori delle società che richiedono la licenza per la trasmissione radiofonica in ambito nazionale.».

4.184

CASTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Autorità, sentito il parere del Ministro della Giustizia, emana un regolamento nel quale specifica i requisiti necessari di cui devono essere in possesso il rappresentante legale e gli amministratori delle società titolari della licenza per la trasmissione radiofonica in ambito nazionale.».

4.185

CASTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Autorità, sentito il parere del Ministro della Giustizia, emana un regolamento nel quale specifica i requisiti necessari di cui devono essere in possesso il rappresentante legale e gli amministratori delle società che richiedono la licenza per la trasmissione radiofonica in ambito nazionale.».

4.186

CASTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Autorità, sentito il parere del Ministro della Giustizia, emana un regolamento nel quale specifica i requisiti necessari di cui devono essere in possesso il rappresentante legale e gli amministratori delle società titolari della licenza per la trasmissione radiofonica in ambito nazionale.».

4.187

CASTELLI

Al comma 4, sostituire la parola: «irrevocabile», con la seguente: «definitiva».

4.188

CASTELLI

Al comma 4, sostituire le parole: «sei mesi», con le seguenti: «diciotto mesi».

4.189

CASTELLI

Al comma 4, sostituire le parole: «sei mesi», con le seguenti: «dodici mesi».

4.190

CASTELLI

Al comma 4, sopprimere le parole: «o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale».

4.191

CASTELLI

Al comma 4, sostituire le parole: «o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale», con le seguenti: «o a misure di sicurezza per reati di particolare gravità».

4.192

CASTELLI

Al comma 4, sostituire le parole: «o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale», con le seguenti: «o a mi-

sure di sicurezza per reati per i quali sia prevista una pena detentiva massima superiore ai due anni».

4.193

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Nel caso le fattispecie del comma 4 insorgano dopo il rilascio di concessioni, licenze autorizzazioni, le concessioni, autorizzazioni o licenze sono revocate».

4.194

CASTELLI

Sopprimere il comma 5.

4.194-bis

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 5.

4.195

CASTELLI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le imprese radiofoniche operanti ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122 possono costituire imprese comune finalizzate al raggiungimento dei requisiti necessari per il rilascio della licenza alla trasmissione radiofonica in ambito nazionale, sulla base di un apposito regolamento emanato dall'Autorità entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

4.196

CASTELLI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le imprese radiofoniche operanti ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122 possono costituire imprese comune finalizzate al raggiungimento dei requisiti necessari per il rilascio della licenza alla trasmissione radiofonica in ambito nazionale, sulla base di un apposito regolamento emanato dall’Autorità entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

4.197

CASTELLI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le imprese radiofoniche operanti ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122 possono costituire imprese comune finalizzate al raggiungimento dei requisiti necessari per il rilascio della licenza alla trasmissione radiofonica in ambito nazionale, sulla base di un apposito regolamento emanato dall’Autorità entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

4.198

CASTELLI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le imprese radiofoniche operanti ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122 possono costituire imprese comune finalizzate al raggiungimento dei requisiti necessari per il rilascio della licenza alla trasmissione radiofonica in ambito nazionale, sulla base di un apposito regolamento emanato dall’Autorità entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

4.199

CASTELLI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le imprese radiofoniche operanti ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122 possono costituire imprese comune finalizzate al raggiungimento dei requisiti necessari per il rilascio della licenza alla trasmissione radiofonica in ambito nazionale, sulla base di un apposito regolamento emanato dall’Autorità entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

4.200

CASTELLI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le imprese radiofoniche operanti ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122 possono costituire imprese comune finalizzate al raggiungimento dei requisiti necessari per il rilascio della licenza alla trasmissione radiofonica in ambito nazionale, sulla base di un apposito regolamento emanato dall’Autorità, sentito il Ministero delle comunicazioni, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

4.201

CASTELLI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le imprese radiofoniche operanti ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122 possono costituire imprese comune finalizzate al raggiungimento dei requisiti necessari per il rilascio della licenza alla trasmissione radiofonica in ambito nazionale, sulla base di un apposito regolamento emanato dall’Autorità, sentito il Ministero delle comunicazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

4.202

CASTELLI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le imprese radiofoniche operanti ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122 possono costituire imprese comune finalizzate al raggiungimento dei requisiti necessari per il rilascio della licenza alla trasmissione radiofonica in ambito nazionale, sulla base di un apposito regolamento emanato dall’Autorità, sentito il Ministero delle comunicazioni, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

4.203

CASTELLI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le imprese radiofoniche operanti ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122 possono costituire imprese comune finalizzate al raggiungimento dei requisiti necessari per il rilascio della licenza alla trasmissione radiofonica in ambito nazionale, sulla base di un apposito regolamento emanato dall’Autorità, sentito il Ministero delle comunicazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

4.204

CASTELLI

Al comma 5, sopprimere le parole: «o cooperative».

4.205

CASTELLI

Sopprimere il comma 6.

4.206

CASTELLI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'Autorità stabilisce, per ciascuna emittente radiofonica operante in ambito nazionale, gli obblighi riguardanti l'omogeneità delle trasmissioni su tutto il territorio servito ed autorizza eventuali deroghe.».

4.207

CASTELLI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'Autorità vigila sul rispetto da parte delle emittenti radiofoniche operanti in ambito nazionale dell'obbligo di trasmettere gli stessi programmi su tutto il territorio servito ed autorizza eventuali deroghe.».

4.208

CASTELLI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le emittenti radiofoniche operanti in ambito nazionale richiedono all'Autorità l'autorizzazione a trasmettere specifici programmi a diffusione locale».

4.209

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, dopo le parole: «su tutto il territorio servito», sopprimere dalle parole: «fatte salve le» fino alla fine del comma.

4.210

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 6, dopo le parole: «su tutto il territorio servito», sopprimere dalle parole: «fatte salve le» fino alla fine del comma.

4.211

CASTELLI

Al comma 6, dopo le parole: «su tutto il territorio servito», sopprimere dalle parole: «fatte salve le» fino alla fine del comma.

4.212

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Al comma 6, dopo le parole: «su tutto il territorio servito», sopprimere dalle parole: «fatte salve le» fino alla fine del comma.

4.213

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Al comma 6, sostituire la parola: «territoriale», con la seguente: «regionale».

4.214

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 6, sostituire la parola: «territoriale», con la seguente: «regionale».

4.215

CASTELLI

Al comma 6, sostituire la parola: «territoriale», con la seguente: «regionale».

4.216

CASTELLI

Al comma 6, aggiungere il seguente periodo: «In ogni caso tali trasmissioni possono avere una durata complessiva non superiore a due ore giornaliere».

4.217

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Al comma 6, aggiungere il seguente periodo: «In ogni caso tali trasmissioni possono avere una durata complessiva non superiore a due ore giornaliere».

4.218

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 6, aggiungere il seguente periodo: «In ogni caso tali trasmissioni possono avere durata complessiva non superiore a due ore giornaliere».

Art. 5.**5.1**

CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo.

5.1-bis

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5. - (Emittenza locale). – 1. La licenza per la radiodiffusione consente l'esercizio di:

- a) emittenti radiotelevisive locali aventi scopi commerciali;
- b) emittenti radiotelevisive locali con obblighi di informazione. Le concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri

in ambito locale di cui al decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito con modificazioni dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, sono adeguate a quanto previsto dal presente comma.

2. Alle licenze per la radiodiffusione televisiva in ambito locale si applicano le disposizioni previste dal decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito con modificazioni dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, e dal regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri, approvato dall'Autorità con delibera n. 78/98 del 1 dicembre 1998, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1998, in quanto compatibili con la presente legge.

3. Un medesimo soggetto non può ottenere più di una licenza radiofonica per bacino in ambito locale. Per bacino radiofonico in ambito locale si intende quello coincidente, di norma, con la provincia. Lo stesso soggetto può ottenere licenze in più bacini provinciali fino ad un massimo di quindici province purché esse siano limitrofe e comprese al massimo nell'ambito di quattro regioni. La popolazione complessivamente servita da un medesimo soggetto con le licenze di cui al presente comma non può superare i dodici milioni di abitanti. In sede di prima attuazione, un medesimo soggetto che alla data di entrata in vigore della presente legge sia titolare di più emittenti radiofoniche nell'ambito dello stesso bacino, può ottenere due concessioni nel medesimo bacino. Nello stesso ambito locale un soggetto può essere titolare di una licenza radiofonica e di una licenza televisiva.

4. Un soggetto che sia titolare in ambito nazionale di licenza per la radiodiffusione sonora o di concessione televisiva non può essere titolare di licenza o di autorizzazione per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale.

5. Ai fini del presente articolo e dell'articolo 4, alla titolarità di concessione, licenza o autorizzazione è equiparato il controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

6. La licenza radiofonica locale può essere rilasciata a società di persone, di capitali o cooperative costituite in Italia o in altri Stati appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo. Tali società devono comprovare l'esistenza di un rapporto continuativo di lavoro in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale con almeno due lavoratori. Per lavoratori si intendono anche gli amministratori, i dipendenti o i soci delle cooperative, delle società in nome collettivo o in accomandita semplice che prestano attività lavorativa nell'impresa.

7. La licenza radiofonica per le emittenti di cui al comma 1, lettera b), può essere rilasciata ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dal comma 6 che si impegnino, all'atto di presentazione della domanda, a trasmettere nella fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le 20.00, per almeno cinque giorni alla settimana o in alternativa per 120 giorni a semestre, programmi di informazione per non meno di centoventi minuti al giorno. Tali programmi devono essere autoprodotti, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, comprendere radiogiornali e riguar-

dare temi e argomenti di interesse locale per almeno la metà dei tempi di trasmissione suindicati.

8. Le licenze disciplinate dal presente articolo non possono essere rilasciate alle società richiedenti nel caso in cui le persone fisiche che, in base alle norme del codice civile, possono operare con potere di amministratore o di rappresentante legale abbiano riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.

9. I requisiti previsti dal presente articolo possono essere realizzati anche attraverso fusioni o incorporazioni in società di capitali o società di persone di imprese legittimamente operanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. I requisiti previsti per il rilascio delle licenze radiofoniche devono essere posseduti al momento di inoltro della domanda e permanere per tutta la durata della stessa. In sede di prima attuazione i richiedenti potranno completare l'adeguamento della natura giuridica rivestita fino al momento di rilascio della licenza.

11. I concessionari televisivi nazionali non possono, direttamente o indirettamente, fornire produzioni a titolari di licenza o di autorizzazione in ambito locale, ad eccezione delle autoproduzioni audiovisive. L'Autorità può consentire deroghe al divieto di cui al presente comma per un periodo transitorio al fine di favorire lo sviluppo del sistema radiotelevisivo locale.

5.2

CASTELLI

Al comma 1, sostituire la parola: «licenza» con la parola: «concessione».

5.3

CASTELLI

Al comma 1, sostituire la parola: «licenza» con la parola: «autorizzazione».

5.4

CASTELLI

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «scopi» aggiungere la parola: «esclusivamente».

5.5

CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis). emittenti che trasmettono prevalentemente programmi di televendita o radiovendita;

b-ter). emittente radiotelevisiva locale per la diffusione di canali tematici così come definiti dalla delibera 16 marzo 1999 n. 9 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni articolo 1 lettera c)».

5.6

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis). emittenti che trasmettono prevalentemente programmi di televendita o radiovendita».

5.7

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis). emittenti che trasmettono prevalentemente programmi di televendita o radiovendita».

5.8

FALOMI, ROGNONI, BESSO CORDERO, VEDOVATO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis). emittenti che trasmettono esclusivamente programmi di televendita o radiovendita».

5.9

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis). emittenti che trasmettono prevalentemente programmi di televendita o radiovendita».

5.10

DIANA Lino

Al comma 1, inserire la seguente lettera:

«b-bis). emittente radiotelevisiva locale per la diffusione Canali tematici così come definiti dalla delibera 16 marzo 1999 n. 9/99 dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni articolo 1 lettera c)».

5.11

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«b-bis). emittente radiotelevisiva locale per la diffusione Canali tematici così come definiti dalla delibera 16 marzo 1999 n. 9/99 dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni articolo 1 lettera c)».

5.12

CASTELLI

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«b-bis). emittenti radiotelevisive locali che si impegnano a dedicare almeno il 70 per cento della programmazione monotematica a temi di chiara utilità sociale, quali salute, sanità e servizi sociali».

5.13

CASTELLI

Alla fine del comma 1, inserire la seguente lettera:

«b-bis). i canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite con programmazione di informazione meramente dedicata alle realtà locali».

5.14

CASTELLI, PERUZZOTTI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. La licenza televisiva in ambito locale consente di irradiare il segnale in regioni limitrofe. La popolazione complessivamente servita non deve superare i 15 milioni di abitanti».

5.15

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. La licenza televisiva in ambito locale consente di irradiare il segnale in regioni limitrofe. La popolazione complessivamente servita non deve superare i 15 milioni di abitanti».

5.16

CASTELLI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. La licenza televisiva in ambito locale consente di irradiare il segnale in regioni limitrofe. La popolazione complessivamente servita non deve superare i 15 milioni di abitanti».

5.17

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, sopprimere le parole: «quattro regioni al Nord» e «e al Centro e al Sud».

5.18

CASTELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «quattro» e «cinque» con le parole: «sei» e «sei».

5.19

CASTELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «quattro» e «cinque» con le parole: «cinque» e «sei».

5.20

CASTELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «quattro regioni» con le parole: «sette regioni».

5.21

CASTELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «quattro regioni» con le seguenti: «sei regioni».

5.22

CASTELLI

Al comma 2, sostituire la parola: «quattro» con la parola: «cinque».

5.23

CASTELLI

Al comma 2, sopprimere le parole: «le regioni siano limitrofe e».

5.24

CASTELLI

Al comma 2, sopprimere la parola: «complessivamente».

5.25

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, sostituire la parola «15» con la parola: «20».

5.26

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Sopprimere il comma 3.

5.27

CASTELLI, PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 3.

5.28

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Sopprimere il comma 3.

5.29

CASTELLI

Sopprimere il comma 3.

5.30

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, sostituire le parole da: «alle emittenti» fino a: «si applicano gli» con le seguenti: «le emittenti televisive locali che irradiano i programmi in più di una regione, riservano ad opere europee la maggior parte del loro tempo di trasmissione, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi teletext e televendite e riservano alle opere europee realizzate da produttori indipendenti delle emittenti stesse il 10 per cento almeno del loro tempo di trasmissione, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite o il 10 per cento almeno del loro bilancio destinato alla programmazione, ai sensi degli».

5.31

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Al comma 3 sostituire le parole: «più di una regione» con le seguenti: «un'area che copre complessivamente non meno di 15 milioni di abitanti».

5.32

CASTELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «più di una regione» con le seguenti: «un'area che copre complessivamente non meno di 15 milioni di abitanti».

5.33

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, sostituire le parole: «più di una regione» con le seguenti: «un'area che copre complessivamente non meno di 15 milioni di abitanti».

5.34

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 3, sostituire le parole: «più di una regione» con le seguenti: «un'area che copre complessivamente non meno di 15 milioni di abitanti».

5.35

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Al comma 3, sostituire le parole: «più di una regione» con le seguenti: «un'area che copre complessivamente non meno di 12 milioni di abitanti».

5.36

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 3, sostituire le parole: «più di una regione» con le seguenti: «un'area che copre complessivamente non meno di 12 milioni di abitanti».

5.37

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, sostituire le parole: «più di una regione» con le seguenti: «un'area che copre complessivamente non meno di 12 milioni di abitanti».

5.38

CASTELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «più di una regione» con le seguenti: «un'area che copre complessivamente non meno di 12 milioni di abitanti».

5.39

CASTELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «una regione» con le seguenti: «sette regioni».

5.40

CASTELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «una regione» con le seguenti: «sei regioni».

5.41

CASTELLI

Al comma 3 sostituire le parole: «una regione» con le seguenti: «cinque regioni».

5.42

CASTELLI

Al comma 3 sostituire le parole: «una regione» con le seguenti: «quattro regioni».

5.43

CASTELLI

Al comma 3 sostituire le parole: «una regione» con le seguenti: «tre regioni».

5.44

CASTELLI

Al comma 3 sostituire le parole: «una regione» con le seguenti: «due regioni».

5.45

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis). I singoli canali tematici diffusi dalle emittenti radiotelevisive locali, così come definiti dalla delibera 16 marzo 1999 n. 9 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni articolo 1 lettera c), possono richiedere all'Autorità, una deroga all'applicazione di quanto previsto al precedente comma 3 del presente articolo ai sensi della delibera 16 marzo 1999 n. 9 articolo 5 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

5.46

DIANA Lino

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis). I singoli canali tematici diffusi dalle emittenti radiotelevisive locali, così come definiti dalla delibera 16 marzo 1999 n. 9 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni articolo 1 lettera c), possono richiedere all'Autorità, una deroga all'applicazione di quanto previsto al precedente comma 3 del presente articolo ai sensi della delibera 16 marzo 1999 n. 9 articolo 5 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

5.47

BALDINI, BORNACIN, BOSI

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La licenza radiofonica in ambito locale consente di irradiare il segnale in regioni limitrofe. La popolazione complessivamente servita con la licenza di cui al presente comma non può superare i 15 milioni di abitanti».

5.48

CASTELLI, PERUZZOTTI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La licenza radiofonica in ambito locale consente di irradiare il segnale in regioni limitrofe. La popolazione complessivamente servita con la licenza di cui al presente comma non può superare i 15 milioni di abitanti».

5.49

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La licenza radiofonica in ambito locale consente di irradiare il segnale in regioni limitrofe. La popolazione complessivamente servita con la licenza di cui al presente comma non può superare i 15 milioni di abitanti».

5.50

CASTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La licenza radiofonica in ambito locale consente di irradiare il segnale in regioni limitrofe. La popolazione complessivamente servita con la licenza di cui al presente comma non può superare i 15 milioni di abitanti».

5.51

CASTELLI

Al comma 4 sopprimere le seguenti parole: «esse siano limitrofe e».

5.52

CASTELLI

Al comma 4 sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «trentacinque».

5.53

CASTELLI

Al comma 4 sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «trentaquattro».

5.54

CASTELLI

Al comma 4 sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «trentatre».

5.55

CASTELLI

Al comma 4 sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «trentadue».

5.56

CASTELLI

Al comma 4 sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «trentuno».

5.57

CASTELLI

Al comma 4 sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «trenta».

5.58

CASTELLI

Al comma 4 sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «ventinove».

5.59

CASTELLI

Al comma 4 sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «ventotto».

5.60

CASTELLI

Al comma 4 sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «ventisette».

5.61

CASTELLI

Al comma 4 sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «ventisei».

5.62

CASTELLI

Al comma 4 sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «venticinque».

5.63

CASTELLI

Al comma 4 sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «ventiquattro».

5.64

CASTELLI

Al comma 4 sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «ventitre».

5.65

CASTELLI

Al comma 4 sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «ventidue».

5.66

CASTELLI

Al comma 4 sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «ventuno».

5.67

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4 sostituire la parola: «quindici» con: «venti».

5.68

CASTELLI

Al comma 4 sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «venti».

5.69

CASTELLI

Al comma 4 sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «diciannove».

5.70

CASTELLI

Al comma 4 sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «diciotto».

5.71

CASTELLI

Al comma 4 sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «diciassette».

5.72

CASTELLI

Al comma 4 sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «sedici».

5.73

CASTELLI

Al comma 4 sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «sette».

5.74

CASTELLI

Al comma 4 sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «sei».

5.75

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4 sostituire la parola: «quattro» con: «cinque».

5.76

CASTELLI

Al comma 4, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «cinque».

5.77

CASTELLI

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

5.78

CASTELLI

Al comma 4, sostituire le parole: «12 milioni» con le seguenti: «20 milioni».

5.79

CASTELLI

Al comma 4, sostituire le parole: «12 milioni» con le seguenti: «19 milioni».

5.80

CASTELLI

Al comma 4, sostituire le parole: «12 milioni» con le seguenti: «18 milioni».

5.81

CASTELLI

Al comma 4, sostituire le parole: «12 milioni» con le seguenti: «17 milioni».

5.82

CASTELLI

Al comma 4, sostituire le parole: «12 milioni» con le seguenti: «16 milioni».

5.83

CASTELLI

Al comma 4, sostituire le parole: «12 milioni» con le seguenti: «15 milioni».

5.84

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 4, sostituire il numero: «12» con: «15».

5.85

CASTELLI

Al comma 4, sostituire le parole: «12 milioni» con le seguenti: «14 milioni».

5.86

CASTELLI

Al comma 4, sostituire le parole: «12 milioni» con le seguenti: «13 milioni».

5.87

DI PIETRO

Al comma 4, in fine, inserire il seguente periodo: «Fino alla data di adozione delle trasmissioni televisive esclusivamente in tecnica numerica, e comunque per un periodo non superiore a sei anni, i soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, che sono stati esclusi dalle concessioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, possono proseguire l'esercizio degli impianti di radio-diffusione televisiva in ambito nazionale e dei connessi collegamenti di telecomunicazioni con gli obblighi e i diritti previsti per i concessionari».

5.88

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Ciascun soggetto può essere destinatario complessivamente di non più di tre licenze radiofoniche o televisive locali, a condizione che le stesse siano riferite al medesimo ambito territoriale».

5.89

CASTELLI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Ciascun soggetto può essere destinatario complessivamente di non più di tre licenze radiofoniche o televisive locali, a condizione che le stesse siano riferite al medesimo ambito territoriale».

5.90

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Ciascun soggetto può essere destinatario complessivamente di non più di tre licenze radiofoniche o televisive locali, a condizione che le stesse siano riferite al medesimo ambito territoriale».

5.91

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 5, sopprimere le parole da: «Ciascun soggetto» fino a: «a tale ambito».

5.92

CASTELLI

Al comma 5, sopprimere le parole: «non più di» e sostituire le parole: «radiotelevisive» con le seguenti: «radiofoniche e televisive»; sopprimere dalle parole: «a condizione che» fino alla fine del comma.

5.93

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 5, sopprimere le parole da: «a condizione» fino a: «a tale ambito».

5.94

CASTELLI

Al comma 5, primo periodo, sopprimere dalle parole: «a condizione che» fino alla fine del periodo.

5.95

CASTELLI

Al comma 5, primo e secondo periodo, sostituire la parola: «due» con la seguente: «quattro» e la parola: «una» con l'altra: «due».

5.96

CASTELLI

Al comma 5, primo e secondo periodo, sostituire la parola: «due» con la seguente: «tre» e la parola: «una» con l'altra: «due».

5.97

CASTELLI

Al comma 5, sostituire la parola: «radiotelevisive» con le seguenti: «radiofoniche e televisive».

5.98

CASTELLI

Al comma 5, dopo le parole: «radiotelevisive locali» aggiungere le seguenti: «riferite allo stesso mezzo». Sopprimere dalle parole: «a condizione che» fino alla fine del comma.

5.99

CASTELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e che le risorse radioelettriche lo consentano».

5.100

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e che le risorse radioelettriche lo consentano».

5.101

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Sopprimere il comma 6.

5.102

CASTELLI

Al comma 6, aggiungere il seguente periodo: «La diffusione di trasmissioni articolate in ambito territoriale da parte della concessionaria del servizio pubblico costituiscono una violazione delle norme previste dall'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249».

5.103

CASTELLI

Al comma 6, aggiungere il seguente periodo: «La diffusione di trasmissioni articolate in ambito territoriale della concessionaria del servizio pubblico sono vietate».

5.104

CASTELLI

Al comma 7, sopprimere le parole: «licenza o autorizzazione».

5.105

CASTELLI

Al comma 7, sopprimere la parola: «licenza».

5.106

CASTELLI

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. La licenza di cui al comma 1 può essere rilasciata, se televisiva, esclusivamente a società di capitali e cooperative e, se radiofonica, anche a società in nome collettivo e in accomandita semplice. In ogni caso le società debbono essere costituite in Italia o in altri Stati appartenenti all'Unione europea e comprovare il possesso dei seguenti requisiti:

a) l'esistenza di un rapporto continuativo di lavoro subordinato in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale per almeno quattro dipendenti o soci lavoratori se emittente televisiva ovvero

per almeno due dipendenti o soci lavoratori se emittente radiofonica. A tal fine si considerano dipendenti anche i lavoratori con contratto interinale;

b) il possesso di un patrimonio netto non inferiore a trecento milioni se emittente televisiva e ottanta milioni se emittente radiofonica; nel caso sia adottata la forma della società cooperativa tali limiti non possono essere inferiori, rispettivamente, a ottanta milioni e a venti milioni».

5.107

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. La licenza di cui al comma 1 può essere rilasciata, se televisiva, esclusivamente a società di capitali e cooperative e, se radiofonica, anche a società in nome collettivo e in accomandita semplice. In ogni caso le società debbono essere costituite in Italia o in altri Stati appartenenti all'Unione europea e comprovare il possesso dei seguenti requisiti:

a) l'esistenza di un rapporto continuativo di lavoro subordinato in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale per almeno quattro dipendenti o soci lavoratori se emittente televisiva ovvero per almeno due dipendenti o soci lavoratori se emittente radiofonica. A tal fine si considerano dipendenti anche i lavoratori con contratto interinale;

b) il possesso di un patrimonio netto non inferiore a trecento milioni se emittente televisiva e ottanta milioni se emittente radiofonica; nel caso sia adottata la forma della società cooperativa tali limiti non possono essere inferiori, rispettivamente, a ottanta milioni e a venti milioni».

5.108

CASTELLI, PERUZZOTTI

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. La licenza di cui al comma 1 può essere rilasciata, se televisiva, esclusivamente a società di capitali e cooperative e, se radiofonica, anche a società in nome collettivo e in accomandita semplice. In ogni caso le società debbono essere costituite in Italia o in altri Stati appartenenti all'Unione europea e comprovare il possesso dei seguenti requisiti:

a) l'esistenza di un rapporto continuativo di lavoro subordinato in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale;

b) il possesso di un patrimonio netto non inferiore a trecento milioni se emittente televisiva e ottanta milioni se emittente radiofonica; nel caso

sia adottata la forma della società cooperativa tali limiti non possono essere inferiori, rispettivamente, a ottanta milioni e a venti milioni».

5.109

BALDINI, BORNACIN, BOSI

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. La licenza di cui al comma 1 può essere rilasciata, se televisiva, esclusivamente a società di capitali e cooperative e, se radiofonica, anche a società in nome collettivo e in accomandita semplice. In ogni caso le società debbono essere costituite in Italia o in altri Stati appartenenti all'Unione europea e comprovare il possesso dei seguenti requisiti:

a) l'esistenza di un rapporto continuativo di lavoro subordinato in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale per almeno quattro dipendenti o soci lavoratori se emittente televisiva ovvero per almeno due dipendenti o soci lavoratori se emittente radiofonica. A tal fine si considerano dipendenti anche i lavoratori con contratto interinale;

b) il possesso di un patrimonio netto non inferiore a trecento milioni se emittente televisiva e ottanta milioni se emittente radiofonica; nel caso sia adottata la forma della società cooperativa tali limiti non possono essere inferiori, rispettivamente, a ottanta milioni e a venti milioni».

5.110

CASTELLI

Al comma 8, sopprimere le parole: «di persone».

5.111

CASTELLI

Al comma 8, sopprimere le parole: «o cooperative».

5.112

CASTELLI

Al comma 8, sopprimere le parole: «o allo spazio economico europeo».

5.113

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 8, sostituire le parole da: «e devono» fino alla fine del periodo con le seguenti: «ed essere in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale».

5.114

CASTELLI

Al comma 8, sopprimere la parola: «continuativo».

5.115

CASTELLI

Al comma 8, sopprimere le parole: «in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale».

5.116

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 8, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «quattro».

5.117

SEMENZATO

Al comma 8, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «quattro».

5.118

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Al comma 8, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «quattro».

5.119

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 8, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «quattro».

5.120

CASTELLI

Al comma 8, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «quattro».

5.121

CASTELLI

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «lavoratori» con le seguenti: «dipendenti».

5.122

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «lavoratori» con le seguenti: «dipendenti» e sopprimere il terzo periodo.

5.123

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «lavoratori» con le seguenti: «dipendenti» e sopprimere il terzo periodo.

5.124

CASTELLI

Al comma 8, sopprimere il terzo periodo.

5.125

CASTELLI

Al comma 8, terzo periodo, sopprimere le parole: «gli amministratori, i dipendenti, o».

5.126

CASTELLI

Al comma 8, terzo periodo, sopprimere le parole: «gli amministratori».

5.127

CASTELLI

Al comma 8, terzo periodo, sostituire le parole: «gli amministratori, i dipendenti o i soci delle cooperative» con le seguenti: «i dipendenti».

5.128

CASTELLI

Al comma 8, terzo periodo, sopprimere dalle parole: «delle società» fino alla fine del comma.

5.129

CASTELLI

Al comma 8, terzo periodo, sopprimere dalle parole: «o in accomandita» fino alla fine del comma.

5.130

ERROI, VERALDI, LO CURZIO

Sostituire il primo periodo con il seguente:

«La licenza di cui al comma 1, lettera *b*), può essere rilasciata a soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dal comma 8 che si impegnino, all'atto di presentazione della domanda, a trasmettere, nella fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 22, per almeno cinque giorni alla settimana o in alternativa per 120 giorni a semestre, programmi di informazione per non meno di sessanta minuti al giorno».

5.131

SEMENZATO

Al comma 9, sostituire le parole: «nella fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 22 se emittente televisiva e tra le ore 7 e le ore 20 se emittente radiofonica, per almeno cinque giorni alla settimana o in alternativa per 120 giorni a semestre, programmi di informazione per non meno di sessanta minuti al giorno se emittente televisiva e centoventi minuti al giorno se emittente radiofonica. Tali programmi devono essere autoprodotti, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e comprendere telegiornali e radiogiornali e riguardante temi e argomenti di interesse locale per almeno la metà dei tempi di trasmissione suindicati». *con le seguenti:* «quotidianamente, nelle ore comprese tra le 7 e le ore 23, per non meno di due ore programmi informativi, di cui almeno il cinquanta per cento autoprodotti, su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali. Tali programmi, per almeno la metà del tempo, devono riguardare temi e argomenti di interesse locale e devono comprendere telegiornali e radiogiornali diffusi per non meno di cinque giorni alla settimana o, in alternativa, per centoventi giorni a semestre».

5.132

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

*Al comma 9, sostituire: «22» con: «24».**Conseguentemente sostituire: «20» con: «24».*

5.133

CASTELLI

Al comma 9, sostituire: «22» con: «24».

Conseguentemente sostituire: «20» con: «24».

5.134

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Al comma 9, sostituire la parola: «22» con la parola: «23».

5.135

CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 9, sostituire la parola: «22» con la parola: «23».

5.136

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 9, primo periodo, sostituire la parola: «22» con la seguente: «23».

5.137

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 9, sostituire la parola: «22» con la parola: «23».

5.138

CASTELLI

Al comma 9, sostituire la parola: «22» con la parola: «23».

5.139

CASTELLI

Al comma 9, sostituire la parola: «20» con la parola: «21».

5.140

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 9, sostituire la parola: «20» con la parola: «21».

5.141

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 9, primo periodo, sostituire la parola: «20» con la seguente: «21».

5.142

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Al comma 9, sostituire la parola: «20» con la parola: «21».

5.143

CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 9, sostituire la parola: «20» con la parola: «21».

5.144

CASTELLI

Al comma 9, aggiungere il seguente periodo: «Alle emittenti radiotelevisive locali con obblighi di informazione di cui al comma 1, lettera "b), non si applicano le disposizioni previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28».

5.145

CASTELLI

Al comma 9, aggiungere il seguente periodo: «Alle emittenti radiotelevisive locali non si applicano le disposizioni previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28».

5.146

CASTELLI

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A detti programmi non si applicano le disposizioni previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28».

5.147

CASTELLI

Al comma 9, aggiungere, il seguente periodo: «Ai fini di quanto previsto nel precedente periodo dal presente comma, si intendono ricompresi i telegiornali e radiogiornali diffusi in replica per non più di una volta nell'arco di una giornata».

5.148

CASTELLI

Al comma 9, aggiungere, il seguente periodo: «Ai fini di quanto previsto nel precedente periodo dal presente comma, si intendono ricompresi i telegiornali e radiogiornali diffusi in replica per non più di due volte nell'arco di una giornata».

5.149

CASTELLI

Al comma 9, aggiungere, il seguente periodo: «Ai fini di quanto previsto nel precedente periodo dal presente comma, si intendono ricompresi i telegiornali diffusi in replica per non più di una volta nell'arco di una giornata».

5.150

CASTELLI

Al comma 9, aggiungere, il seguente periodo: «Ai fini di quanto previsto nel precedente periodo dal presente comma, si intendono ricompresi i radiogiornali diffusi in replica per non più di una volta nell'arco di una giornata».

5.151

CASTELLI

Al comma 9, aggiungere, il seguente periodo: «Ai fini di quanto previsto nel precedente periodo dal presente comma, si intendono ricompresi i telegiornali diffusi in replica per non più di due volte nell'arco di una giornata».

5.152

CASTELLI

Al comma 9, aggiungere, il seguente periodo: «Ai fini di quanto previsto nel precedente periodo dal presente comma, si intendono ricompresi i radiogiornali diffusi in replica per non più di due volte nell'arco di una giornata».

5.153

CASTELLI

Al comma 10, sostituire le parole: «sei mesi» con le parole: «un anno».

5.154

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis). Nel caso le fattispecie del comma 10 insorgano dopo il rilascio di concessioni, licenze, autorizzazioni, le concessioni, licenze o autorizzazioni sono revocate».

5.155

CASTELLI, PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 11.

5.156

CASTELLI

Al comma 11 sopprimere le parole: «nello stesso ambito locale» e sostituirlle con la seguente: «locali».

5.157

CASTELLI

Al comma 11, primo periodo, sopprimere dalle parole: «legittimamente operanti» sino alla fine del periodo.

5.158

CASTELLI

Al comma 11 sostituire le parole: «cinque per cento» con le seguenti: «uno per cento».

5.159

CASTELLI

Al comma 11 sostituire le parole: «cinque per cento» con le seguenti: «due per cento».

5.160

CASTELLI

Al comma 11 sostituire le parole: «cinque per cento» con le seguenti: «tre per cento».

5.161

CASTELLI

Al comma 11 sostituire le parole: «cinque per cento» con le seguenti: «quattro per cento».

5.162

NAPOLI Roberto

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Fino alla data di adozione delle trasmissioni televisive esclusivamente in tecnica numerica, e comunque per un periodo non superiore a 6 anni, i soggetti di cui all'articolo 11, comma 3 del decreto-legge 27 agosto 1993 n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, che sono stati esclusi dalle concessioni di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito con modificazioni dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, possono proseguire l'esercizio degli impianti di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e dei connessi collegamenti di telecomunicazioni con gli obblighi e i diritti previsti per i concessionari».

5.163

CASTELLI

Al comma 12 sostituire la parola: «momento» con le seguenti: «al sesto mese successivo alla data».

5.164

CASTELLI

Al comma 12 sostituire la parola: «momento» con le seguenti: «al quinto mese successivo alla data».

5.165

CASTELLI

Al comma 12 sostituire la parola: «momento» con le seguenti: «al quarto mese successivo alla data».

5.166

CASTELLI

Al comma 12 sostituire la parola: «momento» con le seguenti: «al terzo mese successivo alla data».

5.167

CASTELLI

Al comma 12 sostituire la parola: «momento» con le seguenti: «al secondo mese successivo alla data».

5.168

CASTELLI

Al comma 12 sostituire la parola: «momento» con le seguenti: «al primo mese successivo alla data».

5.169

CASTELLI

Al comma 12 sostituire la parola: «inoltre» con la parola: «ricezione».

5.170

CASTELLI

Al comma 12 sopprimere le parole: «in sede di prima applicazione».

5.171

CASTELLI

Al comma 13 sopprimere le parole: «per una sola volta e».

5.172

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO CAMBER, DE CORATO

Al comma 13, sopprimere le parole: «... e non oltre il secondo anno di vigenza della licenza stessa».

5.173

CASTELLI

Al comma 13 sopprimere le parole: «e non oltre il secondo anno di vigenza della licenza stessa».

5.174

CASTELLI

Al comma 13, sopprimere le parole: «... e non oltre il secondo anno di vigenza della licenza stessa».

5.175

CASTELLI

Al comma 13, sostituire la parola: «secondo» con la seguente: «terzo».

5.176

CASTELLI

Al comma 13, sostituire la parola: «secondo» con la seguente: «primo».

5.177

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Al comma 14, dopo le parole: «di programmi» sopprimere la seguente: «informativi».

5.178

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 14, dopo le parole: «di programmi» sopprimere la seguente: «informativi».

5.179

CASTELLI

Al comma 14, dopo le parole: «di programmi» sopprimere la seguente: «informativi».

5.180

CASTELLI

Al comma 14, primo periodo, sopprimere dalle parole: «per non oltre» fino alla fine del periodo.

5.181

CASTELLI

Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: «un quinto» con le seguenti: «cinque sestì».

5.182

CASTELLI

Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: «un quinto» con le seguenti: «quattro quinti».

5.183

CASTELLI

Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: «un quinto» con le seguenti: «due terzi».

5.184

CASTELLI

Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: «un quinto» con le seguenti: «la metà».

5.185

CASTELLI

Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: «un quinto» con le seguenti: «un terzo».

5.186

CASTELLI

Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: «un quinto» con le seguenti: «un quarto».

5.187

CASTELLI

Al comma 14, aggiungere in fine, il seguente periodo: «La trasmissione di programmi differenziati è consentita anche alle emittenti che trasmettono esclusivamente televendite».

5.188

BALDINI, BORNACIN, BOSI

Sopprimere il comma 15.

5.189

CASTELLI, PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 15.

5.190

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Sopprimere il comma 15.

5.192

CASTELLI

Sopprimere il comma 15.

5.193

CASTELLI

Al comma 15, sopprimere la parola: «non» e: «ad eccezione delle produzioni audiovisive».

5.194

CASTELLI

Al comma 15 sopprimere la parola: «non».

5.195

CASTELLI

Al comma 15, sostituire le parole: «non possono» con la parola: «devono» e sopprimere le parole: «ad eccezione delle produzioni audiovisive».

5.196

CASTELLI

Al comma 15, sostituire le parole: «non possono» con la parola: «devono».

5.197

BERGONZI

Al comma 15, sopprimere il secondo periodo.

5.198

CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 15, aggiungere il seguente periodo:

«Tale deroga può essere concessa non oltre i due anni dalla entrata in vigore della presente legge e solo per le emittenti radiotelevisive transitate alla diffusione digitale».

5.199

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 16, dopo le parole: «province autonome» aggiungere le seguenti: «e i comuni».

5.200

CASTELLI

Al comma 16, dopo le parole: «province autonome» aggiungere le seguenti: «e i comuni».

5.201

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Al comma 16, dopo le parole: «province autonome» aggiungere le seguenti: «e i comuni».

5.202

CASTELLI

Al comma 16, dopo la parola: «autonome» aggiungere le seguenti: «o i comuni».

5.203

CASTELLI

Al comma 16, dopo la parola: «costituzione» aggiungere la seguente: «anche».

5.204

CASTELLI

Al comma 16, sostituire la parola: «consorzi» con la parola: «società».

5.205

CASTELLI

Al comma 16, sopprimere le parole: «nello stesso bacino».

5.206

CASTELLI

Al comma 16, sopprimere la parola: «comuni».

5.207

IL GOVERNO

Al comma 16, sopprimere l'ultimo periodo.

5.208

CASTELLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«16-bis). In ottemperanza di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3, lettera *b*, numero 3, della Legge 31 luglio 1997, n. 249, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita l'Autorità emana un regolamento in cui vengono introdotti interventi ed incentivi a favore delle concessionarie televisive in ambito locale e radiofoniche in ambito locale con particolare riferimento ai seguenti criteri direttivi:

a) previsione di un regime di esenzione fiscale sia per imposte dirette che indirette per le fusioni o le incorporazioni societarie di licenze in ambito locale nonché per le compravendite tra i medesimi concessionari di intere aziende, di rami d'azienda o di impianti, a condizione che dalle medesime consegua una riduzione del numero delle concessioni;

b) contributo per le spese di acquisizione o fusione, qualora le relative operazioni determinino l'acquisto di impianti irradianti nella stessa zona interessata al servizio;

c) contributo per le spese di acquisizione o fusione, qualora le relative operazioni determinino l'acquisto di impianti irradianti in zone diverse da quelle di cui alla lettera *b*);

d) contributo pari al 25 per cento delle immobilizzazioni materiali risultanti dall'ultimo bilancio depositato qualora l'emittente radiotelevisiva in ambito locale provveda a disattivare i propri impianti rinunciando nel contempo alla licenza;

e) contributo per le spese documentate delle emittenti in ambito locale in possesso dei requisiti per il rinnovo della licenza per l'adeguamento o il rinnovo degli impianti di bassa frequenza, nonché per l'adeguamento, l'ammodernamento tecnologico e strutturale o il rinnovo dei loro impianti di radiodiffusione e di collegamento al fine di migliorare la qualità del segnale radiotelevisivo trasmesso, ferme restando le caratteristiche radioelettriche degli impianti previste nella licenza in base agli standard tecnici emanati dal Ministero delle Comunicazioni;

f) contributo per l'introduzione di nuove tecnologie trasmissive via cavo o via satellite, affinché le emittenti radiotelevisive in ambito locale partecipino alla realizzazione di reti di comunicazione interattive e multimediali su base territoriale; per quanto riguarda, in particolare, l'utilizzo del satellite da parte delle emittenti televisive locali, riunite in consorzi

o vincolate tra loro da specifici accordi, dovranno essere previste forme di contribuzione per l'affitto di *transponder* e per alleviare i costi di ritrasmissione a terra del segnale;

g) fiscalizzazione degli oneri sociali per i dipendenti assunti con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato secondo la normativa prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per le imprese radiotelevisive private, con particolare riferimento alle assunzioni di addetti alla realizzazione di programmi informativi (teleradioreporter) nonché di figure specializzate nell'utilizzo di nuove tecnologie;

h) ai fini dell'accesso alle varie forme di agevolazione di natura fiscale, previdenziale, creditizia e per i fondi strutturali della Unione Europea, l'emittenza radiotelevisiva locale è equiparata al settore manifatturiero industriale;

i) la promozione, di concerto con le regioni interessate, nell'ambito dei programmi di formazione professionale del fondo sociale europeo e della formazione ordinaria, per la realizzazione di appositi corsi sulle qualifiche professionali per il personale tecnico e giornalistico delle emittenti radiotelevisive;

l) la previsione di disposizioni improntate ai principi della trasparenza e della verifica della utilizzazione dei finanziamenti nonché per la disciplina delle procedure di richiesta e di erogazione degli investimenti. I contributi previsti dalle lettere b) e c), possono corrispondere fino al 50 per cento delle spese documentate a condizione che il soggetto acquirente o derivante dalla fusione disattivi impianti ai fini dell'ottimizzazione e della razionalizzazione dello spettro radio. Ove non si verifichi la predetta condizione detti contributi previsti dalle lettere b) e c), non possono superare il 30 per cento delle spese documentate. I contributi di cui alla lettera e) e quelli di cui alla lettera f) possono corrispondere, rispettivamente, fino al 50 per cento e fino all'80 per cento delle spese documentate. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle emittenti con scopi esclusivamente commerciali e a quelle non *profit* di cui all'articolo 6».

5.209

CASTELLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«16-bis). In ottemperanza di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3, lettera b), numero 3, della Legge 31 luglio 1997, n. 249, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita l'Autorità emana un regolamento in cui vengono introdotti interventi ed incentivi a favore delle concessionarie televisive in ambito locale e radiofoniche in ambito locale con particolare riferimento ai seguenti criteri direttivi:

a) previsione di un regime di esenzione fiscale sia per imposte dirette che indirette per le fusioni o le incorporazioni societarie di licenze in ambito locale nonché per le compravendite tra i medesimi concessionari di

intere aziende, di rami d'azienda o di impianti, a condizione che dalle medesime consegua una riduzione del numero delle concessioni;

b) contributo per le spese di acquisizione o fusione, qualora le relative operazioni determinino l'acquisto di impianti irradianti nella stessa zona interessata al servizio;

c) contributo per le spese di acquisizione o fusione, qualora le relative operazioni determinino l'acquisto di impianti irradianti in zone diverse da quelle di cui alla lettera b);

d) contributo pari al 25 per cento delle immobilizzazioni materiali risultanti dall'ultimo bilancio depositato qualora l'emittente radiotelevisiva in ambito locale provveda a disattivare i propri impianti rinunciando nel contempo alla licenza;

e) contributo per le spese documentate delle emittenti in ambito locale in possesso dei requisiti per il rinnovo della licenza per l'adeguamento o il rinnovo degli impianti di bassa frequenza, nonchè per l'adeguamento, l'ammodernamento tecnologico e strutturale o il rinnovo dei loro impianti di radiodiffusione e di collegamento al fine di migliorare la qualità del segnale radiotelevisivo trasmesso, ferme restando le caratteristiche radioelettriche degli impianti previste nella licenza in base agli *standard* tecnici emanati dal Ministero delle comunicazioni;

f) contributo per l'introduzione di nuove tecnologie trasmissive via cavo o via satellite, affinché le emittenti radiotelevisive in ambito locale partecipino alla realizzazione di reti di comunicazione interattive e multimediali su base territoriale; per quanto riguarda, in particolare, l'utilizzo del satellite da parte delle emittenti televisive locali, riunite in consorzi o vincolate tra loro da specifici accordi, dovranno essere previste forme di contribuzione per l'affitto di *transponder* e per alleviare i costi di ritrasmissione a terra del segnale;

g) fiscalizzazione degli oneri sociali per i dipendenti assunti con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato secondo la normativa prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per le imprese radiotelevisive private, con particolare riferimento alle assunzioni di addetti alla realizzazione di programmi informativi (teleradioreporter) nonchè di figure specializzate nell'utilizzo di nuove tecnologie;

h) ai fini dell'accesso alle varie forme di agevolazione di natura fiscale, previdenziale, creditizia e per i fondi strutturali della Unione europea, l'emittenza radiotelevisiva locale è equiparata al settore manifatturiero industriale;

i) la promozione, di concerto con le regioni interessate, nell'ambito dei programmi di formazione professionale del fondo sociale europeo e della formazione ordinaria, per la realizzazione di appositi corsi sulle qualifiche professionali per il personale tecnico e giornalistico delle emittenti radiotelevisive;

l) la previsione di disposizioni improntate ai principi della trasparenza e della verifica della utilizzazione dei finanziamenti nonché per la disciplina delle procedure di richiesta e di erogazione degli investimenti.

I contributi previsti dalle lettere b) e c), possono corrispondere fino al 50 per cento delle spese documentate a condizione che il soggetto acquirente o derivante dalla fusione disattivi impianti ai fini dell'ottimizzazione e della razionalizzazione dello spettro radio. Ove non si verifichi la predetta condizione detti contributi previsti dalle lettere b) e c), non possono superare il 30 per cento delle spese documentate. I contributi di cui alla lettera e) e quelli di cui alla lettera f) possono corrispondere, rispettivamente, fino al 50 per cento e fino all'80 per cento delle spese documentate.

Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle emittenti con scopi esclusivamente commerciali e a quelle non *profit* di cui all'articolo 6.

Le somme fino al 50 per cento degli utili dichiarati da persone fisiche o giuridiche non concorrono a formare reddito imponibile se, entro il periodo successivo a quello di realizzo, vengono investite per finanziare produzioni radiofoniche o televisive direttamente realizzate dalle emittenti locali titolari di concessione ovvero innovazioni tecnologiche dei mezzi tecnici e degli impianti di trasmissione delle stesse ovvero la sottoscrizione degli aumenti di capitale deliberati dalle società titolari di emittenti radiofoniche o televisive in ambito locale».

5.210

CASTELLI, PERUZZOTTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«16-bis). In ottemperanza di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3, lettera b, numero 3, della Legge 31 luglio 1997, n. 249, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del Tesoro, sentita l'Autorità emana un regolamento in cui vengono introdotti interventi ed incentivi a favore delle concessionarie televisive in ambito locale e radiofoniche in ambito locale con particolare riferimento ai seguenti criteri direttivi:

a) previsione di un regime di esenzione fiscale sia per imposte dirette che indirette per le fusioni o le incorporazioni societarie di licenze in ambito locale nonché per le compravendite tra i medesimi concessionari di interesse aziende, di rami d'azienda o di impianti, a condizione che dalle medesime consegua una riduzione del numero delle concessioni;

b) contributo per le spese di acquisizione o fusione, qualora le relative operazioni determinino l'acquisto di impianti irradianti nella stessa zona interessata al servizio;

c) contributo per le spese di acquisizione o fusione, qualora le relative operazioni determinino l'acquisto di impianti irradianti in zone diverse da quelle di cui alla lettera b);

d) contributo pari al 25 per cento delle immobilizzazioni materiali risultanti dall'ultimo bilancio depositato qualora l'emittente radiotelevisiva in ambito locale provveda a disattivare i propri impianti rinunciando nel contempo alla licenza;

e) contributo per le spese documentate delle emittenti in ambito locale in possesso dei requisiti per il rinnovo della licenza per l'adeguamento o il rinnovo degli impianti di bassa frequenza, nonché per l'adeguamento, l'ammodernamento tecnologico e strutturale o il rinnovo dei loro impianti di radiodiffusione e di collegamento al fine di migliorare la qualità del segnale radiotelevisivo trasmesso, ferme restando le caratteristiche radioelettriche degli impianti previste nella licenza in base agli standard tecnici emanati dal Ministero delle Comunicazioni;

f) contributo per l'introduzione di nuove tecnologie trasmissive via cavo o via satellite, affinché le emittenti radiotelevisive in ambito locale partecipino alla realizzazione di reti di comunicazione interattive e multimediali su base territoriale; per quanto riguarda, in particolare, l'utilizzo del satellite da parte delle emittenti televisive locali, riunite in consorzi o vincolate tra loro da specifici accordi, dovranno essere previste forme di contribuzione per l'affitto di *transponder* e per alleviare i costi di ritrasmissione a terra del segnale;

g) fiscalizzazione degli oneri sociali per i dipendenti assunti con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato secondo la normativa prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per le imprese radiotelevisive private, con particolare riferimento alle assunzioni di addetti alla realizzazione di programmi informativi (teleradioreporter) nonché di figure specializzate nell'utilizzo di nuove tecnologie;

h) ai fini dell'accesso alle varie forme di agevolazione di natura fiscale, previdenziale, creditizia e per i fondi strutturali della Unione europea, l'emittenza radiotelevisiva locale è equiparata al settore manifatturiero industriale;

i) la promozione, di concerto con le regioni interessate, nell'ambito dei programmi di formazione professionale del fondo sociale europeo e della formazione ordinaria, per la realizzazione di appositi corsi sulle qualifiche professionali per il personale tecnico e giornalistico delle emittenti radiotelevisive;

l) la previsione di disposizioni improntate ai principi della trasparenza e della verifica della utilizzazione dei finanziamenti nonché per la disciplina delle procedure di richiesta e di erogazione degli investimenti.

I contributi previsti dalle lettere b) e c), possono corrispondere fino al 50 per cento delle spese documentate a condizione che il soggetto acquirente o derivante dalla fusione disattivi impianti ai fini dell'ottimizzazione e della razionalizzazione dello spettro radio. Ove non si verifichi la predetta condizione detti contributi previsti dalle lettere b) e c), non possono supe-

rare il 30 per cento delle spese documentate. I contributi di cui alla lettera *e*) e quelli di cui alla lettera *f*) possono corrispondere, rispettivamente, fino al 50 per cento e fino all'80 per cento delle spese documentate.

Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle emittenti con scopi esclusivamente commerciali e a quelle non *profit* di cui all'articolo 6.

Le somme fino al 50 per cento degli utili dichiarati da persone fisiche o giuridiche non concorrono a formare reddito imponibile se, entro il periodo successivo a quello di realizzo, vengono investite per finanziare produzioni radiofoniche o televisive direttamente realizzate dalle emittenti locali titolari di concessione ovvero innovazioni tecnologiche dei mezzi tecnici e degli impianti di trasmissione delle stesse ovvero la sottoscrizione degli aumenti di capitale deliberati dalle società titolari di emittenti radiofoniche o televisive in ambito locale».

5.211

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Dopo il comma 16, aggiungere, in fine, il seguente:

«16-bis). In ottemperanza di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3, lettera *b*), numero 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle Comunicazioni, di concerto con il Ministro del Tesoro, sentita l'Autorità emana un regolamento in cui vengono introdotti interventi ed incentivi a favore delle concessionarie televisive in ambito locale e radiofoniche in ambito locale con particolare riferimento ai seguenti criteri direttivi:

a) previsione di un regime di esenzione fiscale sia per imposte dirette che indirette per le fusioni o le incorporazioni societarie di licenze in ambito locale nonchè per le compravendite tra i medesimi concessionari di intere aziende, di rami d'azienda o di impianti, a condizione che dalle medesime consegua una riduzione del numero delle concessioni;

b) contributo per le spese di acquisizione o fusione, qualora le relative operazioni determinino l'acquisto di impianti irradianti nella stessa zona interessata al servizio;

c) contributo per le spese di acquisizione o fusione, qualora le relative operazioni determinino l'acquisto di impianti irradianti in zone diverse da quelle di cui alla lettera *b*);

d) contributo pari al 25 per cento delle immobilizzazioni materiali risultanti dall'ultimo bilancio depositato qualora l'emittente radiotelevisiva in ambito locale provveda a disattivare i propri impianti rinunciando nel contempo alla licenza;

e) contributo per le spese documentate delle emittenti in ambito locale in possesso dei requisiti per il rinnovo della licenza per l'adeguamento

mento o il rinnovo degli impianti di bassa frequenza, nonchè per l'adeguamento, l'ammodernamento tecnologico e strutturale o il rinnovo dei loro impianti di radiodiffusione e di collegamento al fine di migliorare la qualità del segnale radiotelevisivo trasmesso, ferme restando le caratteristiche radioelettriche degli impianti previste nella licenza in base agli *standard* tecnici emanati dal Ministero delle Comunicazioni;

f) contributo per l'introduzione di nuove tecnologie trasmissive via cavo o via satellite, affinché le emittenti radiotelevisive in ambito locale partecipino alla realizzazione di reti di comunicazione interattive e multimediali su base territoriale; per quanto riguarda, in particolare, l'utilizzo del satellite da parte delle emittenti televisive locali, riunite in consorzi o vincolate tra loro da specifici accordi, dovranno essere previste forme di contribuzione per l'affitto di transponder e per alleviare i costi di ritrasmissione a terra del segnale;

g) fiscalizzazione degli oneri sociali per i dipendenti assunti con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato secondo la normativa prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per le imprese radiotelevisive private, con particolare riferimento alle assunzioni di addetti alla realizzazione di programmi informativi (teleradioreporter) nonchè di figure specializzate nell'utilizzo di nuove tecnologie;

h) ai fini dell'accesso alle varie forme di agevolazione di natura fiscale, previdenziale, creditizia e per i fondi strutturali della Unione Europea, l'emittenza radiotelevisiva locale è equiparata al settore manifatturiero industriale;

i) la promozione, di concerto con le regioni interessate, nell'ambito dei programmi di formazione professionale del fondo sociale europeo e della formazione ordinaria, per la realizzazione di appositi Corsi sulle qualifiche professionali per il personale tecnico e giornalistico delle emittenti radiotelevisive;

l) la previsione di disposizioni improntate ai principi della trasparenza e della verifica della utilizzazione dei finanziamenti nonchè per la disciplina delle procedure di richiesta e di erogazione degli investimenti.

I contributi previsti dalle lettere b) e c), possono corrispondere fino al 50 per cento delle spese documentate a condizione che il soggetto acquirente o derivante dalla fusione disattivi impianti ai fini dell'ottimizzazione e della razionalizzazione dello spettro radio. Ove non si verifichi la predetta condizione detti contributi previsti dalle lettere b) e c), non possono superare il 30 per cento delle spese documentate. I contributi di cui alla lettera e) e quelli di cui alla lettera f) possono corrispondere, rispettivamente, fino al 50 per cento e fino all'80 per cento delle spese documentate.

Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle emittenti con scopi esclusivamente commerciali e a quelle non profit di cui all'articolo 6.

Le somme fino al 50 per cento degli utili dichiarati da persone fisiche o giuridiche non concorrono a formare reddito imponibile se, entro il pe-

riodo successivo a quello di realizzo, vengono investite per finanziare produzioni radiofoniche o televisive direttamente realizzate dalle emittenti locali titolari di concessione ovvero innovazioni tecnologiche dei mezzi tecnici e degli impianti di trasmissione delle stesse ovvero la sottoscrizione degli aumenti di capitale deliberati dalle società titolari di emittenti radiofoniche o televisive in ambito locale.».

5.212

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Dopo il comma 16, aggiungere, in fine, il seguente:

«16-bis). In ottemperanza di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3, lettera b), numero 3, della Legge 31 luglio 1997, n. 249, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle Comunicazioni, di concerto con il Ministro del Tesoro, sentita l'Autorità emana un regolamento in cui vengono introdotti interventi ed incentivi a favore delle concessionarie televisive in ambito locale e radiofoniche in ambito locale con particolare riferimento ai seguenti criteri direttivi:

a) previsione di un regime di esenzione fiscale sia per imposte dirette che indirette per le fusioni o le incorporazioni societarie di licenze in ambito locale nonchè per le compravendite tra i medesimi concessionari di intere aziende, di rami d'azienda o di impianti, a condizione che dalle medesime consegua una riduzione del numero delle concessioni;

b) contributo per le spese di acquisizione o fusione, qualora le relative operazioni determinino l'acquisto di impianti irradianti nella stessa zona interessata al servizio;

c) contributo per le spese di acquisizione o fusione, qualora le relative operazioni determinino l'acquisto di impianti irradianti in zone diverse da quelle di cui alla lettera b);

d) contributo pari al 25 per cento delle immobilizzazioni materiali risultanti dall'ultimo bilancio depositato qualora l'emittente radiotelevisiva in ambito locale provveda a disattivare i propri impianti rinunciando nel contempo alla licenza;

e) contributo per le spese documentate delle emittenti in ambito locale in possesso dei requisiti per il rinnovo della licenza per l'adeguamento o il rinnovo degli impianti di bassa frequenza, nonchè per l'adeguamento, l'ammodernamento tecnologico e strutturale o il rinnovo dei loro impianti di radiodiffusione e di collegamento al fine di migliorare la qualità del segnale radiotelevisivo trasmesso, ferme restando le caratteristiche radioelettriche degli impianti previste nella licenza in base agli standard tecnici emanati dal Ministero delle Comunicazioni;

f) contributo per l'introduzione di nuove tecnologie trasmissive via cavo o via satellite, affinchè le emittenti radiotelevisive in ambito locale

partecipino alla realizzazione di reti di comunicazione interattive e multimediali su base territoriale; per quanto riguarda, in particolare, l'utilizzo del satellite da parte delle emittenti televisive locali, riunite in consorzi o vincolate tra loro da specifici accordi, dovranno essere previste forme di contribuzione per l'affitto di transponder e per alleviare i costi di ritrasmissione a terra del segnale;

g) fiscalizzazione degli oneri sociali per i dipendenti assunti con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato secondo la normativa prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per le imprese radiotelevisive private, con particolare riferimento alle assunzioni di addetti alla realizzazione di programmi informativi (teleradioreporter) nonché di figure specializzate nell'utilizzo di nuove tecnologie;

h) ai fini dell'accesso alle varie forme di agevolazione di natura fiscale, previdenziale, creditizia e per i fondi strutturali della Unione Europea, l'emittenza radiotelevisiva locale è equiparata al settore manifatturiero industriale;

i) la promozione, di concerto con le regioni interessate, nell'ambito dei programmi di formazione professionale del fondo sociale europeo e della formazione ordinaria, per la realizzazione di appositi corsi sulle qualifiche professionali per il personale tecnico e giornalistico delle emittenti radiotelevisive;

l) la previsione di disposizioni improntate ai principi della trasparenza e della verifica della utilizzazione dei finanziamenti nonché per la disciplina delle procedure di richiesta e di erogazione degli investimenti.

I contributi previsti dalle lettere b) e c), possono corrispondere fino al 50 per cento delle spese documentate a condizione che il soggetto acquirente o derivante dalla fusione disattivi impianti ai fini dell'ottimizzazione e della razionalizzazione dello spettro radio.

Ove non si verifichi la predetta condizione detti contributi previsti dalle lettere b) e c), non possono superare il 30 per cento delle spese documentate. I contributi di cui alla lettera e) e quelli di cui alla lettera f) possono corrispondere, rispettivamente, fino al 50 per cento e fino all'80 per cento delle spese documentate.

Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle emittenti con scopi esclusivamente commerciali e a quelle non profit di cui all'articolo 6.

Le somme fino al 50 per cento degli utili dichiarati da persone fisiche o giuridiche non concorrono a formare reddito imponibile se, entro il periodo successivo a quello di realizzo, vengono investite per finanziare produzioni radiofoniche o televisive direttamente realizzate dalle emittenti locali titolari di concessione ovvero innovazioni tecnologiche dei mezzi tecnici e degli impianti di trasmissione delle stesse ovvero la sottoscrizione degli aumenti di capitale deliberati dalle società titolari di emittenti radiofoniche o televisive in ambito locale.»

5.213

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Dopo il comma 16, aggiungere, in fine, il seguente:

«16-bis). Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva operanti in ambito locale e le imprese di radiodiffusione sonora operanti in ambito nazionale possono effettuare collegamenti in diretta sia attraverso ponti mobili, sia attraverso collegamenti temporanei funzionanti su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio in occasione di avvenimenti di cronaca, politica, spettacolo, cultura, spot e attualità. Le stesse imprese, durante la diffusione dei programmi e sulle frequenze assegnate, possono trasmettere messaggi, dati e informazioni all'utenza.

La licenza per le emittenti di cui all'articolo 5, e l'autorizzazione per le emittenti di cui all'articolo 6 costituiscono titolo per l'utilizzazione dei ponti mobili e dei collegamenti temporanei, nonché per trasmettere messaggi, dati e informazioni all'utenza».

5.214

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Dopo il comma 16, aggiungere, il seguente:

«16-bis). Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva operanti in ambito locale e le imprese di radiodiffusione sonora operanti in ambito nazionale possono effettuare collegamenti in diretta sia attraverso ponti mobili, sia attraverso collegamenti temporanei funzionanti su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio in occasione di avvenimenti di cronaca, politica, spettacolo, cultura, spot e attualità. Le stesse imprese, durante la diffusione dei programmi e sulle frequenze assegnate, possono trasmettere messaggi, dati e informazioni all'utenza.

La licenza per le emittenti di cui all'articolo 5, e l'autorizzazione per le emittenti di cui all'articolo 6 costituiscono titolo per l'utilizzazione dei ponti mobili e dei collegamenti temporanei, nonché per trasmettere messaggi, dati e informazioni all'utenza».

5.215

CASTELLI

Dopo il comma 16, aggiungere, il seguente:

«16-bis). Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva operanti in ambito locale e le imprese di radiodiffusione sonora operanti in ambito na-

zionale possono effettuare collegamenti in diretta sia attraverso ponti mobili, sia attraverso collegamenti temporanei funzionanti su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio in occasione di avvenimenti di cronaca, politica, spettacolo, cultura, spot e attualità. Le stesse imprese, durante la diffusione dei programmi e sulle frequenze assegnate, possono trasmettere messaggi, dati e informazioni all'utenza.

La licenza per le emittenti di cui all'articolo 5, e l'autorizzazione per le emittenti di cui all'articolo 6 costituiscono titolo per l'utilizzazione dei ponti mobili e dei collegamenti temporanei, nonché per trasmettere messaggi, dati e informazioni all'utenza».

5.216

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo il comma 16, aggiungere, il seguente:

«16-bis). Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva operanti in ambito locale e le imprese di radiodiffusione sonora operanti in ambito nazionale possono effettuare collegamenti in diretta sia attraverso ponti mobili, sia attraverso collegamenti temporanei funzionanti su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio in occasione di avvenimenti di cronaca, politica, spettacolo, cultura, sport e attualità. Le stesse imprese, durante la diffusione dei programmi e sulle frequenze assegnate, possono trasmettere messaggi, dati e informazioni all'utenza.

La licenza per le emittenti di cui all'articolo 5, e l'autorizzazione per le emittenti di cui all'articolo 6 costituiscono titolo per l'utilizzazione dei ponti mobili e dei collegamenti temporanei, nonché per trasmettere messaggi, dati e informazioni all'utenza».

5.217

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 16, aggiungere, il seguente:

«16-bis). La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, eroga le somme relative alle riduzioni tariffarie di cui agli articoli 4, 7, 8 e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e all'art. 7 della legge 27 ottobre 1993, n. 422 e quelle relative al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa di informazione nazionale o regionale, così come previsto dall'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e dall'art. 5 del DPR 16 settembre 1996 n. 680, nei limiti degli specifici stanziamenti conservati nell'ap-

posito capitolo del bilancio dello Stato. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo emana un Regolamento con Decreto del Presidente della Repubblica nel quale vengono stabilite le modalità di erogazione delle provvidenze di cui al presente articolo».

5.218

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo il comma 16, aggiungere, il seguente:

«16-bis). La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, eroga le somme relative alle riduzioni tariffarie di cui agli articoli 4, 7, 8 e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e all'art. 7 della legge 27 ottobre 1993, n. 422 e quelle relative al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa di informazione nazionale o regionale, così come previsto dall'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e dall'art. 5 del DPR 16 settembre 1996 n. 680, nei limiti degli specifici stanziamenti conservati nell'apposito capitolo del bilancio dello Stato. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo emana un Regolamento con Decreto del Presidente della Repubblica nel quale vengono stabilite le modalità di erogazione delle provvidenze di cui al presente articolo e comunque entro e non oltre il semestre successivo alla chiusura dei bilanci».

5.219

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Dopo il comma 16, aggiungere, il seguente:

«16-bis). La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, eroga le somme relative alle riduzioni tariffarie di cui agli articoli 4, 7, 8 e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e all'articolo 7 della legge 27 ottobre 1993, n. 422 e quelle relative al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa di informazione nazionale o regionale, così come previsto dall'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e dall'articolo 5 del DPR 16 settembre 1996 n. 680, nei limiti degli specifici stanziamenti conservati nell'apposito capitolo del bilancio dello Stato. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo emana un Regolamento con Decreto del Presidente della Repubblica nel quale vengono sta-

bilite le modalità di erogazione delle provvidenze di cui al presente articolo».

5.220

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Dopo il comma 16, aggiungere, il seguente:

«16-bis). La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, eroga le somme relative alle riduzioni tariffarie di cui agli articoli 4, 7, 8 e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e all'art. 7 della legge 27 ottobre 1993, n. 422 e quelle relative al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa di informazione nazionale o regionale, così come previsto dall'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e dall'art. 5 del DPR 16 settembre 1996 n. 680, nei limiti degli specifici stanziamenti conservati nell'apposito capitolo del bilancio dello Stato. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo emana un Regolamento con Decreto del Presidente della Repubblica nel quale vengono stabilite le modalità di erogazione delle provvidenze di cui al presente articolo».

5.221

CASTELLI

Dopo il comma 16, aggiungere, il seguente:

«16-bis). La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, eroga le somme relative alle riduzioni tariffarie di cui agli articoli 4, 7, 8 e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e all'art. 7 della legge 27 ottobre 1993, n. 422 e quelle relative al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa di informazione nazionale o regionale, così come previsto dall'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e dall'art. 5 del DPR 16 settembre 1996 n. 680, nei limiti degli specifici stanziamenti conservati nell'apposito capitolo del bilancio dello Stato. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo emana un Regolamento con Decreto del Presidente della Repubblica nel quale vengono stabilite le modalità di erogazione delle provvidenze di cui al presente articolo».

5.222

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 16, aggiungere, il seguente:

«16-bis). Agli articoli 46-bis) e 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633, é aggiunto il seguente comma: "Alle emittenti concessionarie per la radio-diffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale non si applicano le disposizioni del presente articolo"».

5.223

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Dopo il comma 16, aggiungere, il seguente:

«16-bis). Agli articoli 46-bis) e 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633, é aggiunto il seguente comma: "Alle emittenti concessionarie per la radio-diffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale non si applicano le disposizioni del presente articolo".

5.224

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis). Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge una impresa radiofonica serva una popolazione superiore a dodici milioni di abitanti ha la facoltà a presentare domanda di licenza per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale. Diversamente qualora intenda richiedere la licenza in ambito locale entro i termini per presentare la relativa domanda dovrà cedere o dismettere impianti fino a servire una popolazione inferiore a dodici milioni di abitanti.».

5.225

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis). Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge più imprese radiofoniche effettuino trasmissioni di programmi in contemporanea ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223 ser-

vendo complessivamente una popolazione superiore a dodici milioni di abitanti, tutte o parte di tali imprese possono confluire in una delle stesse attraverso cessioni di azienda ovvero fusioni o incorporazioni al fine di dare vita ad una impresa radiofonica che serva una popolazione superiore a dodici milioni di abitanti e quindi presentare domanda di licenza per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale».

5.226

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis). I soggetti titolari di licenza di cui al comma 1, lettera *b*) del presente articolo possono stipulare convenzioni di servizio con enti locali aventi sede nel territorio ove avviene l'irradiazione».

5.227

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis). I soggetti titolari di licenza di cui al comma 1, lettera *b*) del presente articolo possono stipulare convenzioni di servizio con enti locali aventi sede nel territorio ove avviene l'irradiazione».

5.228

CASTELLI

Dopo il comma 16, aggiungere, in fine, il seguente:

«16-bis). I soggetti titolari di licenza di cui al comma 1, lettera *b*) del presente articolo possono stipulare convenzioni di servizio con enti locali aventi sede nel territorio ove avviene l'irradiazione».

5.229

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 16, aggiungere, in fine, il seguente:

«16-bis). I soggetti titolari di licenza di cui al comma 1, lettera b) possono stipulare convenzioni di servizio con enti locali che hanno sede nel territorio dove viene irradiato il segnale.».

5.230

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis). Ai fini di garantire lo svolgimento dell'attività informativa, alle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva operanti in ambito locale, nonchè alle imprese di radiodiffusione sonora che operano in ambito nazionale, si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 8 della legge n. 122 del 1998. Di conseguenza, in occasione di avvenimenti di cronaca, politica, spettacolo, cultura, spot e attualità, le imprese predette possono effettuare collegamenti in diretta sia attraverso ponti mobili, sia attraverso collegamenti temporanei funzionanti su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio. Durante la diffusione dei programmi e sulle stesse frequenze assegnate, tali imprese possono trasmettere messaggi, dati e informazioni all'utenza. Il rilascio delle licenze disciplinate dal presente articolo, nonchè le autorizzazioni disciplinate dall'articolo 6 della presente legge, costituiscono titolo per l'utilizzazione dei ponti mobili e dei collegamenti temporanei, nonchè per trasmettere messaggi, dati e informazioni all'utenza».

5.231

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis). Al comma 17, ultimo periodo, dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, così come modificato dal comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1998, n. 122 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per effettuare collegamenti tra le sedi primarie e secondarie anche nell'ambito della stessa provincia e per effettuare collegamenti temporanei tra emittenti"».

5.232

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis). Al comma 17, ultimo periodo, dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, così come modificato dal comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1998, n. 122 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per effettuare collegamenti tra le sedi primarie e secondarie anche nell'ambito della stessa provincia e per effettuare collegamenti temporanei tra emittenti"».

5.233

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis). Al comma 17, ultimo periodo, dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, così come modificato dal comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1998, n. 122 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per effettuare collegamenti tra le sedi primarie e secondarie anche nell'ambito della stessa provincia e per effettuare collegamenti temporanei tra emittenti"».

5.234

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis). Al comma 17, ultimo periodo, dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, così come modificato dal comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1998, n. 122 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per effettuare collegamenti tra le sedi primarie e secondarie anche nell'ambito della stessa provincia e per effettuare collegamenti temporanei tra emittenti"».

5.235

CASTELLI

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis). Al comma 17, ultimo periodo, dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, così come modificato dal comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1998, n. 122 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per effettuare collegamenti tra le sedi primarie e secondarie anche nell'ambito della stessa provincia e per effettuare collegamenti temporanei tra emittenti"».

5.236

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis). Il termine di cui al comma 2-bis), secondo periodo, dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, è prorogato sino al 31 marzo 2002».

5.237

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis). Il termine di cui al comma 2-bis, secondo periodo, dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, è prorogato sino al 31 marzo 2002».

5.238

CASTELLI

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis). Il termine di cui al comma 2-bis, secondo periodo, dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, è prorogato sino al 31 marzo 2001».

5.239

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis). Il termine di cui al comma 2-bis, secondo periodo, dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, è prorogato sino al 31 marzo 2001».

5.240

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis). Il termine di cui al comma 2-bis, secondo periodo, dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, è prorogato sino al 31 marzo 2002».

5.241

SEMENZATO

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis). I soggetti titolari di licenza di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo possono stipulare convenzioni di servizio con enti locali aventi sede nel territorio ove avviene l'irradiazione».

5.242

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis). Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, si applicano anche per l'anno 2000».

5.0.1

BALDINI, BORNACIN, BOSI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Emittenti televisive locali che trasmettono prevalentemente programmi di televendite)

1. Le licenze relative alle emittenti televisive in ambito locale che trasmettono prevalentemente televendite possono essere rilasciate a società di capitali con patrimonio netto non inferiore a trecento milioni e che si impegnino a trasmettere televendite per più del 90 per cento del tempo complessivo di programmazione.

2. Alle società destinatarie di licenze ai sensi del comma 1 non è consentita la trasmissione di pubblicità nè la sponsorizzazione di programmi televisivi.

3. Le licenze di cui al comma 1 hanno durata di sei anni a decorrere dal rilascio. Le trasmissioni sono successivamente irradiate esclusivamente via cavo o via satellite.

4. Si applicano alle emittenti di cui al presente articolo le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, concernente l'applicazione della direttiva 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali».

5.0.2

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Emittenti televisive locali che trasmettono prevalentemente programmi di televendite)

1. Le licenze relative alle emittenti televisive in ambito locale che trasmettono prevalentemente televendite possono essere rilasciate a società di capitali con patrimonio netto non inferiore a trecento milioni e che si impegnino a trasmettere televendite per più del 90 per cento del tempo complessivo di programmazione.

2. Le licenze di cui al comma 1 hanno durata di sei anni a decorrere dal rilascio. Le trasmissioni sono successivamente irradiate esclusivamente via cavo o via satellite.

3. Si applicano alle emittenti di cui al presente articolo le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, concernente l'applica-

zione della direttiva 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali».

5.0.3

CASTELLI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Emittenti televisive locali che trasmettono prevalentemente programmi di televendite)

1. Le licenze relative alle emittenti televisive in ambito locale che trasmettono prevalentemente televendite possono essere rilasciate a società di capitali con patrimonio netto non inferiore a trecento milioni e che si impegnino a trasmettere televendite per più del 90 per cento del tempo complessivo di programmazione.

2. Alle società destinatarie di licenze ai sensi del comma 1 non è consentita la trasmissione di pubblicità nè la sponsorizzazione di programmi televisivi.

3. Le licenze di cui al comma 1 hanno durata di sei anni a decorrere dal rilascio. Le trasmissioni sono successivamente irradiate esclusivamente via cavo o via satellite.

4. Si applicano alle emittenti di cui al presente articolo le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, concernente l'applicazione della direttiva 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali».

5.0.4

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Emittenti televisive locali che trasmettono prevalentemente programmi di televendite)

1. Le licenze relative alle emittenti televisive in ambito locale che trasmettono prevalentemente televendite possono essere rilasciate a società di capitali con patrimonio netto non inferiore a trecento milioni e che si

impegnino a trasmettere televendite per più del 90 per cento del tempo complessivo di programmazione.

2. Alle società destinatarie di licenze ai sensi del comma 1 non è consentita la trasmissione di pubblicità nè la sponsorizzazione di programmi televisivi.

3. Le licenze di cui al comma 1 hanno durata di sei anni.

4. Si applicano alle emittenti di cui al presente articolo le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, concernente l'applicazione della direttiva 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali».

5.0.5

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Emittenti televisive locali che trasmettono prevalentemente programmi di televendite)

1. Le licenze relative alle emittenti televisive in ambito locale che trasmettono prevalentemente televendite possono essere rilasciate a società di capitali con patrimonio netto non inferiore a trecento milioni e che si impegnino a trasmettere televendite per più del 90 per cento del tempo complessivo di programmazione.

2. Alle società destinatarie di licenze ai sensi del comma 1 non è consentita la trasmissione di pubblicità nè la sponsorizzazione di programmi televisivi.

3. Le licenze di cui al comma 1 hanno durata di sei anni a decorrere dal rilascio. Le trasmissioni sono successivamente irradiate esclusivamente via cavo o via satellite.

4. Si applicano alle emittenti di cui al presente articolo le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, concernente l'applicazione della direttiva 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali».

Art. 6.**6.1**

CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

*Sopprimere l'articolo.***6.1-bis**

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo 6, con il seguente:

«Art. 6. - (*Emittenza radiotelevisiva non profit*) – 1. L'esercizio di emittenti radiotelevisive in ambito locale che non esercitano l'attività a scopo di lucro, non trasmettono pubblicità, salvo quanto previsto dall'articolo 13, commi 9 e 10, e si avvalgono di donazioni e sponsorizzazioni è consentito previa autorizzazione. Le concessioni per l'esercizio della radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale a carattere comunitario di cui al decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito con modificazioni dalla legge 14 gennaio 2000, n.5, sono adeguate a quanto previsto dal presente comma. Tali emittenti non sono tenute al pagamento di canoni o contributi. Alle emittenti radiofoniche di cui al presente comma è riservato il venti per cento del totale delle licenze e autorizzazioni assegnabili in ciascun bacino provinciale sulla base, del piano nazionale di assegnazioni delle frequenze radiofoniche. L'esercizio di emittenti radiofoniche nazionali che non esercitano l'attività a scopo di lucro, non trasmettono pubblicità e si avvalgono di donazioni è soggetto a licenza. L'Autorità definisce nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche i limiti minimi di copertura di tali emittenti radiofoniche nazionali, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 4, comma 6.

2. Alle autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva in ambito locale si applicano le disposizioni previste dal decreto-legge 18 novembre 1999, n.433, convertito con modificazioni dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5 e dal regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri, approvato dall'Autorità con delibera n. 78/98 del 1 dicembre 1998, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1998, in quanto compatibili con la presente legge.

3. La licenza o l'autorizzazione radiofonica di cui al comma 1 è rilasciata esclusivamente a fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute che siano espressione di particolari istanze culturali, etniche, politiche, sociali e religiose, nonché a società cooperative costituite ai sensi dell'articolo 2511 del codice civile, che abbiano per oggetto sociale la realizzazione di un servizio di radiodiffusione a carattere culturale, etnico,

politico, sociale o religioso e il cui statuto contenga le clausole di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302. La licenza o l'autorizzazione di cui al presente comma è rilasciata esclusivamente per la diffusione di produzioni culturali, etniche, politiche, sociali o religiose. Ai fini del rilascio della licenza o dell'autorizzazione si applica l'articolo 4, comma 4.

4. I soggetti titolari della licenza o dell'autorizzazione di cui al presente articolo possono stipulare convenzioni di servizio con enti a carattere culturale, etnico, politico, sociale o religioso, a seconda della particolare istanza di cui tali soggetti sono portatori. Tali soggetti possono, altresì, stipulare convenzioni di servizio con enti locali aventi sede nel territorio ove avviene l'irradiazione.

5. L'autorizzazione disciplinata dal presente articolo non può essere trasformata in licenza televisiva o radiofonica. Le emittenti titolari di autorizzazione o di licenza ai sensi del presente articolo non possono trasmettere sponsorizzazioni che non siano coerenti con le particolari istanze che caratterizzano le emittenti stesse.

6. Le emittenti radiotelevisive non profit durante la diffusione dei programmi e sulle stesse frequenze assegnate possono trasmettere informazioni all'utenza, limitatamente alle particolari istanze che le caratterizzano ovvero alla trasmissione di notiziari.

7. L'Autorità con il Regolamento previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249 stabilisce gli ulteriori obblighi e condizioni per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni radiofoniche previste dall'articolo 5 e dal presente articolo, contestualmente adeguando il regolamento di cui al comma 2 alle disposizioni della presente legge.

6.2

CASTELLI, PERUZZOTTI

Il comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. In ambito locale l'esercizio di emittenti radiotelevisive che non esercitano l'attività a scopo di lucro, non trasmettono pubblicità, salvo quanto previsto dall'articolo 13, commi 9 e 10, e si avvalgono di donazioni e sponsorizzazioni è consentito previa autorizzazione. Tali emittenti non sono tenuti al pagamento di canoni o contributi e ad esse è riservata una quota fino al venticinque per cento delle frequenze destinate all'emittenza radiotelevisive in ambito locale.

2. In ambito nazionale l'esercizio di emittenti radiofoniche che non esercitano l'attività a scopo di lucro, non trasmettono pubblicità, salvo quanto previsto dall'articolo 13, commi 9 e 10, e si avvalgono di donazioni e sponsorizzazioni è soggetto a licenza. Tali emittenti sono tenute al pagamento di un contributo in misura ridotta determinato con provvedimento

dell'Autorità. L'Autorità definisce nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze i limiti di copertura di tali emittenti radiofoniche nazionali, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 2, comma 1-ter, legge n. 5 del 14 gennaio 2000 e degli obblighi di cui all'articolo 4, comma 6.

6.3

SEMENZATO

Al comma 6, sostituire dopo le parole: «non trasmettono pubblicità» con le seguenti parole: «non trasmettono più del cinque per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione».

6.4

CASTELLI

Al comma 6, dopo la parola: «pubblicità» aggiungere le seguenti: «di alcun tipo, ove ricorra».

6.5

BERGONZI

Al primo periodo sopprimere le parole: «e sponsorizzazioni».

6.6

CASTELLI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di donazioni» sopprimere le seguenti: «e sponsorizzazioni».

6.7

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di donazioni» sopprimere le seguenti: «e sponsorizzazioni».

6.8

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «non trasmettono pubblicità» sopprimere le parole: «salvo quanto previsto dall'articolo 13, commi 9 e 10».

6.9

CASTELLI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «non trasmettono pubblicità» sopprimere le parole: «salvo quanto previsto dall'articolo 13, commi 9 e 10».

6.10

CASTELLI

Al comma 1, sostituire la parola: «autorizzazione» con la parola: «licenza».

6.11

CASTELLI

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere dalle parole: «e ad esse» fino alla fine del periodo.

6.12

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «e ad esse» fino alla fine del periodo.

6.13

CASTELLI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «venticinque» con la parola: «cinque».

6.14

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «venticinque» con la parola: «cinque».

6.15

BALDINI, BORNACIN, BOSI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «venticinque» con la parola: «venti» e, dopo le parole: «in ambito» aggiungere la seguente: «provinciale».

6.16

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «venticinque» con la parola: «venti» e, dopo le parole: «in ambito» aggiungere la seguente: «provinciale».

6.17

CASTELLI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «venticinque» con la parola: «venti» e, dopo le parole: «in ambito» aggiungere la seguente: «provinciale».

6.18

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, dopo le parole: «radiofoniche nazionali» sopprimere fino alla fine del periodo ed inserire le seguenti: «fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 2, comma 1-ter), legge 14 gennaio 2000, n. 5 e degli obblighi di cui all'articolo 4, comma 6».

6.19

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «non trasmettono pubblicità» sopprimere fino alla fine del periodo ed inserire le seguenti: «salvo quanto previsto dall'articolo 13, commi 9 e 10, e si avvalgono di donazioni e sponsorizzazioni».

6.20

CASTELLI

Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: «licenza» con la seguente: «autorizzazione».

6.21

CASTELLI

Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.

6.22

CASTELLI

Al comma 1, quinto periodo, dopo la parola: «dell'Autorità» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle comunicazioni e degli interni».

6.23

CASTELLI

Al comma 1, quinto periodo, dopo la parola: «dell'Autorità» aggiungere le seguenti: «di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica delle comunicazioni e degli interni».

6.24

CASTELLI

Al comma 1, quinto periodo, dopo la parola: «dell'Autorità» aggiungere le seguenti: «di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle comunicazioni».

6.25

CASTELLI

Al comma 1, quinto periodo, dopo la parola: «dell'Autorità» aggiungere le seguenti: «di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e degli interni».

6.26

CASTELLI

Al comma 1, quinto periodo, dopo la parola: «dell'Autorità» aggiungere le seguenti: «di concerto con i Ministri delle finanze, delle comunicazioni e degli interni».

6.27

CASTELLI

Al comma 1, quinto periodo, dopo la parola: «dell'Autorità» aggiungere le seguenti: «di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

6.28

CASTELLI

Al comma 1, quinto periodo, dopo la parola: «dell'Autorità» aggiungere le seguenti: «di concerto con i Ministri delle finanze e delle comunicazioni».

6.29

CASTELLI

Al comma 1, quinto periodo, dopo la parola: «dell'Autorità» aggiungere le seguenti: «di concerto con i Ministri delle finanze e degli interni».

6.30

CASTELLI

Al comma 1, quinto periodo, dopo la parola: «dell'Autorità» aggiungere le seguenti: «di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle comunicazioni».

6.31

CASTELLI

Al comma 1, quinto periodo, dopo la parola: «dell'Autorità» aggiungere le seguenti: «di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e degli interni».

6.32

CASTELLI

Al comma 1, quinto periodo, dopo la parola: «dell'Autorità» aggiungere le seguenti: «di concerto con i Ministri delle comunicazioni e degli interni».

6.33

CASTELLI

Al comma 1, quinto periodo, dopo la parola: «dell'Autorità» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro delle finanze».

6.34

CASTELLI

Al comma 1, quinto periodo, dopo la parola: «dell'Autorità» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

6.35

CASTELLI

Al comma 1, quinto periodo, dopo la parola: «dell'Autorità» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro delle comunicazioni».

6.36

CASTELLI

Al comma 1, quinto periodo, dopo la parola: «dell'Autorità» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'interno».

6.37

CASTELLI

Al comma 1, quinto periodo, sopprimere dalle parole: «fermo restando» fino alla fine del periodo.

6.38

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le emittenti radiofoniche nazionali non-profit sono autorizzate ad accendere le fre-

quenze, dove disponibili, fino al raggiungimento della quota del sessanta per cento di copertura del territorio, prevista dall'articolo 3, comma 5 della legge n. 249 del 1997 e dell'articolo 1^{ter} della legge 5 del 2000. È fatto successivamente obbligo alle stesse emittenti di darne immediata notizia al Ministero per le comunicazioni, affinché attui i dovuti controlli».

6.39

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNOI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. L'autorizzazione per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale di cui al presente articolo consente di irradiare il segnale in ambito provinciale».

6.40

CASTELLI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. L'autorizzazione per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale di cui al presente articolo consente di irradiare il segnale in ambito provinciale».

6.41

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. L'autorizzazione per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale di cui al presente articolo consente di irradiare il segnale in ambito provinciale».

6.42

CASTELLI

Al comma 2, sopprimere le parole: «di norma».

6.43

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, dopo la parola: «regionale,» sopprimere le parole: «se televisiva,».

6.44

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, dopo le parole: «se televisiva,» sopprimere le parole: «in ambito provinciale,».

6.45

SEMENZATO

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «se televisive, in ambito provinciale, se radiofonica».

6.46

CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, sopprimere le parole: «se televisiva, in ambito provinciale, se radiofonica».

6.47

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, dopo le parole: «in ambito provinciale,» sopprimere le parole: «se radiofonica».

6.48

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 3, sostituire il periodo: «La licenza o l'autorizzazione di cui al presente comma è rilasciata esclusivamente per la diffusione di produzioni culturali, etniche, politiche, sociali o religiose,» con il seguente:

«La licenza o l'autorizzazione di cui al presente comma è rilasciata con l'obbligo di diffusione per almeno il trenta per cento dell'orario di programmazione compreso tra le ore 7 e le ore 21 di produzioni culturali, etniche, politiche, sociali o religiose».

6.49

CASTELLI

Al comma 3, sopprimere la parola: «fondazioni».

6.50

CASTELLI

Al comma 3, sopprimere le parole: «associazioni riconosciute e non riconosciute».

6.51

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 3, dopo le parole: «associazioni riconosciute» sopprimere le seguenti: «e non riconosciute».

6.52

CASTELLI

Al comma 3, dopo le parole: «associazioni riconosciute» sopprimere le seguenti: «e non riconosciute».

6.53

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Al comma 3, dopo le parole: «associazioni riconosciute» sopprimere le seguenti: «e non riconosciute».

6.55

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «culturali, etniche» nonchè le parole: «politiche, sociali».

6.54

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «culturali, etniche» nonchè la parola: «politiche».

6.56

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «culturali, etniche» nonchè la parola: «sociali».

6.57

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «culturali, etniche» nonchè la parola: «politiche» nonchè le parole: «e religiose».

6.58

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «culturali, etniche» nonchè le parole: «e religiose».

6.59

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «culturali, etniche» nonchè le parole: «sociali e religiose».

6.60

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «culturali» nonché le parole: «politiche, sociali».

6.61

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «culturali» nonché la parola: «politiche» nonché le parole: «e religiose».

6.62

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «culturali» nonché le parole: «sociali e religiose».

6.63

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «culturali» e la parola: «etniche».

6.64

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «culturali» e la parola: «politiche».

6.65

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «culturali» e la parola: «sociali».

6.66

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «culturali» e le parole: «e religiose».

6.67

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «culturali».

6.68

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «etniche, politiche» nonchè le parole: «sociali e religiose».

6.69

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «etniche, politiche» nonchè le parole: «e religiose».

6.70

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «etniche, politiche» nonchè la parola: «sociali».

6.71

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «etniche» e la parola: «politiche».

6.72

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «etniche» nonché le parole: «sociali e religiose».

6.73

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «etniche» e la parola: «sociali».

6.74

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «etniche» e le parole: «e religiose».

6.75

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «etniche».

6.76

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «politiche, sociali» nonché le parole: «e religiose».

6.77

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «politiche» e la parola: «sociali».

6.78

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «politiche» e le parole: «e religiose».

6.79

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «politiche».

6.80

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «sociali» e le parole: «e religiose».

6.81

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «e religiose».

6.82

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «costituite ai sensi dell'articolo 2511 del codice civile» con le seguenti: «a responsabilità illimitata o a responsabilità limitata».

6.83

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «culturale, etnico» nonché le parole: «politico, sociale».

6.84

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «culturale, etnico» nonchè la parola: «sociale» nonchè le parole: «o religioso».

6.85

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «culturale, etnico» nonchè le parole: «sociale o religioso».

6.86

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «culturale, etnico» nonchè la parola: «politico».

6.87

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «culturale, etnico» nonchè la parola: «sociale».

6.88

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «culturale, etnico» nonchè le parole: «o religioso».

6.89

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «culturale» nonchè le parole: «politico sociale».

6.90

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «culturale» nonchè la parola: «politico» nonchè le parole: «o religioso».

6.91

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «culturale», nonchè le parole: «sociale o religioso».

6.92

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «culturale», nonchè la parola: «etnico».

6.93

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «culturale», nonchè la parola: «politico».

6.94

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «culturale», nonchè la parola: «sociale».

6.95

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «culturale», nonchè le parole: «o religioso».

6.96

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «culturale».

6.97

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «etnico, politico», nonché le parole: «o religioso».

6.98

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «etnico», nonché le parole: «sociale o religioso».

6.99

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «etnico», nonché le parole: «politico, sociale».

6.100

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «etnico, politico», nonché le parole: «sociale o religioso».

6.101

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «etnico», nonché la parola: «politico».

6.102

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «etnico», nonché la parola: «sociale».

6.103

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «etnico», nonché le parole: «o religioso».

6.104

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «etnico».

6.105

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «politico», nonché le parole: «sociale o religioso».

6.106

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «politico», nonché le parole: «o religioso».

6.107

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «politico», nonché la parola: «sociale».

6.108

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «politico».

6.109

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «sociale o».

6.110

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «o religioso».

6.111

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «a), b) e c)».

6.112

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «a)», nonché le parole: «e c)».

6.113

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «a)».

6.114

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «b) e c)».

6.115

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «b)».

6.116

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «c)».

6.117

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «culturali, etniche», nonchè le parole: «sociali e religiose».

6.119

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «culturali, etniche», nonchè la parola: «politiche», nonchè le parole: «e religiose».

6.120

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «culturali, etniche», nonchè le parole: «politiche, sociali».

6.121

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «culturali, etniche», nonchè la parola: «politiche».

6.122

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «culturali, etniche», nonchè la parola: «sociali».

6.123

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «culturali, etniche» nonchè le parole: «e religiose».

6.124

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola: «culturali» nonchè le parole: «politiche, sociali».

6.125

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola: «culturali» nonchè la parola: «politiche» nonchè le parole: «e religiose».

6.126

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola: «culturali» nonchè le parole: «sociali e religiose».

6.127

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola: «culturali» e la parola: «etniche».

6.128

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola: «culturali» e la parola: «politiche».

6.129

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola: «culturali» e la parola: «sociali».

6.130

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola: «culturali» e le parole: «e religiose».

6.131

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere la seguente parola: «culturali».

6.132

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «etniche, politiche» nonchè la parola: «sociali».

6.133

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola: «etniche, politiche» nonchè le parole: «e religiose».

6.134

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola: «etniche, politiche» nonchè le parole: «sociali e religiose».

6.135

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola: «etniche» e la parola: «politiche».

6.136

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola: «etniche» e la parola: «sociali».

6.137

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola: «etniche» e le parole: «e religiose».

6.138

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere la seguente parola: «etniche».

6.139

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «politiche, sociali» nonchè le parole: «e religiose».

6.140

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola: «politiche» e la parola: «sociali».

6.141

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola: «politiche» e le parole: «e religiose».

6.142

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere la seguente parola: «politiche».

6.143

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola: «sociali» e le parole: «e religiose».

6.144

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere la seguente parola: «sociali».

6.145

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere la seguente parola: «o religiose».

6.146

CASTELLI

Al comma 3, dopo le parole: «diffusione di produzioni» aggiungere le seguenti: «a prevalente carattere».

6.147

CASTELLI

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «autorizzazione» aggiungere le seguenti: «del competente Ispettorato territoriale».

6.148

CASTELLI

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «linguistiche riconosciute» aggiungere le seguenti: «nonchè nelle aree immediatamente limitrofe».

6.149

CASTELLI

Al comma 5, sopprimere la parola: «culturale».

6.150

CASTELLI

Al comma 5, sopprimere la parola: «etnico».

6.151

CASTELLI

Al comma 5, sopprimere la parola: «politico».

6.152

CASTELLI

Al comma 5, sopprimere la parola: «sociale».

6.153

CASTELLI

Al comma 5, sopprimere le parole: «o religioso».

6.154

CASTELLI

Al comma 5, primo periodo, sopprimere dalle parole: «a seconda della» fino alla fine del periodo.

6.155

CÒ, CRIPPA, RUNNO SPENA

Al comma 5, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.

6.156

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 5, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.

6.157

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Al comma 5, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.

6.158

CASTELLI

Al comma 5, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.

6.159

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

6.160

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

6.161

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

6.162

CASTELLI

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

6.163

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.

6.164

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.

6.165

CASTELLI

Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.

6.166

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.

6.167

IL GOVERNO

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

6.168

CASTELLI

Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «presente articolo», aggiungere le seguenti: «nonchè dell'articolo 5».

6.169

CASTELLI

Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «presente articolo», aggiungere le seguenti: «nonchè delle emittenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) e b)».

6.170

CASTELLI

Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «presente articolo», aggiungere le seguenti: «nonchè delle emittenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)».

6.171

SEMENZATO

Al comma 5, aggiungere, alla fine, le seguenti parole: «Le amministrazioni statali, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici a rilevanza regionale e locale, compresi quelli economici, le aziende di servizio pubblico, anche se configurate come società per azioni purchè con almeno il trenta per cento di proprietà pubblica, sono tenute a destinare, relativamente alla pubblicità non diffusa in ambito nazionale, una quota non inferiore al venticinque per cento delle somme stanziare ad emittenti televisive, radiofoniche locali, non profit».

6.172

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis). Sono riconosciuti a favore delle emittenti radiofoniche no profit nazionali che trasmettono programmi d'informazione superiore alle otto ore giornaliere contributi finalizzati alla copertura delle spese di gestione e degli investimenti necessari a garantire il diritto all'informazione mediante sistemi satellitari degli italiani residenti nella comunità europea, nel continente australiano e in quello americano».

6.173

CASTELLI

Sopprimere il comma 6.

6.174

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Al comma 6 sopprimere il primo periodo.

6.175

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 6 sopprimere il primo periodo.

6.176

CASTELLI

Al comma 6 sopprimere il primo periodo.

6.177

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, dopo le parole: «di autorizzazione», aggiungere le altre: «e di licenza».

6.178

CASTELLI

Al comma 6, dopo le parole: «del presente articolo», sopprimere le parole: «i trasferimenti di intere emittenti».

6.179

CASTELLI

Al comma 6, dopo le parole: «dall'articolo 5, comma 13», aggiungere le seguenti: «Sono consentiti i trasferimenti di impianti o rami di azienda tra i soggetti di cui al presente articolo e i soggetti di cui all'articolo 5 e viceversa».

6.180

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Al comma 6, dopo le parole: «dall'articolo 5, comma 13», aggiungere le seguenti: «Sono consentiti i trasferimenti di impianti o rami di azienda tra i soggetti di cui al presente articolo e i soggetti di cui all'articolo 5 e viceversa».

6.181

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Sono consentiti i trasferimenti di impianti o rami di azienda tra i soggetti titolari di autorizzazione ai sensi del presente articolo e i soggetti titolari di licenza, ai sensi dell'articolo 5.».

6.182

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.

6.183

CASTELLI, PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 7.

6.184

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 7, sopprimere le parole da: «non», fino alla fine del periodo e sostituirle con le altre: «possono trasmettere sponsorizzazioni ai sensi dell'articolo 2, comma 1-ter), legge n. 5 del 14 gennaio 2000».

6.185

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 7, sopprimere la parola: «non».

6.186

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Al comma 7, sopprimere dalle parole: «che non siano coerenti» fino alla fine del comma.

6.187

CASTELLI

Al comma 7, sopprimere dalle parole: «che non siano coerenti» fino alla fine del comma.

6.188

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 7 sostituire le parole: «coerenti con le», con le altre: «espressione delle».

6.189

CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 7 sostituire le parole: «coerenti con le», con le altre: «espressione delle».

6.190

CASTELLI

Al comma 7 sostituire le parole: «coerenti con le», con le altre: «espressione delle».

6.191

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Al comma 7 sostituire le parole: «coerenti con le», con le altre: «espressione delle».

6.192

CASTELLI

Al comma 7 sopprimere le parole: «particolari».

6.193

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 1-ter), legge n. 5 del 14 gennaio 2000».

6.194

CASTELLI

Sopprimere il comma 8.

6.195

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Sopprimere il comma 8.

6.196

CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere il comma 8.

6.197

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Sopprimere il comma 8.

6.198

SEMENZATO

Sopprimere il comma 8.

6.199

CASTELLI, PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 8.

6.200

CASTELLI

Al comma 8 sopprimere le parole: «limitatamente alle particolari istanze che le caratterizzano».

6.201

CASTELLI

Al comma 8 sopprimere le parole da: «limitatamente alle», sino alla fine del comma.

6.202

ANDREOLLI

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

«Gli amministratori delle società richiedenti la concessione o l'autorizzazione non devono aver riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non devono essere stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione».

Art. 7.**7.1**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo.

7.2

CASTELLI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Gli editori radiotelevisivi autorizzati e le emittenti radiotelevisive locali sulla base di una preventiva intesa contrattuale o attraverso la costituzione di un consorzio, possono essere autorizzati dal Ministero delle comunicazioni a diffondere le medesime trasmissioni per una durata massima giornaliera non eccedente le otto ore».

7.3

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Gli editori radiotelevisivi autorizzati e le emittenti radiotelevisive locali sulla base di una preventiva intesa contrattuale o attraverso la costituzione di un consorzio, possono essere autorizzati dal Ministero delle comunicazioni a diffondere le medesime trasmissioni per una durata massima giornaliera non eccedente le otto ore».

7.4

Lino DIANA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Gli editori radiotelevisivi autorizzati e le emittenti radiotelevisive locali sulla base di una preventiva intesa contrattuale o attraverso la costituzione di un consorzio, possono essere autorizzati dal Ministero delle comunicazioni a diffondere le medesime trasmissioni per una durata massima giornaliera non eccedente le otto ore».

7.5

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Gli editori radiotelevisivi autorizzati e le emittenti radiotelevisive locali sulla base di una preventiva intesa contrattuale o attraverso la costituzione di un consorzio, possono essere autorizzati dal Ministero delle comunicazioni a diffondere le medesime trasmissioni per una durata massima giornaliera non eccedente le otto ore».

7.6

Lino DIANA

Sostituire le parole: «Le emittenti radiotelevisive locali» con le seguenti: «Gli editori radiotelevisivi autorizzati e le emittenti radiotelevisive locali».

7.7

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 1, sostituire le parole: «Le emittenti radiotelevisive locali» con le seguenti: «Gli editori radiotelevisivi autorizzati e le emittenti radiotelevisive locali».

7.8

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, dopo le parole: «Le emittenti radiotelevisive locali» aggiungere le seguenti: «nonchè i canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite così come definiti dalla delibera 16 marzo 1999 dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni all'articolo 1, lettera c)».

7.13

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, dopo le parole: «Le emittenti radiotelevisive locali» aggiungere le seguenti: «nonchè i canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite così come definiti dalla delibera 16 marzo 1999 dall'autorità per le garanzie nelle comunicazioni all'articolo 1, lettera c)».

7.9

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, dopo le parole: «radiotelevisive locali» inserire: «e gli editori radiotelevisivi autorizzati».

7.10

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, dopo le parole: «radiotelevisive locali» inserire: «e gli editori radiotelevisivi autorizzati ai sensi dell'articolo 3, comma 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249».

7.11

Lino DIANA

Dopo le parole: «radiotelevisive locali» inserire le parole: «e gli editori radiotelevisivi autorizzati ai sensi dell'articolo 3 comma 10 della legge 31 luglio 1997 n. 249».

7.12

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 1, dopo le parole: «radiotelevisive locali» aggiungere le parole: «e gli editori radiotelevisivi autorizzati ai sensi dell'articolo 3 comma 10 della legge 31 luglio 1997 n. 249».

7.14

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, sopprimere la parola: «locali».

7.15

CASTELLI

Al comma 1, sopprimere dalle parole: «sulla base di» sino alle parole: «costituzione di un consorzio» comprese.

7.16

CASTELLI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «sulla base di una preventiva intesa contrattuale o».

7.17

CASTELLI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «o attraverso la costituzione di un consorzio».

7.18

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, sostituire la parola: «possono» con «sono».

7.19

CASTELLI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «essere autorizzate dal Ministro delle comunicazioni ad».

7.20

Lino DIANA

Al comma 1, sopprimere le parole: «ad interconnettere i propri impianti».

7.21

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, sopprimere le parole: «ad interconnettere i propri impianti».

7.22

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 1, sopprimere le parole: «ad interconnettere i propri impianti».

7.23

DIANA Lino

Al comma 1, sostituire le parole: «interconnettere i propri impianti» con le parole: «effettuare trasmissioni in contemporanea.».

7.24

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 1, sostituire le parole: «interconnettere i propri impianti» con le parole: «effettuare trasmissioni in contemporanea.».

7.25

DIANA Lino

Al comma 1, dopo le parole: «interconnettere i propri impianti» inserire le seguenti «o effettuare trasmissioni in contemporanea».

7.26

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, dopo le parole: «interconnettere i propri impianti» inserire le seguenti: «o effettuare trasmissioni in contemporanea».

7.27

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 1, dopo le parole: «interconnettere i propri impianti» aggiungere le seguenti: «o effettuare trasmissioni in contemporanea».

7.28

CASTELLI

Al comma 1, sostituire la parola: «otto» con la seguente: «dieci».

7.29

CASTELLI

Al comma 1, sostituire la parola: «otto» con la seguente: «nove».

7.30

CASTELLI

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

7.31

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

7.32

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

7.33

DIANA Lino

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

7.34

CASTELLI

Sopprimere il comma 2.

7.35

CASTELLI, PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 2.

7.36

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Sopprimere il comma 2.

7.37

CASTELLI

Al comma 2, sostituire la parola: «otto» con la seguente: «dieci».

7.38

CASTELLI

Al comma 2, sostituire la parola: «otto» con la seguente: «nove».

7.39

CASTELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «centoventi minuti» e con le seguenti: «trenta minuti se emittente televisiva e quarantacinque minuti se emittente radiofonica».

7.40

CASTELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «centoventi minuti» e con le seguenti: «quarantacinque minuti se emittente televisiva e trenta minuti se emittente radiofonica».

7.41

CASTELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «centoventi minuti» e con le seguenti: «trenta minuti se emittente televisiva e sessanta minuti se emittente radiofonica».

7.42

CASTELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «centoventi minuti» e con le seguenti: «sessanta minuti se emittente televisiva e trenta minuti se emittente radiofonica».

7.43

CASTELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «centoventi minuti» e con le seguenti: «sessanta minuti se emittente televisiva e cento minuti se emittente radiofonica».

7.44

CASTELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «centoventi minuti» e con le seguenti: «sessanta minuti se emittente televisiva e novanta minuti se emittente radiofonica».

7.45

CASTELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «centoventi minuti» e con le seguenti: «sessanta minuti se emittente televisiva e settantacinque minuti se emittente radiofonica».

7.46

CASTELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «centoventi minuti» e con le seguenti: «sessanta minuti se emittente televisiva e settanta minuti se emittente radiofonica».

7.47

CASTELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «centoventi minuti» e con le seguenti: «settanta minuti se emittente televisiva e ottanta minuti se emittente radiofonica».

7.48

CASTELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «centoventi minuti» e con le seguenti: «settantacinque minuti se emittente televisiva e sessanta minuti se emittente radiofonica».

7.49

CASTELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «centoventi minuti» e con le seguenti: «ottanta minuti se emittente televisiva e centodieci minuti se emittente radiofonica».

7.50

CASTELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «centoventi minuti» e con le seguenti: «ottanta minuti se emittente televisiva e settanta minuti se emittente radiofonica».

7.51

CASTELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «centoventi minuti» e con le seguenti: «ottanta minuti se emittente televisiva e novanta minuti se emittente radiofonica».

7.52

CASTELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «centoventi minuti» e con le seguenti: «novanta minuti se emittente televisiva e sessanta minuti se emittente radiofonica».

7.53

CASTELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «centoventi minuti» e con le seguenti: «novanta minuti se emittente televisiva e ottanta minuti se emittente radiofonica».

7.54

CASTELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «centoventi minuti» e con le seguenti: «novanta minuti se emittente televisiva e cento minuti se emittente radiofonica».

7.55

CASTELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «centoventi minuti» e con le seguenti: «novantacinque minuti se emittente televisiva e cento minuti se emittente radiofonica».

7.56

CASTELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «centoventi minuti» e con le seguenti: «cento minuti se emittente televisiva e sessanta minuti se emittente radiofonica».

7.57

CASTELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «centoventi minuti» e con le seguenti: «cento minuti se emittente televisiva e centocinque minuti se emittente radiofonica».

7.58

CASTELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «centoventi minuti» e con le seguenti: «centocinque minuti se emittente televisiva e centodieci minuti se emittente radiofonica».

7.59

CASTELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «centoventi minuti» e con le seguenti: «centodieci minuti se emittente televisiva e centoquindici minuti se emittente radiofonica».

7.60

CASTELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «centoventi minuti» e con le seguenti: «centodieci minuti se emittente televisiva e ottanta minuti se emittente radiofonica».

7.61

CASTELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «centoventi minuti» e con le seguenti: «cento minuti se emittente televisiva e novanta minuti se emittente radiofonica».

7.62

CASTELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «centoventi minuti» e con le seguenti: «centocinque minuti se emittente televisiva e cento minuti se emittente radiofonica».

7.63

CASTELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «centoventi minuti» e con le seguenti: «centodieci minuti se emittente televisiva e centocinque minuti se emittente radiofonica».

7.64

CASTELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «centoventi minuti» e con le seguenti: «centoquindici minuti se emittente televisiva e centodieci minuti se emittente radiofonica».

7.65

CASTELLI

Al comma 2, sostituire la parola: «centoventi» con la seguente: «quindici».

7.66

CASTELLI

Al comma 2, sostituire la parola: «centoventi» con la seguente: «venti».

7.67

CASTELLI

Al comma 2, sostituire la parola: «centoventi» con la seguente: «venticinque».

7.68

CASTELLI

Al comma 2, sostituire la parola: «centoventi» con la seguente: «trenta».

7.69

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Al comma 2, sostituire la parola: «centoventi» con la seguente: «sessanta».

7.70

CASTELLI

Al comma 2, sostituire la parola: «centoventi» con la seguente: «trentacinque».

7.71

CASTELLI

Al comma 2, sostituire la parola: «centoventi» con la seguente: «quaranta».

7.72

CASTELLI

Al comma 2, sostituire la parola: «centoventi» con la seguente: «quarantacinque».

7.73

CASTELLI

Al comma 2, sostituire la parola: «centoventi» con la seguente: «cinquanta».

7.74

CASTELLI

Al comma 2, sostituire la parola: «centoventi» con la seguente: «cinquantacinque».

7.75

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, sostituire la parola: «centoventi» con la seguente: «sessanta».

7.76

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 2, sostituire la parola: «centoventi» con la seguente: «sessanta».

7.77

CASTELLI

Al comma 2, sostituire la parola: «centoventi» con la seguente: «sessanta».

7.78

CASTELLI

Al comma 2, sostituire la parola: «centoventi» con la seguente: «settanta».

7.79

CASTELLI

Al comma 2, sostituire la parola: «centoventi» con la seguente: «settantacinque».

7.80

CASTELLI

Al comma 2, sostituire la parola: «centoventi» con la seguente: «ottanta».

7.81

CASTELLI

Al comma 2, sostituire la parola: «centoventi» con la parola: «ottantacinque».

7.82

CASTELLI

Al comma 2, sostituire la parola: «centoventi» con la parola: «novanta».

7.83

CASTELLI

Al comma 2, sostituire la parola: «centoventi» con la parola: «novantacinque».

7.84

CASTELLI

Al comma 2, sostituire la parola: «centoventi» con la parola: «cento».

7.85

CASTELLI

Al comma 2, sostituire la parola: «centoventi» con la parola: «centocinque».

7.86

CASTELLI

Al comma 2, sostituire la parola: «centoventi» con la parola: «centodieci».

7.87

CASTELLI

Al comma 2, sostituire la parola: «centoventi» con la parola: «centoquindici».

7.88

CASTELLI

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere infine, le seguenti parole: «nonchè i programmi di informazione di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28».

7.89

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 2, secondo periodo dopo le parole: «programmi informativi» aggiungere le seguenti: «e le interruzioni pubblicitarie».

7.90

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Al comma 2, secondo periodo dopo le parole: «programmi informativi», aggiungere le seguenti: «e le interruzioni pubblicitarie».

7.91

CASTELLI

Al comma 2, secondo periodo dopo le parole: «programmi informativi» aggiungere le seguenti: «e le interruzioni pubblicitarie».

7.92

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, secondo periodo dopo le parole: «programmi informativi» aggiungere le seguenti: «e le interruzioni pubblicitarie».

7.93

CASTELLI

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere infine, le seguenti parole: «nonchè i messaggi politici autogestiti di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28».

7.94

CASTELLI

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere infine, le seguenti parole: «nonchè le trasmissioni di comunicazioni politica di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28».

7.95

CASTELLI

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Per la trasmissione in contemporanea del medesimo programma l'autorizzazione non è richiesta».

7.96

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, primo periodo sostituire la parola: «sessanta» con la parola: «trenta».

7.97

CASTELLI

Al comma 3, primo periodo sostituire la parola: «sessanta» con la parola: «trenta».

7.98

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 3, sostituire la parola: «sessanta» con la parola: «trenta».

7.99

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ RAGNO, CAMBER DE CORATO

Al comma 3, sostituire la parola: «sessanta» con la parola: «trenta».

7.100

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere dalle parole: «da parte dei soggetti» fino alla fine del periodo.

7.101

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere dalle parole: «previa comunicazione» fino alla fine del periodo.

7.102

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «quindici giorni» con le parole: «un giorno».

7.103

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «quindici» con la parola: «due».

7.104

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «quindici» con la parola: «tre».

7.105

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «quindici» con la parola: «quattro».

7.106

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «quindici» con la parola: «cinque».

7.107

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «quindici» con la parola: «sei».

7.108

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «quindici» con la parola: «sette».

7.109

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «quindici» con la parola: «otto».

7.110

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «quindici» con la parola: «nove».

7.111

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «quindici» con la parola: «dieci».

7.112

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «quindici» con la parola: «undici».

7.113

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «quindici» con la parola: «dodici».

7.114

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «quindici» con la parola: «tredici».

7.115

CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «quindici» con la parola: «quattordici».

7.116

CASTELLI

Al comma 3, terzo periodo, sostituire dalle parole: «essere inoltrata» sino alla fine del periodo e con le seguenti: «non essere inoltrata».

7.117

CASTELLI

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiotelevisive locali che diffondono il segnale in ambito regionale».

7.118

CASTELLI

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiotelevisive locali che diffondono il segnale in ambito provinciale».

7.119

CASTELLI

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiotelevisive locali che diffondono il segnale in ambito regionale, limitatamente a cinque sole regioni».

7.120

CASTELLI

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiotelevisive locali che diffondono il segnale in ambito regionale, limitatamente a quattro sole regioni».

7.121

CASTELLI

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiotelevisive locali che diffondono il segnale in ambito regionale, limitatamente a tre sole regioni».

7.122

CASTELLI

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non solo soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiotelevisive lo-

cali che diffondono il segnale in ambito regionale, limitatamente a due sole regioni».

7.123

CASTELLI

al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiotelevisive locali che diffondono il segnale in ambito regionale, limitatamente ad una sola regione».

7.124

CASTELLI

Al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti televisive locali che diffondono il segnale in ambito provinciale».

7.125

CASTELLI

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiotelevisive locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a nove sole province».

7.126

CASTELLI

al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiotelevisive locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a otto province».

7.127

CASTELLI

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiotelevisive locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a sette sole provincie».

7.128

CASTELLI

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiotelevisive locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a sei sole provincie».

7.129

CASTELLI

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiotelevisive locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a cinque sole provincie».

7.130

CASTELLI

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiotelevisive locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a quattro sole province».

7.131

CASTELLI

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiotelevisive lo-

cali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a tre sole provincie».

7.132

CASTELLI

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiotelevisive locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a due sole provincie».

7.133

CASTELLI

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiotelevisive locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente ad una sola provincia».

7.134

CASTELLI

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito regionale».

7.135

CASTELLI

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito regionale, limitatamente a cinque sole regioni».

7.136

CASTELLI

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito regionale, limitatamente a quattro sole regioni».

7.137

CASTELLI

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito regionale, limitatamente a tre sole regioni».

7.138

CASTELLI

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito regionale, limitatamente a due sole regioni».

7.139

CASTELLI

al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito regionale, limitatamente ad una sola regione».

7.140

CASTELLI

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali

che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a nove sole province».

7.141

CASTELLI

Al comma 3, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a otto sole province».

7.142

CASTELLI

Al comma 3, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a sette sole province».

7.143

CASTELLI

Al comma 3, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a sei sole province».

7.144

CASTELLI

Al comma 3, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a cinque sole province».

7.145

CASTELLI

Al comma 3, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a quattro sole province».

7.146

CASTELLI

Al comma 3, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a tre sole province».

7.147

CASTELLI

Al comma 3, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a due sole province».

7.148

CASTELLI

Al comma 3, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente ad una sola provincia».

7.149

CASTELLI

Al comma 3, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito provinciale».

7.150

CASTELLI

Sopprimere il comma 4.

7.151

CASTELLI

Al comma 4, sopprimere il primo periodo.

7.152

CASTELLI

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «precedute e».

7.153

CASTELLI

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «e seguite».

7.154

CASTELLI

Al comma 4, primo periodo, sopprimere dalle parole: «che informa» fino alla fine del periodo.

7.155

CASTELLI

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «che informa della loro natura».

7.156

CASTELLI

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «con Regolamento».

7.157

CASTELLI

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

7.158

DIANA Lino

Al comma 4, sostituire le parole: «Le emittenti» con le seguenti: «Gli editori radiotelevisivi autorizzati e le emittenti radiotelevisive locali».

7.159

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 4, sostituire le parole: «Le emittenti» con le seguenti: «Gli editori radiotelevisivi autorizzati e le emittenti radiotelevisive locali».

7.160

CASTELLI

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «autorizzate alle» con le seguenti: «che trasmettono».

7.161

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «alle diffusioni interconnesse» con le seguenti: «che realizzano diffusioni delle medesime trasmissioni in contemporanea».

7.162

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 4, sostituire le parole: «alle diffusioni interconnesse» con le seguenti: «che realizzano diffusioni delle medesime trasmissioni in contemporanea».

7.163

DIANA Lino

Al comma 4, sostituire le parole: «alle diffusioni interconnesse» con le seguenti: «che realizzano diffusioni delle medesime trasmissioni anche in contemporanea».

7.165

CASTELLI

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «interconnesse» inserire la seguente: «non».

7.166

CASTELLI

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «il marchio o».

7.167

CASTELLI

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «o denominazione».

7.168

CASTELLI

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere la parola: «identificativi».

7.169

CASTELLI

Al comma 4, secondo periodo, aggiungere in fine la seguente parola: «radiofonica».

7.170

CASTELLI

Al comma 4, secondo periodo, aggiungere in fine la seguente parola: «televisiva».

7.171

CASTELLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiotelevisive locali che diffondono il segnale in ambito regionale, limitatamente a cinque sole regioni».

7.172

CASTELLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiotelevisive lo-

cali che diffondono il segnale in ambito regionale, limitatamente a quattro sole regioni».

7.173

CASTELLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiotelevisive locali che diffondono il segnale in ambito regionale, limitatamente a tre sole regioni».

7.174

CASTELLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiotelevisive locali che diffondono il segnale in ambito regionale, limitatamente a due sole regioni».

7.175

CASTELLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiotelevisive locali che diffondono il segnale in ambito regionale, limitatamente ad una sola regione».

7.176

CASTELLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiotelevisive locali che diffondono il segnale in ambito regionale».

7.177

CASTELLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiotelevisive locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a nove sole province».

7.178

CASTELLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiotelevisive locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a otto sole province».

7.179

CASTELLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiotelevisive locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a sette sole province».

7.180

CASTELLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiotelevisive locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a sei sole province».

7.181

CASTELLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiotelevisive lo-

cali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a cinque sole province».

7.182

CASTELLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiotelevisive locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a quattro sole province».

7.183

CASTELLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiotelevisive locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a tre sole province».

7.184

CASTELLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiotelevisive locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a due sole province».

7.185

CASTELLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiotelevisive locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a una sola provincia».

7.186

CASTELLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiotelevisive locali che diffondono il segnale in ambito provinciale».

7.187

CASTELLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito regionale, limitatamente a cinque sole regioni».

7.188

CASTELLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito regionale, limitatamente a quattro sole regioni».

7.189

CASTELLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito regionale, limitatamente a tre sole regioni».

7.190

CASTELLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali

che diffondono il segnale in ambito regionale, limitatamente a due sole regioni».

7.191

CASTELLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito regionale, limitatamente a una sola regione».

7.192

CASTELLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito regionale».

7.193

CASTELLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a nove sole province».

7.194

CASTELLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a otto sole province».

7.195

CASTELLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a sette sole province».

7.196

CASTELLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a sei sole province».

7.197

CASTELLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a cinque sole province».

7.198

CASTELLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a quattro sole province».

7.199

CASTELLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali

che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a tre sole province».

7.200

CASTELLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a due sole province».

7.201

CASTELLI

Al comma 4, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente ad una sola provincia».

7.202

CASTELLI

Al comma 4, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito provinciale».

7.203

CASTELLI

Sopprimere il comma 5.

7.204

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Sopprimere il comma 5.
_____**7.205**

CASTELLI, PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 5.
_____**7.206**

CASTELLI

Al comma 5, sopprimere il primo periodo.
_____**7.207**

DIANA Lino

Al comma 5, sostituire le parole: «Le emittenti locali autorizzate alle diffusionsi interconnesse» con le seguenti: «Gli editori radiotelevisivi autorizzati e le emittenti radiotelevisive locali, che realizzano diffusionsi delle medesime trasmissioni».
_____**7.208**

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 5, sostituire le parole: «Le emittenti locali autorizzate alle diffusionsi interconnesse» con le seguenti: «Gli editori radiotelevisivi autorizzati e le emittenti radiotelevisive locali, che realizzano diffusionsi delle medesime trasmissioni».
_____**7.209**

DIANA Lino

Al comma 5, sostituire le parole: «Le emittenti locali autorizzate alle diffusionsi interconnesse» con le seguenti: «Gli editori radiotelevisivi auto-

rizzati ai sensi dell'articolo 3, comma 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e le emittenti radiotelevisive locali, che realizzano diffusioni delle medesime trasmissioni».

7.210

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 5, sostituire le parole: «Le emittenti locali autorizzate alle diffusioni interconnesse» con le seguenti: «Gli editori radiotelevisivi autorizzati ai sensi dell'articolo 3, comma 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e le emittenti radiotelevisive locali, che realizzano diffusioni delle medesime trasmissioni».

7.211

CASTELLI

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «autorizzate alle diffusioni».

7.212

CASTELLI

Al comma 5, primo periodo, sopprimere la parola: «non».

7.213

CASTELLI

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «in tutto o».

7.214

CASTELLI

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «o in parte».

7.215

CASTELLI

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «un marchio o».

7.216

CASTELLI

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «o una denominazione».

7.217

CASTELLI

Al comma 5, primo periodo, sopprimere la parola: «identificativi».

7.218

CASTELLI

Al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: «devono» con la seguente: «possono».

7.219

CASTELLI

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: «un marchio o».

7.220

CASTELLI

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: «o una denominazione».

7.221

CASTELLI

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere la parola: «completamente».

7.222

CASTELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito regionale, limitatamente a cinque sole regioni».

7.223

CASTELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito regionale, limitatamente a quattro sole regioni».

7.224

CASTELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito regionale, limitatamente a tre sole regioni».

7.225

CASTELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito regionale, limitatamente a due sole regioni».

7.226

CASTELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito regionale, limitatamente ad una sola regione».

7.227

CASTELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito regionale».

7.228

CASTELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a nove sole province».

7.229

CASTELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a otto sole province».

7.230

CASTELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali

che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a sette sole province».

7.231

CASTELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a sei sole province».

7.232

CASTELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a cinque sole province».

7.233

CASTELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a quattro sole province».

7.234

CASTELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a tre sole province».

7.235

CASTELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a due sole province».

7.236

CASTELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente ad una sola provincia».

7.237

CASTELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito provinciale».

7.238

CASTELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti televisive locali che diffondono il segnale in ambito regionale, limitatamente a cinque sole regioni».

7.239

CASTELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti televisive locali

che diffondono il segnale in ambito regionale, limitatamente a quattro sole regioni».

7.240

CASTELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti televisive locali che diffondono il segnale in ambito regionale, limitatamente a tre sole regioni».

7.241

CASTELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti televisive locali che diffondono il segnale in ambito regionale, limitatamente a due sole regioni».

7.242

CASTELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti televisive locali che diffondono il segnale in ambito regionale, limitatamente ad una sola regione».

7.243

CASTELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti televisive locali che diffondono il segnale in ambito regionale».

7.244

CASTELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti televisive locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a nove sole province».

7.245

CASTELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti televisive locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a otto sole province».

7.246

CASTELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti televisive locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a sette sole province».

7.247

CASTELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti televisive locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a sei sole province».

7.248

CASTELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti televisive locali

che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a cinque sole province».

7.249

CASTELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti televisive locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a quattro sole province».

7.250

CASTELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti televisive locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a tre sole province».

7.251

CASTELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti televisive locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a due sole province».

7.252

CASTELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti televisive locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente ad una sola provincia».

7.253

CASTELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti televisive locali che diffondono il segnale in ambito provinciale».

7.254

CASTELLI

Sopprimere il comma 6.

7.255

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Sopprimere il comma 7.

7.256

CASTELLI, PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 7.

7.258

DIANA Lino

Sopprimere il comma 7.

7.259

CASTELLI

Al comma 7, sopprimere la parola: «non».

7.260

CASTELLI

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito regionale, limitatamente a cinque sole regioni».

7.261

CASTELLI

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito regionale, limitatamente a quattro sole regioni».

7.262

CASTELLI

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito regionale, limitatamente a tre sole regioni».

7.263

CASTELLI

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito regionale, limitatamente a due sole regioni».

7.264

CASTELLI

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali

che diffondono il segnale in ambito regionale, limitatamente ad una sola regione».

7.265

CASTELLI

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito regionale».

7.266

CASTELLI

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a nove sole province».

7.267

CASTELLI

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a otto sole province».

7.268

CASTELLI

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a sette sole province».

7.269

CASTELLI

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a sei sole province».

7.270

CASTELLI

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a cinque sole province».

7.271

CASTELLI

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a quattro sole province».

7.272

CASTELLI

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a tre sole province».

7.273

CASTELLI

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali

che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a due sole province».

7.274

CASTELLI

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente ad una sola provincia».

7.275

CASTELLI

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti radiofoniche locali che diffondono il segnale in ambito provinciale».

7.276

CASTELLI

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti televisive locali che diffondono il segnale in ambito regionale, limitatamente a cinque sole regioni».

7.277

CASTELLI

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti televisive locali che diffondono il segnale in ambito regionale, limitatamente a quattro sole regioni».

7.278

CASTELLI

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti televisive locali che diffondono il segnale in ambito regionale, limitatamente a tre sole regioni».

7.279

CASTELLI

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti televisive locali che diffondono il segnale in ambito regionale, limitatamente a due sole regioni».

7.280

CASTELLI

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti televisive locali che diffondono il segnale in ambito regionale, limitatamente ad una sola regione».

7.281

CASTELLI

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti televisive locali che diffondono il segnale in ambito regionale».

7.282

CASTELLI

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti televisive locali

che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a nove sole province».

7.283

CASTELLI

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti televisive locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a otto sole province».

7.284

CASTELLI

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti televisive locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a sette sole province».

7.285

CASTELLI

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti televisive locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a sei sole province».

7.286

CASTELLI

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti televisive locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a cinque sole province».

7.287

CASTELLI

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti televisive locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a quattro sole province».

7.288

CASTELLI

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti televisive locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a tre sole province».

7.289

CASTELLI

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti televisive locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente a due sole province».

7.290

CASTELLI

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti televisive locali che diffondono il segnale in ambito provinciale, limitatamente ad una sola provincia».

7.291

CASTELLI

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggette alle disposizioni del presente comma le emittenti televisive locali che diffondono il segnale in ambito provinciale».

7.0.1

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Responsabilità dei prestatori intermediari dei servizi della società dell'informazione)

1. In caso di prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella trasmissione, su una rete di comunicazione, di informazioni fornite dal destinatario del servizio, o nella fornitura di un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore di tale servizio non è responsabile delle informazioni trasmesse, se non in caso di provvedimenti inibitori, a condizione che egli:

- a) non sia all'origine della trasmissione;*
- b) non selezioni il destinatario della trasmissione;*
- c) non selezioni né modifichi le informazioni oggetto della trasmissione;*
- d) ritiri le informazioni o ne impedisca l'accesso.*

2. Le attività di trasmissione e di fornitura dell'accesso di cui al comma 1 includono la memorizzazione automatica intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo all'esercizio della trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario alla trasmissione».

7.0.7

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Responsabilità dei prestatori intermediari)

1. In caso di prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella trasmissione, su una rete di comunicazione, di informazioni fornite dal destinatario del servizio, o nella fornitura di un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore di tale servizio non è responsabile delle informazioni trasmesse, se non in caso di provvedimenti inibitori, a condizione che egli:

- a) non sia all'origine della trasmissione;
 - b) non selezioni il destinatario della trasmissione;
 - c) non selezioni né modifichi le informazioni oggetto della trasmissione;
 - d) ritiri le informazioni o ne impedisca l'accesso».
-

7.0.2

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Sgravi fiscali per la rete Internet)

1. Chiunque, persona fisica o giuridica, istituisca siti culturali sulla rete Internet può usufruire di sgravi fiscali sulle imposte sui redditi nella misura del 40 per cento del costo dell'abbonamento.

2. Si considerano siti culturali quelli riguardanti:

- a) università e istituti di ricerca;
 - b) centri culturali di indirizzo sociopedagogico, logico, filosofico e letterario;
 - c) la tutela dell'ambiente;
 - d) materie scolastiche e universitarie, nonché di concorsi pubblici;
 - e) la vetrina del libro;
 - f) musei e opere d'arte».
-

7.0.3

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Servizio della società dell'informazione)

1. I servizi della Società dell'informazione diffusi sulla rete Internet possono circolare liberamente, a condizione che non violino i seguenti principi:

- a) il rispetto della protezione dell'ordine pubblico e della dignità umana;
- b) il rispetto della sanità pubblica;
- c) il rispetto della tutela del consumatore;
- d) il rispetto della lotta contro l'incitamento all'odio per motivi di razza, sesso, religione o nazionalità;
- e) il rispetto della tutela dei minori;
- f) le norme relative alla protezione dei dati personali e della vita privata nel settore delle telecomunicazioni.

2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta un sistema di classificazione del contenuto dei siti della rete Internet ed ha la facoltà di emanare provvedimenti inibitori.».

7.0.4

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Definizione del Servizio della società dell'informazione)

1. Per Servizio della società dell'informazione s'intende qualsiasi servizio di comunicazione prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica, mediante attrezzature elettroniche di elaborazione e di memorizzazione di dati, e a richiesta individuale di un destinatario di servizi.

2. I soggetti che accedono ai servizi della Società dell'Informazione sono classificati nel modo seguente:

- a) prestatore: ogni persona fisica o giuridica che presta un servizio della società dell'informazione;

b) prestatore stabilito: il prestatore di un servizio della Società dell'informazione che esercita effettivamente un'attività economica, mediante un'installazione stabile, individuata non sulla mera presenza o dell'uso di mezzi tecnici e di tecnologie, bensì con riguardo alla sede legale o al domicilio eletto per effettuare il servizio;

c) il destinatario di servizi: la persona fisica o giuridica che, a scopi professionali e non, utilizza un servizio della società dell'informazione, anche per ricercare o rendere accessibili alle informazioni;

d) l'operatore di tecnica di comunicazione a distanza: il prestatore la cui attività professionale consiste nel mettere a disposizione di prestatori e destinatari una o più tecniche di comunicazione a distanza, attrezzature elettroniche di elaborazione e di memorizzazione di dati;

e) consumatore: qualsiasi persona fisica che agisca a fini estranei alla propria attività commerciale imprenditoriale o professionale.».

7.0.5

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Regime di stabilimento)

1. L'accesso all'attività di prestatore di un servizio della Società dell'informazione non è soggetto ad autorizzazione preventiva o ad altri requisiti che subordinino l'accesso a decisioni, provvedimenti o atti particolari della competente autorità.

2. Sono fatti salvi i sistemi che non riguardano specificamente ed esclusivamente i servizi della società dell'informazione ed i sistemi di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni.».

7.0.6

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Divulgazione di dati relativi ai prestatori della Società dell'informazione)

1. I servizi della società dell'informazione devono consentire ad ogni destinatario ed alle competenti autorità un accesso facile, diretto e permanente alle seguenti informazioni:

- a) il nome del prestatore;
 - b) l'indirizzo della sede legale o del domicilio in cui il prestatore è stabilito;
 - c) gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lui, incluso l'indirizzo di posta elettronica;
 - d) qualora il prestatore sia iscritto in un registro del commercio, il registro presso il quale è iscritto ed il relativo numero di immatricolazione;
 - e) qualora un'attività sia soggetta ad autorizzazione, le attività oggetto dell'autorizzazione ottenuta ed i dati relativi all'autorità che l'ha concessa;
 - f) per quanto concerne le professioni regolate:
 - 1) l'ordine professionale, o istituzione analoga, alla quale il prestatore è iscritto;
 - 2) il titolo professionale ottenuto, le norme professionali cui il prestatore è sottoposto, gli Stati in cui vengono regolarmente prestati i servizi dell'informazione;
 - g) se il prestatore esercita un'attività sottoposta all'IVA, il numero di partita IVA con cui è registrato presso l'amministrazione tributaria».
-

7.0.15

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Cashing o memorizzazione automatica, intermedia e transitoria)

1. In caso di prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella trasmissione, su una rete di comunicazione, di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile, se non in caso di provvedimenti inibitori, della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tale informazione effettuata al solo scopo di rendere più efficace il suo successivo inoltra ad altri destinatari che ne hanno fatto richiesta, a condizione che egli:

- a) non modifichi l'informazione;
- b) si conformi alle condizioni di accesso all'informazione;
- c) si conformi alle norme di aggiornamento dell'informazione, indicate in modo che sia coerente con le norme industriali;
- d) non interferisca con la tecnologia, coerente con le norme industriali, usata per ottenere dati sull'impiego dell'informazione;
- e) agisca prontamente per ritirare l'informazione, o per renderne impossibile l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza di uno dei fatti seguenti:

- 1) l'informazione è stata ritirata dal luogo dove si trovava inizialmente sulla rete;
- 2) l'accesso all'informazione è stato reso impossibile;
- 3) l'autorità competente ha disposto il ritiro dell'informazione o ne ha proibito l'accesso.».

7.0.8

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Cashing o memorizzazione automatica, intermedia e transitoria)

1. In caso di prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella trasmissione, su una rete di comunicazione, di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile, se non in caso di provvedimenti inibitori, della memorizza-

zione automatica, intermedia e temporanea di tale informazione effettuata al solo scopo di rendere più efficace il suo successivo inoltra ad altri destinatari che ne hanno fatto richiesta, a condizione che egli:

- a) non modifichi l'informazione;
- b) si conformi alle condizioni di accesso all'informazione;
- c) agisca prontamente per ritirare l'informazione, o per renderne impossibile l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza di uno dei fatti seguenti:

- 1) l'informazione è stata ritirata dal luogo dove si trovava inizialmente sulla rete;
- 2) l'accesso all'informazione è stato reso impossibile;
- 3) l'autorità competente ha disposto il ritiro dell'informazione o ne ha proibito l'accesso.».

7.0.9

CASTELLI, PERUZOTTI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Memorizzazione)

1. In caso di prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile, se non in caso di provvedimenti inibitori, delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario di un servizio, qualora non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attività è illecita e, riguardo un'azione di risarcimento, non sia al corrente di fatti o di circostanze in base ai quali l'illegalità dell'attività è manifesta».

7.0.10

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Memorizzazione)

1. In caso di prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile, se non in caso di provvedimenti inibitori, delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario di un servizio, qualora:

a) non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attività è illecita e, riguardo un'azione di risarcimento, non sia al corrente di fatti o di circostanze in base ai quali l'illegalità dell'attività è manifesta;

b) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per ritirare le informazioni o per renderne impossibile l'accesso.

2. Il comma 1 non si applica se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.».

7.0.11

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Codici di condotta per il corretto uso di Internet)

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni elabora dei codici di condotta volti a contribuire alla corretta applicazione delle informazioni trasmesse o memorizzate sulla rete Internet a livello comunitario.

2. Le associazioni od organizzazioni professionali e di consumatori devono comunicare all'Autorità garante la valutazione dei codici e del loro impatto sulle pratiche, consuetudini od usi del commercio elettronico.

3. L'Autorità garante comunica agli Stati membri e alla Commissione i risultati di cui al comma 2.

4. I codici di condotta devono essere accessibili per via elettronica nelle lingue comunitarie.».

7.0.12

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Determinazione dei dispositivi tecnici per il filtraggio delle informazioni sulla rete Internet)

1. Ai fini di consentire ai genitori o ai tutori dei minori il controllo delle informazioni sulla rete Internet, garantendo la possibilità di inibire la visione o la lettura di immagini o contenuti a sfondo sessuale o di discriminazione di sesso, religione, ed etnia, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è autorizzata ad attuare una serie di modalità tecniche e regolamentari per l'introduzione di un sistema di filtraggio delle pagine Web, attraverso la loro etichettatura.

2. Tutti i soggetti che operano a qualunque titolo sulla rete Internet, hanno l'obbligo di adeguarsi alle disposizioni di cui al comma 1.

3. Le modalità tecniche di cui al comma 1 devono essere elaborate in modo tale da consentire ai produttori di software per la consultazione dei sistemi informativi di applicarle ai loro prodotti».

7.0.13

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Attuazione dei dispositivi di filtraggio sui siti Internet)

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede all'installazione di un sito Internet per la divulgazione di tutte le informazioni utili per dotarsi dei dispositivi tecnici che consentano di inibire ai minori la visione o la lettura di talune informazioni trasmesse sulla rete.

2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila avvalendosi della collaborazione delle associazioni od organizzazioni professionali che consentono l'accesso su Internet, affinché vengano rispettate le relative disposizioni.

3. Tutti i soggetti che operano a qualunque titolo sulla rete Internet, adeguano il sito alle disposizioni di cui alla presente legge».

7.0.14

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Uniformità dei sistemi di classificazione per il filtraggio delle informazioni sulla rete Internet)

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni collabora con le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione Europea e con la Commissione europea per uniformare a livello europeo le procedure di classificazione e di filtraggio delle informazioni trasmesse sulla rete Internet».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 2000

386^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali Nocera.

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni.**

Il sottosegretario NOCERA risponde alle interrogazioni n. 3-03874 del senatore Caddeo, n. 3-03911 del senatore Cabras ed altri e n. 3-04106 del senatore Mulas ed altri.

La «febbre catarrale dei ruminanti» nota anche con il termine anglosassone di «*blue tongue*» è una malattia virale la cui trasmissione avviene esclusivamente tramite la puntura di insetti vettori appartenenti al «*Culcoides*».

La malattia, i cui sintomi clinici sono evidenziabili quasi esclusivamente nelle greggi ovine, si è manifestata essenzialmente nella regione Sardegna; recentemente sono stati rilevati alcuni focolai anche in Calabria e in Sicilia.

Dopo la comunicazione dei primi sospetti in data 23 agosto 2000, in attesa della prima conferma di laboratorio, i servizi veterinari delle ASL in cui si sono verificati i primi sospetti hanno disposto il sequestro delle greggi con sintomatologia clinica. Contemporaneamente il Ministero della sanità ha trasmesso una prima informativa alla regione Sardegna, allo scopo di allertare i veterinari del rimanente territorio.

In seguito alla prima conferma di laboratorio, pervenuta il giorno successivo 24 agosto, valutata la diffusione della malattia nel territorio della provincia di Cagliari, in data 28 agosto è stato disposto il divieto di movimentazione di animali appartenenti alla specie sensibili della provincia

colpita verso il rimanente territorio sardo, e la completa chiusura della regione alla movimentazione di animali sensibili verso il territorio continentale. Con il medesimo provvedimento si è disposto il rintraccio delle partite di ovini arrivate sul territorio continentale nei 60 giorni precedenti.

Specifiche informative sono state trasmesse ad alcune Regioni quali Puglia, Calabria e Sicilia, dove, pur non essendosi ancora manifestati focolai di malattia, era stata confermata la presenza dell'insetto vettore.

Le misure adottate dall'Italia per contrastare la diffusione della malattia sono state ritenute dalla Commissione europea tecnicamente atte ad evitare una ulteriore propagazione del morbo sul territorio continentale. Non è stata infatti richiesta nessuna ulteriore restrizione al commercio di animali vivi e prodotti provenienti dal restante territorio nazionale verso altri Stati della Unione europea.

Ad integrazione delle norme emanate a livello nazionale, è stato successivamente disposto in data 14 settembre il rintraccio anche delle partite di bovini provenienti dalla Sardegna pervenute sul continente a partire dal 1° giugno 2000, predisponendo per esse specifici esami di laboratorio.

All'interno della regione i veterinari ufficiali delle ASL, supportati da veterinari convenzionati, stanno tuttora e ripetutamente effettuando controlli clinici nelle greggi per individuare nuovi focolai di malattia e predisporre, nel caso di riscontro positivo, l'abbattimento e la distruzione degli animali malati.

Nelle aree intorno ai focolai, in applicazione di quanto previsto dal DPR 17 maggio 1996, n. 362, vengono istituite particolari zone di restrizione nelle quali viene fortemente limitata la movimentazione degli animali sensibili.

Nelle zone poste al di fuori di tale aree la movimentazione degli animali è consentita esclusivamente verso i macelli o, nel caso in cui gli animali vengono destinati ad altre aziende, solamente previa visita clinica favorevole.

È stata anche inoltrata una richiesta alla Commissione europea per ottenere una deroga al divieto di movimentazione degli animali presenti nelle zone di restrizione per permettere il loro inoltro ai macelli, considerato che durante questo periodo è consuetudine effettuare la macellazione degli agnelli, importante fonte di reddito per l'economia della regione.

In merito all'origine del contagio, si precisa che la «*blue tongue*» è una malattia presente da qualche anno in alcuni Paesi del bacino del Mediterraneo, tra cui la Grecia, dove sono stati individuati i sierotipi 4, 9, 15, ed in alcuni territori del Nord-Africa, dove invece è presente il sierotipo 2, lo stesso individuato come responsabile dell'epizoozia in Italia.

Le indagini esperite dai Servizi veterinari e dal Centro di referenza nazionale non hanno condotto a stabilire con certezza l'esatta origine dell'arrivo della malattia sui territori italiani.

Una delle ipotesi all'inizio accreditata è stata quella della possibile introduzione clandestina di animali senza sintomi clinici ma portatori del virus da territori extracomunitari infetti. Tale ipotesi non ha però trovato riscontro, in quanto durante le indagini epidemiologiche e gli accessi

negli allevamenti non sono stati rinvenuti animali sospetti di introduzione clandestina.

Va in ogni caso precisato che gli Uffici veterinari di confine del Ministero della sanità non hanno mai abbassato il livello di sorveglianza sul pericolo di introduzione della «*blue tongue*» attraverso l'importazione di animali vivi o materiale genetico.

I controlli sono d'altronde stabiliti anche dalla legislazione comunitaria, che prevede il divieto di importazione di animali vivi o materiale genetico delle specie sensibili dai Paesi terzi non inseriti nelle «liste di garanzia» approvate con decisioni comunitarie. Tali Paesi, per poter essere inseriti in dette liste, devono dimostrare di essere indenni da «*blue tongue*» o altre malattie di analogo pericolo, inserite in un'apposita lista.

Nel prossimo futuro l'attenzione principale è rivolta a verificare la presenza degli insetti vettori nel periodo invernale e a valutare l'eventuale persistenza dell'infezione attraverso il monitoraggio di animali sentinella. Inoltre, in considerazione del fatto che la «*blue tongue*» si trasmette attraverso la puntura degli insetti vettori, sono in atto disinfezioni negli *habitat* più indicati alla riproduzione di tali insetti.

Al fine di potenziare l'azione di monitoraggio e sorveglianza dei coadiutori veterinari, un emendamento all'articolo 64 della legge finanziaria attualmente in discussione, già approvato dalla Commissione bilancio della Camera, prevede lo stanziamento di 3 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

Per quanto riguarda, infine, il risarcimento per l'abbattimento e distruzione degli animali colpiti dalla malattia, la legge 2 giugno 1988, n. 218 «misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali» prevede all'articolo 2 comma 4 un indennizzo per gli allevatori pari al 100 per cento del valore di mercato degli animali abbattuti, rilevato, ai sensi di quanto prescritto dal decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298, dal bollettino settimanale ISMEA che fornisce il valore medio di mercato della specie e categoria interessata.

Sulla base delle stime di indennizzo dei veterinari ufficiali delle ASL, trasmesse al Ministero della sanità dalla regione Sardegna, il predetto Ministero ha chiesto al Ministero del tesoro, nel cui stato di previsione delle uscite è iscritto il capitolo relativo al Fondo sanitario nazionale, l'assegnazione di 17 miliardi di lire alla regione Sardegna.

È stato inoltre presentato un emendamento all'articolo 77 della legge finanziaria, già approvato dalla Commissione agricoltura della Camera, che prevede appositi stanziamenti per le emergenze nel settore agricolo e zootecnico, tra cui sono espressamente contemplati interventi strutturali e di prevenzione negli allevamenti degli ovini colpiti dalla malattia della lingua blu.

Replica il senatore PIREDDA il quale sottolinea la gravità delle possibili conseguenze dell'epizootia che rischia di compromettere un settore assolutamente centrale per l'economia sarda.

Egli ricorda come l'economia della Sardegna, con i suoi 3 milioni di ovini che rappresentano la più alta concentrazione europea, dipenda in misura notevolissima dal settore, rispetto al quale oltretutto non esistono valide alternative, sia per la povertà dei pascoli sardi che spesso non consente allevamenti diversi da quelli ovino-caprini, sia per gli ostacoli che la normativa europea in materia di produzione di latte vaccino pone per un eventuale incremento degli allevamenti bovini nell'isola.

Per quanto le iniziative illustrate dal sottosegretario Nocera appaiano nel complesso condivisibili, è tuttavia da rilevare, in primo luogo che le risorse disponibili appaiono del tutto insufficienti per garantire l'indennizzo del 100 per cento della perdita economica subita dagli allevatori, prevista dalla legge n. 218 del 1988.

Il senatore Piredda inoltre raccomanda al Governo una applicazione equilibrata del divieto di movimentazione degli animali presenti nelle zone di restrizione: se si considerano infatti le dimensioni della Sardegna, terza regione italiana per estensione, può apparire ragionevole limitare il divieto di movimentazione alle aree effettivamente interessate dal morbo, limitando in tal modo i danni per l'economia regionale.

Si dichiarano parzialmente soddisfatti anche il senatore CADDEO, il quale sottolinea come già l'epidemia abbia messo in ginocchio un grandissimo numero di aziende, e il senatore CABRAS.

Quest'ultimo ritiene sostanzialmente condivisibili gli interventi di prevenzione fin qui operati, anche se va considerato che autorevoli esponenti del mondo scientifico hanno ritenuto che possano essere adottate strategie diverse, come quella di lasciar diffondere la malattia nell'intera popolazione ovina, in modo da favorire la selezione naturale e lo sviluppo di popolazioni resistenti.

Egli esprime però preoccupazione circa l'entità delle risorse disponibili per l'indennizzo degli allevatori che possono essere quantificate, tenuto conto anche dell'emendamento all'articolo 77 della legge finanziaria già approvato dalla Commissione agricoltura della Camera dei deputati, in circa 300 miliardi di lire, una somma che può rivelarsi del tutto insufficiente ove si consideri che la malattia sembra finora diffusa in aziende la cui popolazione ovina è pari circa al 30 per cento di quella dell'intera isola.

Il senatore MULAS ritiene che la Commissione dovrebbe svolgere un approfondito dibattito sulla questione dell'epidemia di febbre catarrale dei ruminanti in atto in Sardegna, attraverso audizioni di tutti i soggetti istituzionali e sociali coinvolti.

Il presidente SCIVOLETTO fa presente al senatore Mulas che la questione potrà essere posta alla fine della seduta in sede di Ufficio di Presidenza.

In ogni caso però va rilevato che l'unico strumento procedurale nel cui ambito consentire alla Commissione l'audizione formale dei soggetti

cui il senatore Mulas ha fatto riferimento sarebbe una indagine conoscitiva, che allo stato della legislatura appare improponibile. Peraltro potranno essere attivate sedi informali, come l'Ufficio di Presidenza allargato, per svolgere le audizioni richieste.

Il sottosegretario NOCERA risponde inoltre alla interrogazione n. 3-04076 del senatore Minardo in materia di IGP del pomodoro pachino.

Si intende subito chiarire che la risposta che viene fornita oggi ha un carattere soltanto interlocutorio. Sui fatti segnalati nell'interrogazione l'Amministrazione sta infatti compiendo approfonditi accertamenti e si riserva di comunicare quanto prima alla Commissione le risultanze acquisite.

Ciò premesso, secondo i dati attualmente in possesso del Ministero, si precisa che la commissione cui fa riferimento l'interrogazione è stata istituita con il compito di valutare le caratteristiche climatiche, pedologiche e di qualità delle acque del territorio di Ispica escluso dal territorio delimitato nel disciplinare di produzione della richiesta di registrazione del «Pomodoro di Pachino».

Detta commissione è un organismo collegiale a composizione paritetica, i cui componenti sono stati scelti in base alla loro professionalità, alle responsabilità e al ruolo che ricoprono in istituzioni pubbliche.

Tale impostazione è stata assunta per consentire all'Amministrazione la completa conoscenza della realtà nella quale si colloca la richiesta di inclusione dei territori del comune di Ispica.

In particolare, considerata la spiccata vocazione orticola del territorio esaminato, si è ritenuto che la conoscenza diretta della realtà locale posseduta dal componente la commissione esperto di orticoltura – che non riveste il ruolo di presidente – potesse costituire un valido elemento per l'acquisizione dei necessari elementi di valutazione.

Non si ritiene pertanto che tale aspetto possa far presumere una posizione pregiudizievole di tale persona nei confronti dell'istanza di Ispica, nè che i lavori della commissione possano essere stati influenzati dalla posizione di un singolo componente, atteso che la specificità delle conoscenze tecniche di ciascun componente era piuttosto diretta a determinare che le singole caratteristiche sulle quali la commissione doveva esprimersi fossero oggetto della più attenta valutazione.

Si precisa inoltre che, anche se la commissione ha effettuato il sopralluogo in zona in due soli giorni, gli elementi esaminati per valutare le caratteristiche dell'area presa in esame fanno riferimento a rilievi di lunghe serie storiche.

In particolare si rappresenta che la commissione ha preso in esame i dati termopluviometrici di più stazioni, riscontrando disomogeneità climatiche tra le aree esaminate.

Non si ravvisano pertanto, al momento, elementi per annullare l'operato della commissione, fermo restando che, qualora dagli accertamenti in

corso dovessero emergere irregolarità o disfunzioni, verranno adottate le determinazioni del caso.

Il senatore MINARDO si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta, di cui pure il sottosegretario Nocera ha riconosciuto il carattere parziale ed interlocutorio.

In particolare resta senza risposta il principale interrogativo sollevato dalla sua interrogazione, se cioè non si dovesse evincere una incompatibilità del professor Vitangelo Magnifico a presiedere la commissione tecnica per la valutazione dell'inserimento nel territorio del comune di Ispica nell'IGP del pomodoro di Pachino, per il fatto che questi aveva collaborato negli scorsi anni alle attività per l'istituzione delle indicazioni geografiche protette del pomodoro e del melone di Pachino, partecipando anche all'audizione svolta il 1° marzo 2000, presieduta dal dottor Ghezzi del Ministero.

Appare in realtà evidente che la scelta di circoscrivere l'area di applicazione dell'IGP, promossa anche dal dottor Ambrosio, Direttore generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali, sia stata adottata senza un adeguato approfondimento, che sarebbe invece doveroso anche alla luce delle indicazioni comunitarie circa la necessità di estendere gli IGP a tutto il territorio di produzione effettiva con le stesse caratteristiche climatiche e pedologiche.

Nel caso di specie, in particolare se si considera che in realtà molti coltivatori di Pachino hanno le loro principali aree di produzione in terreni ubicati nel comune di Ispica, la decisione della commissione sembra determinata soprattutto dalle pressioni di taluni gruppi di interesse, in particolare della ditta De Luca di Pachino.

Il Sottosegretario non ha neanche chiarito se la relazione presentata dal comune di Ispica sia stata trasmessa agli uffici competenti dell'Unione europea.

Il Presidente SCIVOLETTO fa presente al senatore Minardo che il Governo si è già impegnato ad aggiornare la Commissione sulla questione, non appena acquisiti gli accertamenti già disposti.

SU ALCUNE QUESTIONI URGENTI INERENTI IL SETTORE ORTOFRUTTICOLO

Il sottosegretario NOCERA svolge una sintetica informativa sulle posizioni che il Governo italiano assumerà nella riunione del prossimo 20 novembre della Commissione europea, nella quale si discuterà la riforma dell'OCM ortofrutta.

Interviene sulla questione il senatore BUCCI, il quale chiede con particolare riferimento al settore agrumicolo se siano disponibili i dati relativi alla produzione spagnola, essenziali ai fini della valutazione dei volumi complessivi di produzione che saranno consentiti dall'Unione europea.

Rispondendo ad una domanda del senatore Reccia, il sottosegretario NOCERA fa presente che la probabile adozione, per quanto riguarda il pomodoro del criterio delle soglie di produzione dovrebbe determinare una sostanziale liberalizzazione nel settore della trasformazione.

Il senatore PREDÀ esprime il timore che la riforma dell'OCM possa determinare per l'Italia una sostanziale riduzione del commercializzato attuale.

Auspica inoltre che non si ripetano fenomeni come quello verificatosi per le arance siciliane, per cui sono stanziati fondi che diventa poi problematico spendere in mancanza di iniziative idonee a sviluppare le associazioni dei produttori.

La seduta termina alle ore 16.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 2000

478^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

GIOVANELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Mangiacavallo.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(4337) Disposizioni per la repressione dell'abusivismo edilizio nelle aree soggette a vincoli di tutela e modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47

(1817) SPECCHIA ed altri. – Sanatoria delle opere abusive completate entro il 31 dicembre 1995

(2462) Roberto NAPOLI ed altri. – Riapertura del termine per la presentazione delle domande di concessione in sanatoria limitatamente ai direttori dei lavori

(2769) VERALDI. – Proroga del termine per il pagamento dell'oblazione al condono di violazioni edilizie

(3415) VERALDI. – Ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 39, comma 11, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di condono edilizio

(3472) SPECCHIA ed altri. – Proroga del termine di cui all'articolo 39, comma 11, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di condono edilizio

– e petizione n. 653, ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 9 novembre scorso.

Si passa agli emendamenti aggiuntivi all'articolo 8. Prosegue l'esame degli emendamenti riferito al disegno di legge n. 4337, assunto come testo base.

Il senatore SPECCHIA illustra gli emendamenti 8.0.1, 8.0.4, 8.0.2 e 8.0.3; ritira l'emendamento 8.0.5.

Il senatore VELTRI illustra l'emendamento 8.0.6; aggiunge la firma e dà per illustrato l'emendamento 8.0.7.

I senatori RIZZI, MANFREDI e LASAGNA aggiungono la firma all'emendamento 8.0.2, sul quale il Gruppo di Forza Italia preannuncia voto favorevole.

Il senatore IULIANO illustra l'emendamento 8.0.8.

Il relatore PAROLA si dichiara contrario a tutti gli emendamenti aggiuntivi illustrati, ad eccezione dell'emendamento 8.0.8 sul quale si rimette al Governo.

Il sottosegretario MANGIACAVALLLO si dichiara contrario a tutti gli emendamenti aggiuntivi illustrati, ad eccezione degli emendamenti 8.0.2, 8.0.3 ed 8.0.8, sui quali è favorevole.

Il senatore VELTRI ritira l'emendamento 8.0.6.

La Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 8.0.1 ed 8.0.4.

Il senatore BORTOLOTTTO dichiara voto favorevole sull'emendamento 8.0.2.

Il presidente GIOVANELLI ricorda i più rigorosi requisiti di ammissibilità prescritti dal Regolamento per gli emendamenti ai disegni di legge collegati alla manovra finanziaria; peraltro, l'emendamento 8.0.2 interferisce con le competenze legislative concorrenti delle regioni in materia urbanistica, oltre ad essere connesso con l'emendamento 8.0.3 che si riferisce ad un «organo regionale di controllo» non meglio definito.

Il senatore CAPALDI, dopo aver ricordato che la legislazione concorrente regionale già contempla il commissariamento del comune inadempiente, enuncia le problematiche che già in passato indussero l'ANCI a non esprimere un giudizio favorevole su proposte analoghe all'emendamento 8.0.2: essere sprovvisti di piano regolatore non significa necessariamente versare nella situazione di decorso del termine di vigenza dello strumento urbanistico; inoltre, redigere un piano regolatore solo per evitare lo scioglimento potrebbe prestarsi a prassi fraudolente, in violazione dei parametri demografici posti dalla regione; infine, l'organo di controllo in alcune regioni non ha competenza specifica, visto che è il difensore civico che in Lazio controlla la materia. Peraltro, l'inadempienza della giunta nel presentare la proposta di piano urbanistico avrebbe un indebito

effetto sulla stabilità dell'organo elettivo, visto che il consiglio comunale sarebbe sciolto: meglio sarebbe perciò che il proponente riformulasse l'emendamento prevedendo la nomina di un commissario *ad acta* incaricato di redigere il piano; in caso contrario il Gruppo dei democratici di sinistra esprimerebbe un voto contrario.

Il senatore SPECCHIA insiste sulla formulazione dell'emendamento 8.0.2, dichiarandosi semmai disposto a riformulare l'emendamento 8.0.3 con un riferimento alla regione in luogo dell'organo regionale di controllo. La pertinenza della materia non può essere revocata in dubbio, così come l'opportunità dell'intervento legislativo che riproduce testualmente proposte risalenti al governo Berlusconi (reiterate in disegni di legge di iniziativa dei governi Dini e Prodi); del resto, i rapporti con le regioni sono oggetto anche di altre previsioni del disegno di legge n. 4337, senza che nessuno abbia ipotizzato lesioni della competenza concorrente regionale. Non si vede perciò per quale motivo stavolta si dovrebbe porre un problema di legittimità costituzionale, che neppure le autonomie locali sollevarono sulle passate versioni della proposta ora recepita nell'emendamento 8.0.2; accoglie comunque con favore la disponibilità alla riflessione avanzata dal senatore Capaldi, pronto a riconoscerne l'ammissione che il problema esiste e che va affrontato per rispettare l'obbligo per il comune di dotarsi di idoneo strumento urbanistico.

Il relatore PAROLA, ribadendo il parere contrario, afferma che nella disponibilità manifestata dal Governo si possono rinvenire le premesse per un impegno volto a realizzare in Assemblea una convergenza, che recepisca tutte le istanze testé emerse.

La Commissione, dopo prova e controprova, respinge l'emendamento 8.0.2, essendo risultata parità di voti; è conseguentemente precluso l'emendamento 8.0.3.

Dopo che l'emendamento 8.0.7 è stato respinto dalla Commissione, risulta approvato l'emendamento 8.0.8.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato alla seduta pomeridiana.

SULLA DELEGAZIONE PARLAMENTARE ALLA SESTA CONFERENZA SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI

Il senatore MAGGI, in risposta ad un invito pervenutogli dalla Presidenza della Commissione, annuncia che non darà alcuna disponibilità a partecipare alla delegazione parlamentare che dovesse essere costituita per presenziare alla sesta Conferenza delle parti della Convenzione sui cambiamenti climatici, laddove non fosse incluso in tale delegazione il capogruppo in Commissione dei Democratici di sinistra, senatore Veltri.

Il presidente GIOVANELLI replica dichiarando che la designazione compete alla Presidenza del Senato; il sondaggio da lui effettuato nei confronti del senatore Maggi derivava da una richiesta della Presidenza, che – stanti i rapporti tra i Gruppi e le designazioni effettuate dalla Presidenza della Camera – contempla la possibilità di designare nella delegazione parlamentare (che, su invito del Ministro dell'ambiente del 9 novembre scorso, si recherà all'Aja dal 20 al 24 novembre prossimo) rappresentanti dei Gruppi di Alleanza Nazionale, dei Democratici di Sinistra e del Centro Cristiano Democratico. La mancata designazione del rappresentante dei Democratici di Sinistra deriva, al momento, dalla richiesta – avanzata dal Presidente della Commissione alla Presidenza del Senato – di designare in sua vece un autorevole esponente del Gruppo Verdi-l'Ulivo rappresentato in Commissione, quale il senatore Edo Ronchi.

Il Presidente prende atto delle dichiarazioni del senatore Maggi e lo prega, nella sua veste di rappresentante del Gruppo di Alleanza Nazionale, di indicare altro nominativo di senatore rappresentato in Commissione per offrire alla Presidenza del Senato la soluzione desiderata.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente GIOVANELLI annuncia che la seduta pomeridiana avrà inizio alle ore 14,30 invece che alle ore 15.

La seduta termina alle ore 9,40.

479^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
GIOVANELLI*

Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Mangiacavallo.

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE REFERENTE

(4337) Disposizioni per la repressione dell'abusivismo edilizio nelle aree soggette a vincoli di tutela e modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47

(1817) SPECCHIA ed altri. – Sanatoria delle opere abusive completate entro il 31 dicembre 1995

(2462) *Roberto NAPOLI ed altri. – Riapertura del termine per la presentazione delle domande di concessione in sanatoria limitatamente ai direttori dei lavori*

(2769) *VERALDI. – Proroga del termine per il pagamento dell'oblazione al condono di violazioni edilizie*

(3415) *VERALDI. – Ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 39, comma 11, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di condono edilizio*

(3472) *SPECCHIA ed altri. – Proroga del termine di cui all'articolo 39, comma 11, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di condono edilizio*

– e **petizione n. 653, ad essi attinente**

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana.

Si passa agli emendamenti proposti all'articolo 9 del disegno di legge n. 4337.

Il relatore PAROLA illustra l'emendamento 9.9, ritirando l'emendamento 9.4. Illustra altresì l'emendamento 9.0.2.

Il presidente GIOVANELLI dà conto del ritiro degli emendamenti 9.1 e 9.3, mentre dichiara che gli emendamenti 9.2, 9.5, 9.6 e 9.0.1 sono decaduti per assenza del proponente.

Il senatore MAGGI illustra gli emendamenti 9.7 e 9.8, cui aggiungono firma i commissari del Gruppo di Forza Italia.

Il sottosegretario MANGIACAVALLO si dichiara favorevole all'emendamento 9.9 e contrario a tutti gli altri testé illustrati.

La Commissione conviene sull'emendamento 9.9; risultano conseguentemente preclusi od assorbiti tutti gli altri emendamenti proposti all'articolo 9.

L'emendamento 9.0.2, sul quale la 5^a Commissione ha espresso parere contrario, è respinto dalla Commissione.

Il presidente GIOVANELLI, prima di passare alla votazione del mandato al relatore, sollecita un dibattito sull'articolo 10: è ben vero che, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del Regolamento alla discussione dei singoli articoli dei disegni di legge, in sede referente, si procede solo quando siano stati presentati emendamenti; ma è altrettanto vero che ai Gruppi va consentita la possibilità di pronunciarsi su una norma dalle così importanti ricadute su questioni di estrema attualità, come quella oggetto dell'audizione informale svoltasi ieri in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi con la presenza dell'assessore al territorio della regione siciliana Lo Monte.

Il senatore MANFREDI dichiara che nell'audizione di ieri si è appreso che l'articolo 10 invade le competenze delle regioni a statuto speciale: non solo attribuisce apoditticamente rango di riforma economico-sociale a norme che non ce l'hanno, ma è foriero di contenzioso costituzionale. Pertanto, il Gruppo di Forza Italia non voterà a favore di quest'articolo, quando sarà posto ai voti in Assemblea.

Il senatore FIGURELLI evidenzia l'assenza di emendamenti proposti all'articolo 10, che quindi è una disposizione che si presume ampiamente condivisa sulla quale il Gruppo dei Democratici di Sinistra preannuncia voto favorevole. Del resto, anche in sede propedeutica alla presentazione del disegno di legge n. 4337, le osservazioni avanzate in sede di Conferenza Stato-regioni non contenevano una contrarietà sulla norma, rispetto alla quale – nell'audizione informale di ieri – l'assessore competente della regione siciliana ha inopinatamente mutato avviso: infatti, in contraddizione con quanto sostenuto in Conferenza meno di un anno fa, egli si è espresso contro l'articolo 10.

Insorgono contro il tenore delle dichiarazioni testè rese i senatori MAGGI e SPECCHIA, che contestano la stessa titolarità del senatore Figurelli ad intervenire in dichiarazione di voto ma che soprattutto lamentano l'utilizzo della tribuna di Commissione per polemiche di tipo personale: il cambiamento di posizione politica lamentato, in realtà, deriva da un legittimo mutamento di schieramento della Giunta siciliana e ravvisarvi una contraddizione non di linea politica ma di condotta personale fuoriesce da qualsiasi regola di galateo parlamentare e prim'ancora di correttezza politica.

Il presidente GIOVANELLI, dopo aver annunciato che la sostituzione del senatore Staniscia con il senatore Figurelli è pervenuta per lettera dal Gruppo di appartenenza, dà nuovamente la parola al senatore FIGURELLI, che ringrazia la Presidenza per aver accettato di audire rappresentanti della regione siciliana prima di votare l'articolo 10, come atto di rispetto nei confronti di quella regione a statuto speciale: essa nel 1976, con la legge n. 78, si pose all'avanguardia della legislazione di tutela, che ha impedito la piena vigenza del condono del 1994. Le odierne istanze di regolarizzazione amministrativa – in evidente contraddizione con le finalità di recupero urbano del disegno di legge n. 4337 – ignorano che sin dalla sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 1986 fu precisato che le leggi regionali siciliane non possono rendere legittimo ciò che è vietato dalla legislazione penale nazionale. Il disegno di legge n. 1169 del Governo regionale siciliano si pone in contrasto con questa giurisprudenza costituzionale, oltre ad invocare artificiosamente il parere della Sovrintendenza: in assenza di pianificazione paesistica, mancherebbe il *prius* logico e cronologico rispetto alla pianificazione particolareggiata. Né si può rimproverare l'oratore per aver espresso una valutazione preconcepita nei confronti del testo emanato da una parte politica opposta alla propria: egli si

dichiara d'accordo, infatti, con le critiche radicali avanzate nell'audizione informale di ieri dal senatore Maggi in merito al disegno di legge d'iniziativa di gruppi della precedente maggioranza all'Assemblea regionale siciliana.

Il senatore SPECCHIA stigmatizza che, per consentire al senatore Figurelli di avere la sua dubbia tribuna in Commissione, la Presidenza abbia deciso di aprire un dibattito su un articolo che, non avendo emendamenti presentati, non doveva essere discusso. Del resto, già con lo svolgimento dell'audizione informale era stato inferto un *vulnus* al procedimento legislativo, introducendovi elementi ad esso estranei e, probabilmente, riconducibili ad una polemica politica tutta siciliana, cui la Presidenza si è prestata. Pertanto, il Gruppo di Alleanza Nazionale annuncia che abbandonerà il seguito dei lavori.

Il presidente GIOVANELLI replica dichiarando che era impensabile tener al di fuori della Commissione un argomento così strettamente connesso come quello sollevato dal disegno di legge del Governo regionale siciliano, tanto più alla luce della formulazione dell'articolo 10 del disegno di legge n. 4337: esso sollevava complesse questioni tecnico-giuridiche, sulle quali si sono acquisiti anche materiali dal Servizio studi del Senato in merito alle ricadute di ordine costituzionale. La Presidenza si è assunta la responsabilità di dar conto della lettera del senatore Figurelli nel corso dell'*iter*, di convocare l'audizione informale con l'assessore Lo Monte e di aprire il dibattito sull'articolo 10, non certo per indulgere ad iniziative pubblicitarie o di parte, bensì per dare a tutti i Gruppi la possibilità di pronunciarsi su quei complessi profili aventi una ricaduta politica di non poco momento; ciò, tecnicamente, avrebbe potuto portare anche qualcuno a richiedere la riapertura del termine degli emendamenti su tale articolo e, pertanto, giustificare un voto su di esso. È in questa logica che, pur rammaricato per l'abbandono dell'Aula da parte dei senatori Maggi e Specchia, dispone la prosecuzione del dibattito.

Il senatore LASAGNA lamenta l'inattuabilità dell'articolo 10, che rinvia a quanto previsto negli statuti e, pertanto, contiene in se stesso la scappatoia in virtù della quale la regione siciliana non si adegnerà mai; parimenti, l'articolo 29 della legge n. 47 del 1985, come novellato dall'articolo 8, apre le porte ad una variante definita di recupero, che – entro il termine ivi indicato – pone le basi per una surrettizia sanatoria della cura abusiva esistente. Infine, l'audizione informale di ieri non mirava affatto a risolvere il dubbio tecnico-giuridico dietro il quale la Presidenza si cela, visto che per farlo veramente si sarebbero dovuti audire rappresentanti di tutte le regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Il senatore RIZZI evidenzia la natura pleonastica dell'articolo 10, che opera un richiamo nei confronti delle regioni a statuto speciale senza in-

dicare le misure per applicarlo, laddove non fosse accolto dai destinatari. Neppure un termine per l'adeguamento è indicato, per cui è visibile a tutti la sua inutilità; si tratta del primo disegno di legge, a sua memoria, che reca una previsione del genere.

Il senatore PETTINATO – favorevole sia all'articolo 10 che al mandato al relatore – invita a non drammatizzarne i contenuti, ricordando che tutte le regioni a statuto speciale hanno l'obbligo di conformarsi a norme fondamentali di riforma economico-sociale: la Corte costituzionale da decenni lo ha ribadito, così come ha più volte escluso che le cosiddette norme di «autointitolazione» possano essere vincolanti. Solo in minima parte il disegno di legge n. 4337 può essere definito di riforma economico-sociale (probabilmente, soltanto laddove i piani di recupero sono assoggettati ai piani paesistici) e perciò, al di là delle apparenze, l'assessore Lo Monte non si è pronunciato contro l'articolo 10, ma contro il contenuto del disegno di legge all'esame della Commissione: esso invaderebbe a suo modo di vedere la competenza esclusiva della regione Sicilia in materia urbanistica, ma tale valutazione probabilmente deriva dal suo contrasto con i contenuti del recente «disegno di legge Leanza».

Il senatore LO CURZIO, reduce da vent'anni di appartenenza all'Assemblea regionale siciliana, protesta contro ogni speculazione volta a deturpare il patrimonio ambientale, naturale, storico, artistico e paesaggistico siciliano: a nessun Governo regionale è consentito mettere a repentaglio valori così inestimabili, mediante operazioni che vadano contro la normativa nazionale di tutela. Dopo aver abbandonato appartenenze politiche in odore di malaffare, nel suo nuovo Gruppo parlamentare l'oratore si impegna a propugnare con la massima tenacia la salvaguardia dell'ambiente naturale e della dirittura morale della politica.

Il senatore RESCAGLIO, dopo aver dichiarato che la storia del movimento popolare e della sua attuale espressione politica è altra rispetto alle insinuazioni testè avanzate, dichiara che il disegno di legge n. 4337 non poteva avere una volontà di lesione delle prerogative costituzionali della regione siciliana, tanto più che il «disegno di legge Leanza» è ad esso successivo di molti mesi. Le audizioni svolte, utili per la riflessione che suscitano, non hanno però portato elementi tali da incidere sull'elaborazione legislativa e, pertanto, l'articolo 10 non merita le accuse di sopraffazione istituzionale ad esso rivolte.

Il senatore CAPALDI dichiara che il disegno di legge sul federalismo, all'esame dell'Assemblea, dà delega piena alle regioni in materia urbanistica: eppure anche in quel caso sarebbe necessario un disegno di legge come quello in titolo, essendovi dei riflessi di tipo penale e civile nella nozione stessa di recupero del territorio e di demolizione dei manufatti abusivi. Il termine del 31 dicembre 1993 è fatto salvo non a caso, ed in termini inequivoci rispetto alla formulazione dell'articolo 27, comma 1,

del «disegno di legge Leanza» (atto n. 1169 dell'Assemblea regionale siciliana): permangono pertanto tutti gli effetti civili e penali dell'abusivismo non sanato, e questa garanzia è ciò che induce il Gruppo dei Democratici di Sinistra a preannunciare pieno consenso all'articolo 10 ed un convinto voto a favore del mandato al relatore.

Il senatore BORTOLOTTO concorda nell'interpretare l'articolo 29 della legge n. 47 del 1985 – come novellato dall'articolo 8 del disegno di legge in titolo – nel senso di recuperare la cubatura edilizia già sanata: l'interpretazione per cui esso opererebbe una surrettizia sanatoria dell'abusivismo non sanato è totalmente infondata, tant'è vero che la regione siciliana ha ritenuto di presentare un disegno di legge diverso e fondamentalmente più lassista.

Il relatore PAROLA conclude il dibattito ribadendo che, nel disegno di legge n. 4337, non sono molte le norme fondamentali di riforma economico-sociale e, pertanto, la visione dell'articolo 10 come sopraffattorio nei confronti delle regioni è infondata.

Il sottosegretario MANGIACAVALLO, oltre a ringraziare il Relatore ed i componenti della Commissione per il lavoro svolto, riconosce al Presidente non solo il ruolo rivestito durante il travagliato *iter* del disegno di legge in titolo, ma anche la grande disponibilità dimostrata nel recepire richieste di ulteriore approfondimento, sempre nel rispetto delle norme regolamentari.

Essendosi accentrata l'attenzione sull'indagine informale di ieri dell'assessore al territorio della regione Sicilia ed essendosi registrati vari interventi sul merito della proposta di legge siciliana di sanatoria edilizia, mette in evidenza che risulta paradossale che un condono edilizio, sia pure limitato agli aspetti amministrativi, sia inserito in un disegno di legge sulla «riqualificazione delle coste» quale è quello presentato dal Governo regionale della Sicilia. Pur non entrando nel merito dell'articolato in questione, sottolinea che qualora dovesse essere promossa, come richiesto in Commissione, un'indagine conoscitiva – o qualsiasi altra iniziativa tendente a chiarire i termini del rapporto tra Stato e regione siciliana, nel rispetto delle singole competenze e prerogative – il Ministero dei lavori pubblici dovrà essere coinvolto.

Circa l'articolo 10 conferma che non può essere considerato un richiamo o un abuso, come qualcuno lo ha definito, ma una razionale norma di coordinamento che, peraltro, rispetta ogni singolo statuto speciale.

Il Relatore presenta poi la proposta di coordinamento n. 1, ma – dopo che i senatori IULIANO e CAPALDI hanno richiesto di riprodurvi l'obbligo di assenza di onere per l'ente pubblico – il presidente GIOVANELLI dichiara che essa (pur razionalizzatrice della formulazione già approvata all'articolo 8) incide su un emendamento originariamente proposto dai senatori di Alleanza Nazionale e, stante la loro assenza, questioni di

opportunità suggerirebbero un suo ritiro. Il relatore PAROLA accetta di ritirare la proposta di coordinamento; avverte altresì che nell'esercizio delle sue funzioni di coordinamento formale provvederà ad adeguare i riferimenti normativi interni al testo all'entrata in vigore del nuovo testo unico sugli enti locali.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire all'Assemblea sul disegno di legge n. 4337, con gli emendamenti approvati, proponendo l'assorbimento dei disegni di legge nn. 1817, 2462, 2769, 3415 e 3472 e della petizione n. 653; gli conferisce altresì mandato ad apportare le correzioni di forma e di coordinamento che si rendessero necessarie.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4337**Art. 8.****8.0.1**

SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:***«Art. 8-bis.**

1. Al capoverso 16, del comma 60, dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 le parole: «per le opere pubbliche dei comuni», sono sostituite dalle seguenti: «per le opere pubbliche dei comuni, delle province e delle comunità montane».

8.0.6

BATTAFARANO, VELTRI, BRUNO GANERI, LOMBARDI, SATRIANI, GRUOSSO

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:***«Art. 8-bis.**

1. I soggetti che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47 o dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o i loro aventi causa, per un immobile adibito a prima abitazione dello stesso proponente la domanda, e che nei periodi di pagamento delle oblazioni non hanno percepito redditi familiari superiori ai 50 milioni lordi, se non è stata interamente corrisposta l'oblazione dovuta per legge, a pena di improcedibilità della domanda, devono versare il triplo della differenza tra la somma ancora dovuta e quella versata nei termini previsti, più gli interessi legali dal 15 dicembre 1994. L'importo determinato dovrà essere versato in dodici rate mensili con prima rata in scadenza il 31 gennaio 2001».

8.0.4

SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:***«Art. 8-bis.**

«1. I soggetti che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47 o dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o i loro aventi causa, per un immobile adibito a prima abitazione dello stesso proponente la domanda, e che nei periodi di pagamento delle oblazioni non hanno percepito redditi familiari superiori ai 50 milioni lordi, se non è stata interamente corrisposta l'oblazione ricevuta per legge, a pena di improcedibilità della domanda, devono versare il triplo della differenza tra la somma ancora dovuta e quella versata nei termini previsti, più gli interessi legali dal 15 dicembre 1994. L'importo determinato dovrà essere versato in dodici rate mensili con prima rata in scadenza il 31 gennaio 2001».

8.0.2

SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:***«Art. 8-bis.**

1. Al comma 1 dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunta la seguente lettera:

"c-bis). nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali vigenti e non adottino e trasmettano tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche nei confronti degli organi delle comunità montane e delle aree metropolitane tenuti all'adozione di strumenti urbanistici"».

8.0.3

SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Nelle ipotesi di cui alla lettera c-bis del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati o trasmessi, l'organo regionale di controllo assegna agli enti che non abbiano provveduto un ulteriore termine di sei mesi, alla scadenza del quale, con lettera notificata ai singoli consiglieri, diffida il consiglio ad adempiere nei successivi sessanta giorni. Trascorso infruttuosamente quest'ultimo termine, l'organo regionale di controllo ne dà immediata comunicazione al prefetto, che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti degli organi delle comunità montane e delle aree metropolitane".».

8.0.5

SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Gli abusi commessi entro il 31 dicembre 1993 per i quali non sia stata presentata domanda di concessione in sanatoria possono essere sanati presentando istanza entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alla domanda va allegata idonea documentazione che dimostri che l'abuso è stato commesso entro la data sopra indicata».

8.0.7

GAMBINI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Le aree, frustoli residuali di terreno, di superficie comunque inferiore ai 1000 metri quadri derivanti da ex alvei abbandonati di canali o fossi demaniali che abbiano mutato il loro tracciato o siano stati tombinati, ed i frustoli residuali di terreno di proprietà dello Stato derivanti dalla realizzazione di strade o altre opere pubbliche, utilizzati dai proprietari delle aree confinanti, con concessione demaniale in essere, possono essere alienate a trattativa privata agli utilizzatori.

2. L'alienazione è possibile solo nel caso in cui le aree in oggetto abbiano perduto i requisiti di demanialità e non abbiano più interesse dal punto di vista idraulico o di demanio pubblico, nè interesse storico-artistico, previa sdemanializzazione e passaggio al patrimonio disponibile nel caso che le aree siano ancora in carico al demanio dello Stato.

3. L'alienazione è inoltre possibile solo nel caso in cui le aree siano prive di edificazione o risultino edificate con porzioni di fabbricato prive di autonoma funzionalità e comunque dotate di regolare licenza o concessione edilizia ad esclusione di quelle in regime di sanatoria.

4. Per il passaggio del demanio dello Stato al patrimonio disponibile, l'Ufficio del territorio è competente a procedere direttamente alla sdemanializzazione previo parere favorevole degli organi tecnici interessati dal punto di vista idraulico.

5. Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare devono essere effettuate entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione alienante: decorso detto termine senza che la valutazione sia stata effettuata, il bene può essere alienato.

6. Nel caso che la utilizzazione sia relativa ad area non edificata, il prezzo per l'acquisto sarà quello di mercato determinato dall'ufficio del territorio, in misura non inferiore al valore del suolo ricavato in base ai dati riportati nell'osservatorio del mercato immobiliare del Ministero delle finanze.

7. Il prezzo per la cessione, nel caso che frustoli di terreno siano stati utilizzati per la realizzazione di edifici, sarà quello valutato dall'ufficio del territorio in misura pari al maggior prezzo tra il valore di mercato della porzione di fabbricato su suolo demaniale, di proprietà dello Stato per accessione, detratti i costi di costruzione dei manufatti sostenuti dai soggetti che richiedono l'acquisto, ed il valore del solo suolo ricavato in base ai dati riportati nell'osservatorio del mercato immobiliare del Ministero delle finanze. La valutazione di mercato dovrà tenere conto del fatto che si trattò di porzioni di fabbricato prive di autonomia funzionale».

8.0.8

IULIANO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Interpretazione autentica)

1. Il terzo periodo del comma 15 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 si applica anche ai soggetti che, ai sensi del quarto e quinto comma dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, stipulino con il comune la convenzione o sottoscrivano l'atto unilaterale d'obbligo di cui agli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 il termine di dieci anni, di cui al terzo periodo del comma 15 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, decorre dal 1° gennaio 1995.».

Art. 9.**9.9**

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. – (*Copertura finanziaria*). – 1. È istituito, presso la Cassa depositi e prestiti, un Fondo rotativo per gli interventi di demolizione delle opere abusive. Il Fondo, con dotazione di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, concede ai comuni e ai prefetti anticipazioni senza interessi sui costi relativi agli interventi di demolizione. Le anticipazioni, comprensive dalla corrispondente quota delle spese di gestione del Fondo, sono restituite al Fondo stesso in un periodo massimo di cinque anni, secondo modalità e condizioni stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, utilizzando le somme riscosse a carico degli esecutori dell'abuso. In caso di mancato pagamento spontaneo del credito, l'amministrazione comunale prevede alla riscossione mediante ruolo ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Qualora i comuni non rimborsino le anticipazioni nei tempi e con le modalità stabile, il Ministro dell'interno provvede al rimborso alla Cassa depositi e prestiti, trattenendone le relative somme da fondi del bilancio dello Stato da trasferire a qualsiasi titolo ai comuni stessi.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dall'articolo 49, comma 7, della legge

27 dicembre 1997, n. 449, una quota non inferiore al cinque per cento dei proventi di cui agli articoli 15 e 18 della legge 28 gennaio 1997, n. 10, e successive modificazioni, è destinata dai comuni, prioritariamente, ad interventi di riqualificazione ambientale e per l'attuazione delle varianti di recupero urbanistico. Per le medesime finalità sono utilizzati gli eventuali maggiori introiti derivanti dall'alienazione delle aree acquisite al patrimonio comunale, nonché le indennità previste all'articolo 5, comma 2, lettera c).

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede, per i medesimi anni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

9.1

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, sostituire la cifra:«10.000» con la seguente: «20.000».

9.2

COLLA, MORO

Sopprimere il comma 2.

9.3

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 48 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'articolo 49 comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, una quota non inferiore al dieci per cento dei proventi di cui al Capo I della legge 28 febbraio 1958, n. 47, nonchè dei proventi di cui all'articolo 12 della legge 28 gennaio 1997, n. 10, è destinata dai comuni in via prioritaria ad interventi di riqualificazione ambientale e urbanistica. I comuni hanno inoltre l'obbligo di destinare una quota non inferiore al cinque per cento dei predetti introiti alla copertura dell'anticipazione dei costi di demolizione delle opere abusive».

9.4

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dall'articolo 49, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, una quota non inferiore al cinque per cento dei proventi di cui al capo I della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nonchè dei proventi di cui all'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è destinata dai comuni, prioritariamente, ad interventi di riqualificazione ambientale e per l'attuazione delle varianti di recupero urbanistico. Una quota non inferiore al 5 per cento dei predetti introiti è destinata, obbligatoriamente, alla copertura dell'anticipazione dei costi di demolizione delle opere abusive».

9.5

COLLA, MORO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «è destinata dai comuni prioritariamente» con le seguenti: «può essere destinata dai comuni».

9.6

COLLA, MORO

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «sono utilizzati» con le seguenti: «possono essere utilizzati».

9.7

MAGGI, SPECCHIA, ZAMBRINO

Al comma 3, sostituire le parole: «a decorrere dall'anno 2000» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2001».

9.8

MAGGI, SPECCHIA, ZAMBRINO

Al comma 3, sostituire le parole: «per gli anni 2000 e 2001» con le seguenti: «2001 e 2002».

9.0.1

MORO, COLLA

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Nella ipotesi in cui le opere realizzate abusivamente rientrino nelle previsioni di sanabilità di cui al Capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, e riguardino immobili che siano oggetto di trasferimento di proprietà da parte di soggetti non residenti in Italia, la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile. Nella ipotesi di cui al presente articolo non si applicano le nullità previste dagli articoli 17 e 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47».

9.0.2

PAROLA

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Ai fini della rilevazione di opere o di interventi realizzati in violazione di norme urbanistico-edilizie nelle aree e negli immobili soggetti a vincoli di tutela ed a disposizione per il recupero ambientale, a norma dell'articolo 2, lettera *h*), del decreto legislativo n. 27 del 1999 "riordino della agenzia spaziale italiana", la suddetta agenzia da incarico di redigere entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un progetto pilota per servizi di ricerca, individuazione, classificazione, dimensionamento delle opere e degli interventi di cui in premessa, da rendere alle pubbliche amministrazioni locali, regionali e dello Stato centrale.

2. Nella ideazione e nell'esercizio del progetto di cui al comma 1, l'ASI si avvarrà dei sistemi satellitari di osservazione, all'occorrenza implementandone la resa con il ricorso alle risorse delle piattaforme di rilevamento operanti a quote diverse nell'ambito di committenze in atto presso le pubbliche amministrazioni.

3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dei Lavori Pubblici, su proposta del presidente dell'ASI, costituisce un comitato di domanda che provvederà ad elaborare i requisiti dei dati oggetto della rilevazione, del prodotto finale del servizio, delle modalità di distribuzione, della pubblicità e della certificazione del servizio stesso.

4. Il protocollo del progetto pilota per il servizio di rilevazione automatica degli eventi dell'abusivismo urbanistico ed edilizio è sottoposto preventivamente all'esame ed alla approvazione del Ministro dei Lavori Pubblici.

5. Il Ministro dei lavori pubblici, acquisiti per le vie brevi i pareri dei Ministri dell'ambiente, dei beni e delle attività culturali, dell'interno, approva il protocollo ed esercita successivamente la vigilanza sulla sua esecuzione.

6. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo per un importo entro il limite di lire 1000 milioni per il 2001 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento inserito, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di contro corrente - Fondo speciale - dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici».

Coord. 1

IL RELATORE

Al comma 1, lettera i), nel novellato articolo 29, sostituire i capoversi 3 e 4 con i seguenti:

«3. Fino all'emanazione della disciplina regionale, gli insediamenti realizzati, in tutto o in parte, abusivamente, fermi restando gli effetti della mancata presentazione dell'istanza di cui al Capo IV della presente legge e all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, possono formare oggetto di apposite varianti agli strumenti urbanistici al fine del loro recupero urbanistico, nel rispetto comunque dei principi di cui al comma 1 e delle previsioni di cui alle lettere e), f) e g) del comma 2.

4. Nell'ambito delle varianti di cui al presente articolo, è consentita la predisposizione da parte di soggetti pubblici e privati, singoli o riuniti in consorzio, di proposte di fattibilità e di attuazione, finalizzate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e di recupero urbanistico ed edilizio, volte alla riqualificazione del tessuto edilizio urbano e alla coesione economica e sociale delle aree interessate dall'abusivismo».

**COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia**

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 2000

87^a Seduta

Presidenza della Presidente
MAZZUCA POGGIOLINI

La seduta inizia alle ore 13,45

IN SEDE REFERENTE

(3045) MAZZUCA POGGIOLINI. – *Norme per la prevenzione e contro la reiterazione dell'abuso familiare sui minori e dei reati connessi alla pedofilia*

(4823) RESCAGLIO ed altri. – *Nuove norme per la prevenzione degli abusi familiari sui minori e contro la pedofilia*

(4847) Carla CASTELLANI ed altri. – *Norme per prevenire la reiterazione dei reati a sfondo sessuale commessi sui minori*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 9 novembre 2000.

Interviene, in discussione generale, il senatore CAMERINI il quale rileva come i provvedimenti all'esame riguardino due tipi di comportamento, uno che può definirsi di tipo pedofilo, l'altro più propriamente legato ad abusi sui minori. Come è noto, nella maggior parte dei casi, le condotte pedofile sono perpetrate all'interno del nucleo familiare e conseguentemente la scuola può diventare un'osservatorio privilegiato. Considerato che la risposta sanzionatoria non è di per sé sufficiente, correttamente ci si propone, attraverso interventi legislativi, di rafforzare gli aspetti preventivi. Condivide le considerazioni di quanti identificano la pedofilia in una malattia psichiatrica vera e propria, caratterizzata da impulsi sessuali ricorrenti nei confronti di bambini e bambine che non hanno ancora raggiunto la pubertà. Questo disturbo psico-patologico ha conseguenze gravissime nei confronti dei minori che non solo subiscono violenze di natura fisica, ma conseguenze dannosissime a livello psico-comportamentale. Il disegno di legge n. 4823, d'iniziativa del senatore Rescaglio, identifica

nel medico scolastico la figura del «Garante scolastico», con funzioni specifiche di sorveglianza e controllo sul comportamento degli studenti. A questo proposito, esprime alcune riserve, in quanto tale figura, assai spesso di formazione organicistica, è oramai scomparsa in molte realtà regionali, sostituita da un'equipe multidisciplinare di prevenzione da cui derivano i consultori familiari. È allora necessario ripensare questa figura e sostituirla con modelli più attuali. Nei provvedimenti all'esame ci si occupa del trattamento psichiatrico, neuropsichiatrico o farmacologico cui sottoporre il detenuto per reati di pedofilia, ma occorre considerare che nessun soggetto può essere coattivamente sottoposto a tali trattamenti, se non nei casi d'incapacità comprovata d'intendere e di volere. Si fa altresì riferimento ai risultati di tali trattamenti di cui il Tribunale di sorveglianza potrà tenere conto, ai fini dell'eventuale applicazione di misure alternative alla detenzione. Rileva, a questo proposito, che i risultati delle psicoterapie si protraggono nel corso di anni e che quindi tale previsione non appare molto realistica. Ricorda infine che gli è giunta notizia che il ministro Veronesi abbia attivato un gruppo di lavoro per studiare i problemi legati alla pedofilia, di cui sarebbe importante conoscere gli orientamenti.

Il senatore RESCAGLIO, presentatore di uno dei provvedimenti in titolo, sottolinea come su un problema di tale delicatezza sia necessario acquisire maggiori certezze, tenuto conto anche dell'evoluzione precipitosa della nostra società. Il problema della prevenzione interessa soprattutto la scuola di base, per la quale sarà necessario disporre di una classe insegnante sempre più attenta e più sensibile ai primi segnali di disagio degli alunni. A questo proposito, auspica corsi di aggiornamento che coadiuvino gli insegnanti in questo non facile compito. Anche i silenzi dei bambini vanno infatti compresi e meritano risposte, così come va rivitalizzato al loro interno il sentimento e il valore dell'amicizia. Si è notato giustamente come il medico scolastico sia una figura non più presente in tante realtà regionali, pur ricoprendo funzioni assai significative. Occorre allora individuare una figura alternativa che possa comunque svolgere funzioni specifiche di sorveglianza e controllo sul comportamento degli studenti e del quale sia assicurata la presenza all'interno della struttura scolastica.

La senatrice DANIELE GALDI sottolinea in primo luogo l'urgenza del provvedimento che si propone di combattere l'abuso familiare a danno dei minori e i reati connessi alla pedofilia, rafforzando gli aspetti preventivi. Condivide l'opinione di quanti ritengono la pedofilia una vera e propria malattia psichiatrica, per la quale bisogna individuare le cure più idonee di tipo psichiatrico e farmacologico. Nel provvedimento a firma della senatrice Castellani si parla di trattamento obbligatorio cui il condannato è sottoposto in caso di reiterazione del reato di abuso a sfondo sessuale commesso sui minori. Condivide tale previsione, in quanto i diritti dei bambini devono essere prioritariamente garantiti, nei limiti naturalmente

stabiliti dalla Costituzione. Non può nascondersi tuttavia la necessità di approfondire taluni aspetti giuridici. In merito all'individuazione del medico scolastico quale «garante», tenuto conto delle osservazioni del senatore Camerini, propone di effettuare un'indagine per conoscere in quali realtà regionali sia ancora presente. Questa figura pediatrica, che si è andata progressivamente svuotando di funzioni, ha una sua indubbia validità, in quanto, insieme con l'insegnante, può essere in grado di cogliere i primi sintomi di disagio del fanciullo. Dichiara infine di condividere la previsione dell'allontanamento del genitore dalla casa familiare, in caso di abuso sul minore, facendo però presente che, in tal caso, dovranno essere offerti alla famiglia congrui contributi finanziari per il suo sostentamento. Ribadisce infine la necessità di approvare in via definitiva i provvedimenti prima della fine ormai prossima della legislatura.

Interviene la presidente MAZZUCA POGGIOLINI la quale, con riferimento alla figura del medico scolastico, condivide le osservazioni già svolte dagli altri intervenuti, facendo presente che nulla toglie che ogni regione possa liberamente individuare la figura più idonea a fungere da «Garante scolastico», purchè inserito nella struttura scolastica, che gli consente una migliore vicinanza al bambino. Ribadisce la congruità della previsione che stabilisce l'allontanamento dalla casa familiare del genitore abusante, mentre per quanto riguarda l'obbligatorietà delle terapie psichiatriche e farmacologiche, rileva l'estrema delicatezza degli aspetti del trattamento sanitario obbligatorio. Nel disegno di legge da lei presentato, è prevista la volontarietà di tale trattamento e invece l'obbligatorietà delle istituzioni di dargli seguito. Ricorda quindi la previsione di misure alternative al regime detentivo e i precisi obblighi introdotti per il condannato riguardo alla comunicazione della propria residenza nonché l'interdizione perpetua dall'insegnamento o da incarichi in istituzioni frequentate da minori. Per quanto riguarda l'istituzione presso ogni A.S.L. di «Unità di prevenzione e sostegno» per programmi di formazione dei medici scolastici, assistenza alle vittime e prevenzione, ritiene necessario studiare le modalità per un sempre maggiore loro coinvolgimento nei confronti del mondo scolastico. Ritenuta superata la previsione di istituire un Osservatorio per la raccolta dei dati e la lotta alla pedofilia, ribadisce invece l'importanza di accordi bilaterali fra il nostro Paese e i Paesi esteri volti alla prevenzione e repressione dei reati che coinvolgono i minori. Auspica infine un rapido iter dei provvedimenti all'esame.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 2000

236^a Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,45.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il senatore BETTAMIO, quale relatore sugli atti comunitari n. 72, sul progetto di regolamento sul visto di soggiorno di lunga durata, e n. 74, sul progetto di direttiva sul riconoscimento delle decisioni in materia di espulsione dei cittadini di paesi terzi, segnala l'esigenza di acquisire delle informazioni sull'impatto interno dei suddetti provvedimenti attraverso l'audizione del Ministro competente ovvero dei funzionari preposti alle relative trattative comunitarie.

La senatrice SQUARCIALUPI si associa alla richiesta del senatore Bettamio per quanto concerne l'acquisizione di elementi di informazione in merito all'atto comunitario n. 86, sul supporto dell'Europol alle squadre investigative comuni, su cui è relatrice.

Il presidente BEDIN conviene sulle proposte dei senatori Bettamio e Squarcialupi, cui si potrà dar seguito ai sensi degli articoli 46 e 47 del Regolamento, e, per quanto concerne i nuovi atti comunitari assegnati, il cui elenco è stato trasmesso ai componenti della Giunta, propone l'inserimento nel programma dei lavori degli atti n. 98, sui programmi d'azione in materia sanitaria, e n. 100, sulla rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili.

Conviene la Giunta sulle proposte del presidente Bedin e dei senatori Bettamio e Squarcialupi.

Il presidente BEDIN comunica che, come preannunciato lo scorso 26 ottobre, tenendo conto che la Camera svolgerà un dibattito il 28 e 29 no-

vembre prossimi in preparazione del Vertice di Nizza, si è convenuto con la 3^a Commissione di esaminare in seduta riunita, quale materia di competenza, le questioni della Conferenza intergovernativa e della Carta dei diritti fondamentali, in vista della presentazione di una relazione su tali argomenti all'Assemblea, la quale potrebbe essere chiamata ad affrontarli subito dopo il prossimo Consiglio europeo, in sede di valutazione dello scenario che si apre dopo Nizza.

I senatori BETTAMIO e SQUARCIALUPI chiedono chiarimenti sulle iniziative previste, a proposito delle suddette questioni, nei due rami del Parlamento.

Il presidente BEDIN precisa che, dedicandosi l'Assemblea della Camera alla preparazione del Consiglio europeo di Nizza, al fine di evitare duplicazioni appare più utile che il Senato si pronunci sulle prospettive che si aprono dopo il suddetto Vertice.

Il senatore MANZELLA, rilevando che a proposito degli affari dell'Unione europea permangono dei margini di ambiguità in ordine alla loro qualificazione come questioni «interne» ovvero come questioni di politica estera, sottolinea l'opportunità di un dibattito della Giunta prima della conclusione della Conferenza intergovernativa con il Vertice di Nizza.

Il presidente BEDIN rileva che la sede appropriata per l'iniziativa proposta dal senatore Manzella sarà offerta dalle suddette sedute riunite con la Commissione Esteri, che si svolgeranno alla presenza dei rappresentanti del Governo.

La Giunta prende quindi atto delle comunicazioni del Presidente.

IN SEDE CONSULTIVA

(61) *Relazione al Consiglio sulle operazioni congiunte di sorveglianza doganale realizzate nel 1999*

(Parere, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, alla 1^a Commissione: favorevole)

La relatrice SQUARCIALUPI illustra l'atto comunitario in titolo rilevando come esso costituisca un consuntivo di talune operazioni di contrasto dei traffici di droga e di contrabbando realizzate, nel quadro delle decisioni assunte al Consiglio europeo di Tampere, in collaborazione tra gli Stati membri dell'Unione europea e fra questi e taluni paesi candidati all'adesione e altri Stati terzi.

Tali operazioni, effettuate nell'ambito dei trasporti aerei, marittimi, stradali e ferroviari, hanno condotto al sequestro di ingenti quantitativi di droga, sigarette e alcool. Esse appaiono tuttavia ancora più significative

sotto il profilo dell'approfondimento della cooperazione fra gli organismi doganali e di polizia nazionali, europei e internazionali, al fine di conferire concretezza all'azione di Europol e, in definitiva, per rafforzare l'immagine dell'Europa e la percezione di forme di sorveglianza comune delle sue frontiere.

L'oratore propone pertanto di esprimere un giudizio favorevole sulla suddetta relazione invitando il Governo a proseguire gli sforzi realizzati in tale ambito di cooperazione con particolare attenzione al valore formativo di tali operazioni per gli organismi italiani ed europei ed alla preziosa opportunità che esse offrono all'Italia per acquisire l'esperienza realizzata dagli altri *partner*.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce pertanto mandato alla relatrice a redigere un parere favorevole nei termini proposti.

(42) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti (COM (2000) 340 def.)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento. Parere all'8ª Commissione: favorevole)

Il relatore MUNGARI si sofferma in primo luogo sul regolamento (CE) n. 2027/97, adottato per migliorare, nel contesto della politica comune dei trasporti, il livello di protezione dei passeggeri coinvolti in incidenti aerei. La precedente Convenzione di Versailles del 1929, modificata con le Convenzioni dell'Aja del 1955 e di Guadalajara del 1961, recava infatti una disciplina inadeguata sotto vari profili quali il basso limite di risarcimento, che ha dato luogo a frequenti controversie giudiziarie, e la definizione di una normativa circoscritta ai trasporti internazionali. Con il suddetto regolamento comunitario è stato invece elevato il limite massimo di responsabilità, si è affermato il principio della responsabilità oggettiva del vettore aereo entro il limite di 100.000 diritti speciali di prelievo (corrispondenti a circa 144.000 euro), salvo negligenza del passeggero interessato e salvo azione di rivalsa dei vettori contro i terzi responsabili, e si è stabilita una disciplina uniforme per i trasporti nazionali ed internazionali. Il suddetto regolamento del 1997 obbliga altresì i vettori extracomunitari che operano negli Stati membri dell'Unione ad informare espressamente i passeggeri dell'applicazione di clausole diverse da quelle previste per i vettori dell'Unione europea. Esso si caratterizza altresì per il fatto di obbligare i vettori a contrarre un'assicurazione a copertura dei suddetti rischi e per disporre la corresponsione di un anticipo di pagamento sul risarcimento, entro quindici giorni, per far fronte ad immediate necessità economiche e in proporzione al danno subito da parte dell'interessato. Tale anticipo, inoltre, non è soggetto a restituzione salvo dimostrazione di responsabilità del beneficiario nel provocare il danno.

Dopo aver descritto come la normativa internazionale sia stata modificata dalla Convenzione di Montreal del 1999 – la quale, analogamente a quanto previsto dal regolamento comunitario del 1997, ha riconosciuto il principio della responsabilità oggettiva del vettore entro il limite di 100.000 diritti speciali di prelievo nonché la responsabilità illimitata del vettore in caso di decesso o lesione dei passeggeri ed ha ammesso l'imposizione dell'obbligo di versare degli anticipi sui risarcimenti – l'oratore precisa che il provvedimento in titolo allinea l'ordinamento comunitario con le innovazioni introdotte dalla suddetta Convenzione di Montreal. Fra queste figura, in particolare, il risarcimento dei danni derivanti da perdita, danno o distruzione del bagaglio, con un limite di 1.000 diritti speciali di prelievo, e da ritardi, con un limite di 4.150 diritti speciali di prelievo. In conformità con la Convenzione di Montreal il nuovo regolamento impone inoltre alle compagnie aeree di consentire l'applicazione di un limite di rimborso per il bagaglio più elevato previo pagamento di una tariffa predefinita. Le compagnie aeree non potranno tuttavia essere considerate responsabili per ritardi dovuti a cause al di fuori del loro controllo.

Sottolineando il proprio rammarico per l'impossibilità di acquisire dal Governo la documentazione richiesta sull'impatto del provvedimento in titolo sull'ordinamento interno, il relatore rileva come il suddetto atto comunitario sia omogeneo rispetto ad analoghi principi previsti, in relazione ad altre fattispecie, dalla normativa nazionale vigente e, in particolare, dagli articoli n. 2049, n. 2050, n. 2051, n. 2052 e n. 2054 del codice civile. Appare altresì condivisibile l'applicazione di una normativa identica a tutti i vettori, a prescindere dalle loro dimensioni, in quanto tale impostazione non contrasta con la libertà di impresa riconosciuta dall'articolo 41 della Costituzione mentre, al contrario, non sarebbe giustificabile assicurare un diverso livello di tutela dei passeggeri in base ad una distinzione fra grandi e piccole imprese di trasporto.

Rilevando quindi come il progetto di regolamento in esame assicuri l'applicazione di una disciplina uniforme, senza sovrapposizioni fra disposizioni comunitarie e internazionali né distinzioni fra i regimi rispettivamente applicabili alle rotte interne, europee ed internazionali, l'oratore propone infine di esprimere un parere favorevole.

Il senatore LO CURZIO esprime apprezzamento per la relazione illustrata dal senatore Mungari.

Il presidente BEDIN ringrazia il relatore per l'articolata esposizione, che dimostra l'utilità dell'intervento del Parlamento nella fase ascendente del diritto comunitario, e propone di conferire mandato al relatore a redigere un parere favorevole nei termini enunciati.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta approva la proposta del Presidente.

(4584) MARTELLI ed altri – Istituzione di un'Autorità garante per le ricerche sul genoma umano

(Parere alla 7^a Commissione: seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente BEDIN ricorda che nella precedente seduta la relazione esposta dal senatore Mignone ha evidenziato i complessi risvolti scientifici, etici e giuridici dell'argomento oggetto del provvedimento in titolo, anche sotto il profilo delle relazioni europee ed internazionali. Nonostante le perplessità avanzate nella precedente seduta dal senatore Bettamio in ordine alla possibile configurazione di profili di competenza comunitaria, tale materia appare indubbiamente legata alle politiche dell'Unione europea sia perché la Comunità figura tra i soggetti che partecipano al progetto sul genoma umano sia per le numerose prese di posizione delle istituzioni comunitarie in questo settore. Con una recente decisione del Consiglio del 25 gennaio 1999, è stato infatti adottato un programma di ricerca sulla qualità della vita e la gestione delle risorse biologiche che affronta anche il tema suddetto.

Non si potrebbe inoltre affrontare la materia, sotto il profilo della ricerca scientifica e sotto quello della disciplina legislativa, prescindendo da un approccio comunitario. Tale esigenza è dimostrata sia dalle dimensioni che hanno assunto le iniziative di ricerca, sia dall'adozione della pur controversa direttiva 94/44/CEE sulla protezione giuridica delle invenzioni tecnologiche, sia dalla definizione di una posizione comune dell'Unione sui diritti di proprietà intellettuale, che attengono anche all'utilizzo dei risultati della ricerca sulla mappa del genoma umano, nel quadro delle trattative sul commercio mondiale.

Alla luce delle suddette considerazioni l'oratore evidenzia l'esigenza di subordinare un eventuale parere favorevole all'introduzione di modifiche nel disegno di legge volte a raccordarlo con la dimensione europea. Si tratta, in particolare, di introdurre degli emendamenti volti a prevedere delle forme di collegamento fra l'istituenda Autorità italiana e le competenti istituzioni europee e degli altri Stati membri nonché di coordinare le competenze di tale Autorità con le indicazioni che emergono in ambito internazionale e, soprattutto, da parte dell'Unione europea.

Il Presidente condivide infine le preoccupazioni espresse dal senatore Bettamio in merito al ruolo dell'istituendo organismo. Il provvedimento in esame, infatti, non ne prevede alcun raccordo con il Parlamento, salvo la presentazione di una relazione annuale, mentre, come ha sottolineato il Parlamento europeo nella risoluzione dello scorso 30 marzo – a proposito del brevetto concernente la manipolazione genetica di cellule ed embrioni umani, erroneamente rilasciato dall'apposito Ufficio europeo lo scorso dicembre – la legislazione dovrebbe garantire la partecipazione del Parlamento in materia di questioni etiche relative alla biotecnologia. Analogamente, in Italia non si possono attribuire poteri indefiniti ad un organismo

burocratico a prescindere da una più stringente forma di controllo parlamentare. Tale esigenza è resa tanto più evidente dai principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali che sarà proclamata a Nizza, che contemplano anche le questioni legate alla bioetica e che, non avendo per il momento valore giuridicamente vincolante, non potranno che essere applicati attraverso l'attività legislativa e di controllo svolta dai Parlamenti dell'Unione europea.

Il senatore PAPPALARDO, condividendo i rilievi espressi dal presidente Bedin e tenendo conto che la Commissione di merito ha già iniziato l'esame del provvedimento in titolo, non ritiene sufficiente esprimere semplicemente un parere favorevole con osservazioni. Considerando la complessità della materia, sotto il profilo scientifico, etico e culturale, in ordine alla quale si andrebbero a delegare dei poteri all'istituenda Autorità indipendente in termini che appaiono incompatibili con la normativa comunitaria, la Giunta dovrebbe prendere posizione in termini più decisamente negativi.

L'oratore sottolinea altresì l'improponibilità di istituire un *authority* in assenza della legislazione di riferimento sulla base della quale operare.

Il senatore LO CURZIO dichiara di condividere talune delle considerazioni espresse dal senatore Pappalardo, che riguardano aspetti etici e culturali vivamente dibattuti tanto nel mondo laico quanto in quello cattolico, in ordine ai quali propone di svolgere un approfondimento ascoltando anche la posizione del Governo.

Il presidente BEDIN sottolinea che taluni degli aspetti evidenziati nel dibattito non possono che essere approfonditi nella Commissione di merito, essendo chiamata la Giunta a pronunciarsi esclusivamente sui profili comunitari.

Il relatore MIGNONE rileva che, da un lato, si va sviluppando una riflessione in Parlamento sull'opportunità di moltiplicare le *authority* indipendenti e sul loro ruolo e che, dall'altro, appare innegabile l'esigenza di individuare una autorità competente a svolgere una azione di vigilanza, informazione e consulenza in questo settore. Il senatore Martelli, primo dei firmatari del disegno di legge in titolo, lo ha inoltre informato che proposte analoghe vanno emergendo anche nell'ambito del Consiglio d'Europa, nella prospettiva della creazione di uno specifico organismo europeo cui l'istituenda autorità italiana potrebbe utilmente rapportarsi. Esempi come quello del primo bambino eugenetico, nato a seguito di una manipolazione genetica che ha consentito di eliminare una malattia congenita, dimostrano tra l'altro l'esigenza di approfondire i complessi risvolti etici e giuridici che caratterizzano la materia, anche attra-

verso l'azione che potrebbe essere utilmente svolta da un organismo specificamente competente.

Su proposta del presidente BEDIN, la Giunta conviene di rinviare il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 9,40

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 2000

Presidenza del Presidente
Mario LANDOLFI

Intervengono il direttore generale della RAI, dottor Pierluigi CELLI, ed il direttore delle relazioni industriali della RAI, dottor Raffaele DEL VECCHIO.

La seduta inizia alle ore 13,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso. Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Seguito dell'audizione del direttore generale della RAI

(Seguito dell'aduzione e conclusione)

La Commissione prosegue l'audizione in titolo, sospesa nella seduta del 9 novembre scorso.

Pongono quesiti e svolgono considerazioni sul tema del lavoro a tempo determinato in RAI, il senatore Antonio FALOMI (DS), il senatore Emiddio NOVI (FI), il deputato Sergio ROGNA MANASSERO di COSTIGLIONE (D-U), il deputato Giovanna BIANCHI CLERICI (LNP), il

senatore Francesco PONTONE (AN), il senatore Guido Cesare DE GUIDI (DS), nonchè il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*.

Replicano, con più interventi, il direttore generale della RAI, Pierluigi CELLI, nonchè, in relazione e precisazioni tecniche, il direttore delle relazioni della RAI, Raffaele DEL VECCHIO.

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione in titolo.

La seduta termina alle ore 14,50.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali similiari**

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 2000

**SESTO COMITATO DI LAVORO
SULLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA INTERNAZIONALE**

Il Comitato si è riunito dalle ore 8,30 alle ore 8,55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,15 alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 2000

122^a Seduta

Presidenza del Presidente
Michele DE LUCA

La seduta inizia alle ore 14.

Esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Il Presidente, nell'avviare l'esame dei risultati e dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, dispone preliminarmente che sia allegato al Resoconto sommario della seduta il documento di analisi delle tavole statistiche aggiornate al 1999.

Il Presidente si sofferma quindi ad illustrare tale documento nel quale sono presentati i risultati dell'attività svolta dagli enti di previdenza, al fine di consentire una valutazione economico-finanziaria e gestionale-organizzativa del sistema previdenziale.

Il materiale costituisce il quadro informativo di riferimento per l'elaborazione delle analisi tecniche predisposte per ciascun ente e per la stesura della relazione finale, che, oltre a commentare i principali risultati, si incentrerà sulle prospettive di sviluppo del sistema previdenziale.

L'acquisizione delle informazioni è stata effettuata mediante l'elaborazione di uno schema di rilevazione – il cosiddetto modello unico di analisi – predisposto dalla Commissione nel 1998 allo scopo di procedere ad una raccolta sistematica e completa dei dati riguardanti i diversi aspetti dell'operato degli enti. Ciò ha consentito di raccogliere informazioni aggiuntive rispetto a quelle desumibili direttamente dai bilanci e di procedere alla definizione di criteri omogenei di rilevazione, superando le difficoltà connesse alla presenza di differenti regole e prassi di organizzazione delle informazioni, anche in relazione alle metodologie di rilevazione contabile. I dati, verificati ed eventualmente integrati, sono stati rie-

laborati ed organizzati in una griglia di indicatori per finalità di comparazione.

Le tavole statistiche sono state raggruppate in quattro distinte sezioni riguardanti i seguenti aspetti: la gestione economico-finanziaria e la gestione tipica entrate contributive – spesa per prestazioni istituzionali; la gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare; la situazione economico patrimoniale; l'efficienza operativa e produttiva degli enti.

La prima sezione è dedicata all'esame dei risultati complessivi della gestione economico-finanziaria, mediante l'evidenziazione dei saldi di parte corrente e in conto capitale.

In questo ambito, ampio spazio viene riservato all'analisi della gestione tipica (entrate contributive–spesa per prestazioni), che attiene allo svolgimento dei compiti istituzionali degli enti. In particolare, vengono esaminati il peso e l'andamento dei diversi fattori, demografici e normativo-istituzionali, che concorrono alla determinazione degli equilibri complessivi di gestione. La sezione dedicata alla analisi delle entrate per contributi contiene informazioni relative all'andamento della base assicurativa (alimentata ogni anno sulla base del flusso netto di nuovi assicurati), del reddito medio preso a riferimento per il calcolo dei contributi nonché dei diversi livelli di contribuzione disposti per legge; nella parte relativa all'analisi delle prestazioni, oltre ai dati sulle consistenze, è possibile esaminare l'andamento del flusso annuo di pensioni di nuova liquidazione e il relativo onere di spesa.

L'analisi consente di formulare previsioni di breve periodo sulla sostenibilità macroeconomica e finanziaria nonché di avanzare considerazioni sugli effetti redistributivi *infra* e *inter*–generazionali del sistema previdenziale. Il quadro informativo verrà completato con l'esame di medio-lungo periodo degli equilibri finanziari delle diverse gestioni previdenziali desumibili dalle fonti ufficiali, quali, ad esempio, RGS e INPS, e, limitatamente agli enti privatizzati, dai bilanci tecnici contenenti, in base a specifiche disposizioni di legge, gli andamenti su un arco temporale pari ad almeno quindici anni.

Con riferimento ai risultati di maggior rilievo, si può osservare che chiudono decisamente in miglioramento i due principali enti pubblici, Inps e Inpdap, che mostrano un risultato economico di esercizio negativo per circa 1.000 miliardi nel caso dell'Inps (era pari a – 5.000 miliardi nel 1998 e a – 20.000 nel 1997) e positivo per una cifra di poco inferiore (923 miliardi) nel caso dell'Inpdap, dopo numerosi anni di risultati negativi. Un dato che, sia pure parzialmente spinto da fattori straordinari, come l'operazione di cessione e cartolarizzazione dei crediti contributivi che ha fruttato all'Inps circa 8.000 miliardi, dà comunque un'indicazione positiva. Contemporaneamente l'operazione di risanamento dell'Inps, attuata attraverso la trasformazione in trasferimenti definitivi dallo Stato delle anticipazioni di tesoreria usufruite dall'Istituto per la copertura di oneri non previdenziali, ha riportato la situazione patrimoniale netta, per il 1999, in attivo per oltre 22.000 miliardi (– 105 miliardi circa nel 1998).

Per quanto riguarda l'andamento della gestione tipica non si rilevano modifiche significative, con un valore complessivo della spesa sul Pil che si attesta intorno ai 14 punti percentuali. Nell'insieme, la spesa complessiva, che era rimasta sostanzialmente stabile nel 1998, grazie al «benefico» effetto in termini di cassa, determinato dalla nuova periodicità di pagamento delle pensioni Inps, cresce di circa il 6 per cento rispetto al 1998.

Nella seconda sezione sono illustrati i risultati della gestione immobiliare e mobiliare: a partire dalla consistenza e dalla composizione del patrimonio nonché dai proventi ad esso imputabili (considerati al lordo e al netto dei costi di gestione), sono stati costruiti alcuni indicatori di redditività.

Un'attenta gestione del patrimonio detenuto dagli enti rappresenta un requisito imprescindibile dell'attività dei fondi privati di previdenza integrativa basati sul sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, in quanto si configura come una delle principali forme di garanzia dei crediti vantati dagli assicurati e dai beneficiari delle prestazioni. Per gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (basati su un sistema a ripartizione e tendenti al pareggio delle entrate e delle uscite), un buon utilizzo dei flussi finanziari e una gestione del patrimonio improntata a criteri di efficienza, pur non rientrando tra i compiti istituzionali degli enti, costituisce un importante forma di investimento e, dunque, di reddito ai fini della determinazione dei saldi complessivi di gestione. Ciò assume un rilievo ancora maggiore nel caso degli enti previdenziali privatizzati che, in seguito all'autonomia gestionale prevista dal decreto legislativo n. 509 del 1994, risultano esclusi da finanziamenti pubblici.

La capacità di produrre reddito e di contenere i costi direttamente connessi alla gestione del patrimonio immobiliare rappresenta un elemento importante nel dibattito – riaperto con la delega contenuta nella legge finanziaria per il 2000 – circa l'opportunità o meno di una dismissione di parte o di tutto il patrimonio medesimo.

Dall'esame delle tavole emerge che i rendimenti continuano a essere contenuti, assumendo, in alcuni casi, valori prossimi a zero o addirittura di segno negativo. Tale andamento sembra confortare i piani di dismissione degli immobili detenuti dagli enti.

La terza sezione è dedicata all'esame della situazione patrimoniale, mediante l'evidenziazione del patrimonio netto (alimentato dal risultato economico di esercizio) e delle riserve tecniche che dovrebbero ricoprire un ruolo di primo piano per gli enti previdenziali privatizzati, dotati di autonomia gestionale e finanziaria. Per poter rappresentare un'adeguata forma di tutela, le riserve dovrebbero presentare un andamento in linea con la crescita della spesa per pensioni che aumenta per cause di natura strutturale. Le recenti disposizioni normative (legge n. 449 del 1997) hanno invece eliminato ogni forma obbligatoria di rivalutazione delle riserve, «congelando» la copertura alle rate di pensione in pagamento nel 1994. Un provvedimento che sembra contraddire il significato dell'intervento legislativo originario (decreto legislativo n. 509 del 1994) che pre-

vedeva la copertura con riserve di almeno 5 annualità delle rate di pensione in pagamento nel relativo anno.

La quarta ed ultima sezione contiene informazioni relative agli aspetti più propriamente gestionali e organizzativi degli enti. A questo proposito è stata costruita una griglia di indicatori che consente una valutazione dell'efficienza operativa e produttiva. Si tratta, ad esempio, dell'indice di produttività e di costo amministrativo, dell'indice di occupazione, del grado di evasione delle pratiche e dei ricorsi, dei tempi medi di erogazione dei trattamenti, degli indicatori relativi all'attività di vigilanza e di recupero con riguardo alla gestione dei crediti contributivi.

Dall'esame di tale sezione si possono trarre considerazioni circa l'opportunità di procedere a riordini della configurazione strutturale degli enti – mediante accorpamenti e fusioni oppure tramite il potenziamento di sinergie – al fine di ridurre i costi amministrativi. I risultati sembrano confermare l'operare di economie di scale: si riscontra infatti una correlazione negativa fra dimensione dell'ente (misurata dall'onere complessivo per prestazioni e dal numero dei trattamenti) e costi direttamente imputabili allo svolgimento dell'attività istituzionale.

Tale circostanza conforta l'indicazione – a suo tempo proposta, a conclusione di un'apposita procedura informativa, dalla Commissione al Parlamento – di conferire una delega al Governo per il riordino degli enti pubblici di previdenza, poi prevista dall'articolo 57 della legge n. 144 del 17 maggio 1999.

Esaurita l'illustrazione del documento, il presidente De Luca avverte che la Commissione, nelle prossime sedute, procederà all'esame dei risultati e delle attività dei singoli enti e ricorda che le tavole e i dati che saranno richiamati dai relatori sono quelli contenuti nel documento pubblicato in allegato al Resoconto dell'odierna seduta.

Intervengono i deputati Gasperoni e Stelluti che, apprezzato il lavoro svolto, esprimono consenso sulle indicazioni del Presidente.

Il Presidente comunica infine che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì, 22 novembre 2000, alle ore 14, per proseguire nell'esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

La seduta termina alle ore 14,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 2000

Presidenza del Vice Presidente
Franco GERARDINI

La seduta inizia alle ore 13,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Franco GERARDINI, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Audizione di Cosimo Bottazzi, procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Brindisi

Franco GERARDINI, *presidente*, ricorda che nell'odierna audizione saranno svolti approfondimenti in merito alle indagini sullo smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi relativi al petrolchimico di Brindisi.

Invita il dottor Bottazzi a prendere la parola.

Cosimo BOTTAZZI, *procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Brindisi*, fa presente innanzitutto che l'inchiesta è da lui coordinata ed è svolta dai sostituti procuratori Arnesano, De Nozza e Bagero.

In seguito si sofferma sulle principali attività di indagine espletate con riferimento agli impianti di produzione del cloruro di vinile monomero e policloruro di vinile del petrolchimico di Brindisi, specificando che nel gennaio 1996 un dipendente Enichem in pensione ha inviato alla procura di Venezia una nota per descrivere l'ambiente di lavoro all'interno delle aree destinate all'insacco, allo stoccaggio ed al deposito

del policloruro di vinile, con l'effetto di provocare la formazione di quantità ingenti di polvere; in tale nota si è ipotizzato che i lavoratori addetti possano aver contratto specifiche malattie professionali.

Nel giugno 1996 la procura di Venezia ha trasmesso alla procura di Brindisi le predette notizie e le indagini sono state avviate assumendo sommarie informazioni dalle numerose persone addette agli impianti, effettuando successivamente sopralluoghi mirati ed individuando le persone risultanti affette da patologie nonché quelle decedute.

Nel maggio 1997 è stato conferito al professor Maltoni l'incarico di predisporre una consulenza tecnica in materia oncologica, le cui conclusioni sono state depositate nel giugno scorso: esse affermano che il cloruro di vinile monomero è un agente chimico cancerogeno multipotente, genotossico perché mutageno e clastogeno, che provoca sull'uomo una serie di effetti negativi.

Nel settembre scorso, la procura di Brindisi insieme agli ufficiali di polizia giudiziaria della Digos ha proceduto ad un sopralluogo sugli impianti di produzione, ormai non più in funzione ed in fase di dismissione: è stata accertata la presenza di ingenti quantitativi di polvere bianca sparsa in ogni angolo degli impianti e nelle zone circostanti.

Il successivo 18 settembre è stato conferito al professor Gagliano Candela l'incarico di accertare le caratteristiche chimiche e tossicologiche delle sostanze rinvenute all'interno degli impianti, la cui presenza è stata adeguatamente documentata con riprese filmate e fotografiche: pochi giorni fa, il 2 novembre, è stata depositata la consulenza tecnica, in cui si conferma l'inquinamento diffuso degli impianti e delle aree circostanti, con presenza anche a profondità significative nel terreno su cui insistono gli impianti.

L'8 novembre scorso si è poi proceduto al sequestro delle aree e degli impianti inquinati, nonché del magazzino di insacco, stoccaggio e deposito del pvc.

Consegna alla Presidenza la documentazione cui ha fatto testé cenno.

Conclude rilevando che nelle ultime settimane si assiste ad un maggiore interesse allo svolgimento delle indagini da parte dell'intera popolazione e ad una collaborazione con gli operatori giudiziari in passato sconosciuta.

Ermanno IACOBELLIS (Misto) riconosce innanzitutto l'impegno e la professionalità dei rappresentanti della magistratura, sia a Brindisi che in tutte le province pugliesi.

Dopo molti anni di ipotesi sulle conseguenze ambientali e sanitarie scaturenti dall'attività del petrolchimico di Brindisi si passa finalmente all'individuazione delle responsabilità dei dirigenti dello stabilimento: auspica che in breve tempo possano essere definite tutte le misure volte ad impedire in futuro il verificarsi di fatti così gravi e nocivi all'ambiente e alla salute della popolazione.

Giuseppe SPECCHIA (AN) ricorda che, nella seduta di ieri, la Commissione ha acquisito dati e notizie relativi al procedimento connesso allo smaltimento dei rifiuti industriali del petrolchimico di Porto Marghera: nella seduta odierna saranno acquisite informazioni relative al petrolchimico di Brindisi, dopo che la Commissione ha svolto negli anni scorsi sopralluoghi tecnici per conoscere l'attività svolta dall'Enichem nel recente passato.

Prende atto di quanto esposto dal dottor Bottazzi e chiede che nelle prossime settimane siano adottate iniziative precise presso il Ministero dell'ambiente e gli enti locali per definire tutte le misure necessarie a porre rimedio alla grave situazione attuale, non dimenticando naturalmente di favorire uno «sviluppo sostenibile» senza nocimento del livello occupazionale.

Chiede maggiori notizie sugli interramenti di rifiuti tossico-nocivi sia all'interno del petrolchimico che nelle aree esterne; chiede anche se l'indagine della procura di Brindisi riguardi solo le aree con presenza di materiali tossici o anche altre aree dello stabilimento.

Osserva in seguito che dovrebbe essere al più presto predisposta una rete di monitoraggio globale sul territorio della provincia di Brindisi, per verificare se vi siano altre aree che presentano difficoltà dal punto di vista ambientale.

Conclude svolgendo alcune riflessioni sulla maturazione dei vegetali nelle aree prospicienti lo stabilimento petrolchimico, chiedendo se risultino ancora attive lavorazioni di prodotti agricoli.

Pierluigi COPERCINI (LNIP), facendo riferimento alle vicende verificatesi nei primi anni ottanta nello stabilimento petrolchimico di Mantova, ritiene che la salute dei lavoratori è stata messa in pericolo in alcuni insediamenti industriali dell'Enichem, tanto da provocare l'intervento delle competenti autorità sanitarie locali: osserva quindi che la situazione verificatasi a Brindisi era già nota alla dirigenza dell'Enichem.

Lucio MARENCO (AN) ritiene alquanto strano che si sia dovuta attendere la denuncia di un dipendente dell'Enichem in pensione per avviare le indagini: chiede un approfondimento su tale aspetto.

Domanda altresì le ragioni per cui in passato non vi sia stato il dovuto controllo e la conseguente denuncia agli organi giudiziari da parte delle autorità sanitarie locali.

Chiede infine dove siano destinati gli scarichi dell'Enichem, dove siano smaltiti i residui delle lavorazioni, in particolare del caprolattame, e quali siano i materiali interrati ed in quali luoghi.

Cosimo BOTTAZZI risponde dettagliatamente alle domande formulate, dichiarandosi in particolare favorevole al monitoraggio ambientale ed alla registrazione delle gravi patologie registrate nella popolazione; ricorda inoltre che gli interramenti di rifiuti sono stati accertati, anche se le

indagini sono soltanto nella fase iniziale. È certo che se i controlli avessero funzionato non si sarebbe giunti alla situazione attuale.

Conclude ricordando che le indagini in corso riguardano anche le responsabilità degli amministratori e delle autorità sanitarie locali e che l'attività giudiziaria è stata finora diretta ad accertare in particolare le aree interessate dalla presenza del cloruro e del policloruro di vinile.

Franco GERARDINI, *presidente*, ringrazia il dottor Bottazzi e lo congeda, auspicando che le indagini in corso possano avere risultati tali da rimediare alla grave situazione di degrado ambientale finora registrata.

Esame della proposta di documento sull'istituto del commissariamento per l'emergenza rifiuti (relatore: senatore Giuseppe Specchia)

Franco GERARDINI, *presidente*, fa presente che la Commissione ha promosso in tutte le regioni interessate da provvedimenti di commissariamento un'attività seminariale incentrata su tematiche generali e specifiche: in particolare sono state svolte riflessioni sull'istituto del commissariamento, sul suo funzionamento e sulla sua efficacia; sono stati approfonditi gli aspetti tecnici della gestione, promuovendo un dibattito con i soggetti interessati; sono state affrontate le problematiche connesse ai risvolti criminali dell'emergenza rifiuti, con un confronto fra i rappresentanti di tutte le forze dell'ordine, del Corpo forestale dello Stato e delle capitanerie di porto.

Invita il relatore a prendere la parola.

Giuseppe SPECCHIA, *relatore*, osserva che nel settembre 1999 la Commissione ha ravvisato la necessità di analizzare le realtà territoriali colpite da provvedimenti di commissariamento in ordine alla produzione, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali.

L'attività della Commissione si è proposta di analizzare le cause che hanno generato le singole situazioni di allarme e di far emergere le eventuali responsabilità amministrative e politiche; di controllare se i rimedi adottati abbiano inciso sulle situazioni a rischio eliminando le cause a monte; di valutare l'impatto sull'ambiente e sul tessuto economico-sociale, nonché di verificare la congruità normativa disciplinante l'istituto del commissariamento; infine di verificare se esso rappresenti uno strumento idoneo per risolvere le emergenze e di formulare proposte per eventuali modifiche normative ed amministrative.

Fa presente che lo strumento che ha consentito il ricorso all'istituto del commissariamento è compreso nella legge n. 225 del 1992: la Commissione quindi si è trovata nella necessità di approfondire la pertinenza dello strumento utilizzato per verificare la congruità rispetto agli eventi evocati.

Fatto riferimento ai dubbi interpretativi sorti in materia, precisa che la Campania è commissariata dal febbraio 1994 e che l'emergenza è di-

sposta fino al 31 dicembre prossimo, mentre in Puglia la dichiarazione di emergenza risale al novembre 1994 con validità fino al giugno 2001. Quanto alla Calabria, l'emergenza risale al settembre 1997 ed è valida fino al giugno 2001.

Ricordato che in Sicilia l'emergenza inizia nel gennaio 1999 e che tuttora vige il regime commissariale, precisa che la provincia di Roma è commissariata dal febbraio 1999, situazione atipica nascente dal previsto straordinario afflusso di pellegrini per il Giubileo, tuttora in corso.

Quanto a Milano, commissariata nel febbraio 1994, si sono prodotti risultati di rilievo che hanno portato la città ad avere un posto di primo piano nella raccolta differenziata: tale esperienza è stata utilizzata poi per definire le previsioni contenute nel «decreto Ronchi».

Osservato che una prima analisi dei provvedimenti di commissariamento rende necessario approfondire alcune tematiche, la Commissione può procedere ad una valutazione della congruità dell'azione governativa posta in essere per contrastare le emergenze, nonché dello strumento normativo utilizzato e dell'impatto sul sistema istituzionale delle competenze e delle responsabilità nel conferimento di poteri straordinari.

Ritiene necessario adeguare la normativa e costruire percorsi legislativi più aderenti alla realtà emergenziale ed alle implicazioni connesse alle tematiche derivanti, oltre che dall'emergenza della gestione, da quella programmatica e dispositiva; si rende altresì necessario sanare le alterazioni al sistema istituzionale delle competenze ed offrire all'istituto del commissariamento momenti di sintesi, di verifica e di inserimento nei processi ordinari.

Conclude ringraziando gli uffici di segreteria ed i collaboratori della Commissione per l'ottimo lavoro svolto, in una materia del tutto originale e suscettibile di ulteriori adeguamenti.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Franco GERARDINI, *presidente*, avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 29 novembre 2000, alle ore 13.30, per ascoltare i rappresentanti dell'Anpa, dell'Enea e del «tavolo» Stato-Regioni.

La seduta termina alle ore 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 18 alle ore 19,05.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 2000

Presidenza del Presidente

Fabio EVANGELISTI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,15 alle ore 14,20.

La seduta inizia alle ore 14,25.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Così rimane stabilito

*INDAGINE CONOSCITIVA SULLA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI: AUDIZIONE DEL
DOTTOR STAFFAN DE MISTURA DIRETTORE DEL CENTRO D'INFORMAZIONE
DELLE NAZIONI UNITE PER ITALIA, MALTA, SANTA SEDE E SAN MARINO*

(Svolgimento e conclusione)

Dopo un intervento introduttivo del deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, il dottor Staffan de Mistura direttore del Centro d'informazione delle Nazioni Unite per Italia, Malta, Santa Sede e San Marino svolge un'ampia relazione sul tema.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni il deputato Elisa POZZA TASCA (D-U) ed il senatore Pierluigi CASTELLANI (PPI) a cui risponde il dottor Staffan de Mistura.

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il loro contributo.

La seduta termina alle ore 14,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 2000

Presidenza del Presidente
Mariella CAVANNA SCIREA

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito)

Audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, del dottor Luigi Fadiga, Presidente della Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio

(Svolgimento e conclusione)

Dopo un intervento introduttivo del deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, Luigi FADIGA, *Presidente della Commissione per le adozioni internazionali*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengo per porre domande e formulare osservazioni i deputati Elisa POZZA TASCA (D-U), Dino SCANTAMBURLO (PD-U) e Piera CAPITELLI (DS-U) e i senatori Enrico PIANETTA (FI) e Carla CASTELLANI (AN), cui risponde il dottor Luigi Fadiga.

Il deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il loro contributo.

La seduta termina alle ore 9,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari**

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 2000

45ª Seduta

Presidenza del Presidente
CIRAMI

La seduta inizia alle ore 14.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente CIRAMI informa che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha predisposto le seguenti integrazioni al calendario dei lavori per il mese di novembre: mercoledì 22 novembre 2000, alle ore 14: esame della relazione del senatore D'Alì sull'azione di dismissione e sulle procedure seguite dalla SGR per la liquidazione del patrimonio della Federconsorzi, qualora il secondo gruppo di lavoro ne concluda l'esame in tempo utile; giovedì 23 novembre 2000, alle ore 14: eventuale seguito dell'audizione del dottor Ivo Greco; martedì 28 novembre 2000, alle ore 12: audizione dei dottori Paolo Celotti, Fiammetta De Vitis e Fausto Severini, componenti del Collegio giudicante del concordato preventivo della Federconsorzi negli anni 1992-93; giovedì 30 novembre 2000, alle ore 14, audizione dell'Assessore alle politiche agricole della Regione Sicilia, Salvatore Cuffaro, e dei dottori Giuseppe Venezia e Domenico Caccamo.

AUDIZIONE DEL DOTTOR IVO GRECO, IN QUALITÀ DI EX PRESIDENTE DELLA SEZIONE FALLIMENTARE DEL TRIBUNALE DI ROMA ED EX GIUDICE DELEGATO AL CONCORDATO PREVENTIVO DELLA FEDERCONSORZI

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Ivo Greco per aver accolto, con cortese disponibilità, l'invito della Commissione. Ricorda che i lavori si svolgono in forma pubblica, secondo quanto dispone l'articolo 7 della legge n. 33 del 2 marzo 1998, e che è dunque attivato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Avverte che, qualora se ne presentasse l'opportunità, in rela-

zione ad argomenti che si vogliono mantenere riservati, disattiverà l'impianto audiovisivo per il tempo necessario.

Il dottor GRECO prende la parola per rispondere ai quesiti formulati dal PRESIDENTE.

Il PRESIDENTE dispone quindi, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del Regolamento interno, che sia disattivato l'impianto audiovisivo a circuito interno.

Intervengono per porre domande i deputati CHIUSOLI e MANCUSO e il senatore MAGNALBÒ, ai quali fornisce chiarimenti il dottor GRECO.

Dopo un intervento sui lavori della Commissione del deputato ABATE, il PRESIDENTE dispone la riattivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno.

Prendono quindi la parola, per svolgere considerazioni e per porre domande, il deputato MANCUSO, il senatore MAGNALBÒ e il PRESIDENTE.

Replica ai quesiti formulati il dottor GRECO.

Il PRESIDENTE, rinnovato il ringraziamento al dottor Greco per il contributo fornito ai lavori della Commissione, dichiara conclusa l'audizione. Ricorda che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 21 novembre 2000, alle ore 12, per procedere all'audizione della professoressa Maria Martellini.

La seduta termina alle ore 16,40.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a) Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 2000

125^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Senese, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

(4863) *Deputato SCHMID. – Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti*, approvato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta

(503) *GUBERT e TAROLLI. – Disposizioni in materia di cittadinanza*: parere di nulla osta

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 2000

296^a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Morgando.

La seduta inizia alle ore 13,10.

(1137) BATTAFARANO ed altri. – Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi e norme per la ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici

(3950) PIZZINATO ed altri. – Norme per la ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici cessati dal servizio per motivi politici, sindacali o religiosi

(Parere all'Assemblea sul testo unificato ed emendamento. Esame. Parere favorevole sul testo; contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento)

Il relatore RIPAMONTI segnala che si tratta del testo relativo alla regolarizzazione delle posizioni dei lavoratori licenziati per motivi politici, approvato dalla 11^a Commissione, sul quale non si hanno osservazioni da formulare.

È stato trasmesso altresì l'emendamento 1.100, che sembra estendere la platea dei beneficiari delle disposizioni di cui al disegno di legge. Al riguardo, sollecita una valutazione del Governo sull'entità dell'onere aggiuntivo derivante dall'estensione, per verificare se la copertura già attivata assicuri la neutralità finanziaria.

Il sottosegretario MORGANDO fa presente che, ad una prima valutazione, l'emendamento 1.100 sembra suscettibile di determinare maggiori oneri rispetto alla clausola di copertura finanziaria del disegno di legge.

Il senatore FERRANTE invita il Governo ad un approfondimento delle implicazioni finanziarie dell'emendamento, il cui onere potrebbe essere di entità molto limitata.

Il sottosegretario MORGANDO si riserva di effettuare un ulteriore approfondimento sulla quantificazione dell'onere derivante dall'emendamento.

Il presidente COVIELLO sottolinea che, in assenza di informazioni aggiuntive da parte del Tesoro, la Sottocommissione dovrebbe esprimere parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento in esame, riservandosi di fornire una diversa valutazione qualora emergano nuovi elementi.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sul testo del disegno di legge in titolo e parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 1.100.

(1637-1660-1714-1945 e 4102-B) *Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Cortiana ed altri, Lavagnini ed altri; Servello ed altri; De Anna ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore RIPAMONTI segnala che il disegno di legge, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, istituisce una Commissione per la vigilanza e il controllo sul *doping*, i cui oneri sono posti a carico del CONI. Per quanto di competenza, tra le modifiche della Camera, si segnala il comma 3 dell'articolo 4: al riguardo, non è chiaro a carico di chi siano posti gli oneri inerenti ai controlli ivi previsti (che riguardano le attività sportive diverse da quelle controllate dalla Commissione ai sensi del comma 1). Occorre verificare poi se le competenze attribuite dall'articolo 5 alle regioni possano comportare oneri finanziari per tali enti. In merito infine alla clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 10, il testo approvato dal Senato chiariva che il CONI provvede agli oneri derivanti dal disegno di legge utilizzando i fondi già destinati al laboratorio di analisi operante presso il CONI stesso, le cui attività cessavano in base all'articolo 4, comma 3, del testo approvato dal Senato. Tale ultimo articolo è stato modificato dalla Camera, prevedendo la mera cessazione delle attività di controllo svolte dal CONI sul suddetto laboratorio. Al riguardo, occorre valutare se la nuova formulazione sia suscettibile di determinare oneri a carico del CONI.

Il sottosegretario MORGANDO fa presente, in relazione al comma 3 dell'articolo 4, che gli oneri per i controlli ivi previsti sono posti a carico delle risorse finanziarie complessivamente autorizzate con il provvedi-

mento, limitandosi la disposizione a prevedere una diversa modalità di effettuazione dei controlli stessi in relazione a talune attività sportive. Con riferimento all'articolo 5, osserva che le regioni eserciteranno le competenze in questione avvalendosi dei Dipartimenti per la prevenzione già istituiti in base alla legislazione vigente, senza determinare pertanto la necessità di oneri finanziari aggiuntivi. Quanto infine alla clausola di copertura di cui all'articolo 10, dopo aver dato atto che la formulazione del testo approvato dal Senato era più trasparente in merito alle modalità di finanziamento delle attività previste dal provvedimento, sottolinea che in ogni caso l'articolo 4, comma 4, prevedendo la soppressione di alcune competenze del CONI, assicura la neutralità finanziaria del provvedimento per lo stesso CONI.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta, nel presupposto che le regioni esercitino le competenze in questione avvalendosi dei Dipartimenti per la prevenzione già istituiti in base alla legislazione vigente, senza determinare pertanto la necessità di oneri finanziari aggiuntivi.

(4408) Istituzione del servizio civile nazionale

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo; parere in parte favorevole e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario MORGANDO, nel riprendere le considerazioni già svolte in relazione al testo approvato dalla 1^a Commissione, evidenzia che ad avviso del Governo la formulazione dell'articolo 5 consente di rispettare il vincolo costituito dalle risorse del Fondo per il servizio civile: al riguardo, peraltro, si rimette ad una eventuale diversa valutazione della Sottocommissione. Ribadisce, poi, il proprio avviso contrario sull'equiparazione dei trattamenti economici tra militari e volontari, prevista dalla lettera *i*) del comma 3 dell'articolo 2. Dopo aver concordato con il relatore in ordine all'articolo 7, comma 3, propone nel citato comma la soppressione delle parole «per il primo triennio»; per ciò che concerne l'articolo 11, relativo alla clausola di copertura, propone di riformulare il comma 4, prevedendo una integrazione dell'importo già iscritto in tabella C della legge finanziaria di un importo pari a 25 miliardi annui, con copertura a carico del fondo speciale iscritto nel bilancio dell'esercizio 2001, utilizzando l'accantonamento del Tesoro. In relazione agli emendamenti trasmessi, dichiara di non avere rilievi sull'emendamento 2.102 ed esprime avviso contrario sul secondo periodo dell'emendamento 5.100.

Il senatore AZZOLLINI esprime perplessità sulla proposta del Tesoro in relazione alla clausola di copertura, sottolineando che l'utilizzazione del

fondo speciale della finanziaria per il 2001 non ancora approvata rappresenta una anomala forma di copertura a valere su risorse incerte e suscettibili di diversa destinazione.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo, a condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 2, comma 3, lettera *i*), siano soppresse le parole «agli emolumenti»; all'articolo 5, comma 3, siano inserite dopo le parole «settore di impiego» le altre «e comunque nei limiti del contingente definito ai sensi dell'articolo 6»; che all'articolo 7, comma 3, siano soppresse le parole «per il primo triennio» e che il comma 4 dell'articolo 11 sia riformulato incrementando lo stanziamento iscritto nella tabella C della legge finanziaria di 25 miliardi annui a decorrere dal 2001, con copertura a valere sul fondo speciale iscritto nel bilancio dell'esercizio 2001, utilizzando l'accantonamento del Tesoro. In relazione agli emendamenti trasmessi esprime parere di nulla osta, ad eccezione che sul secondo periodo dell'emendamento 5.100 per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(4755) Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere favorevole sul testo; in parte favorevole con osservazioni, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore CADDEO segnala che si tratta del testo del disegno di legge in materia di investimenti nelle imprese marittime, approvato dalla 8^a Commissione, sul quale non si hanno osservazioni da formulare.

Sono stati trasmessi altresì gli emendamenti, tra i quali segnala gli emendamenti 2.101, 2.2, 2.3, 3.100, 3.104, 3.0.100, 4.0.100, 4.0.4, 5.0.100, 5.0.101, 5.0.102 e 5.0.103 che comportano maggiori oneri. Riguardo all'emendamento 3.101, connesso all'emendamento 3.105, occorre verificare se l'autorizzazione di spesa utilizzata per la copertura presenti le medesime caratteristiche, in termini di durata dei limiti di impegno e di sussistenza delle necessarie risorse. In relazione all'emendamento 4.0.102, occorre verificare se si tratti di una mera destinazione alternativa di risorse. Riguardo all'emendamento 5.101 (nuovo testo), occorre valutare l'opportunità di una riformulazione mediante imputazione al nuovo fondo speciale 2001-2003.

Il sottosegretario MORGANDO concorda con il relatore nella valutazione degli emendamenti 2.101, 2.2, 2.3, 3.100, 3.104, 3.0.100, 4.0.100, 4.0.4, 5.0.100, 5.0.101, 5.0.102 e 5.0.103. Con riferimento poi all'emendamento 3.101, osserva che l'autorizzazione di spesa utilizzata per la copertura non assicura le risorse necessarie, tenuto conto della durata dei limiti di impegno ivi richiamati, mentre sull'emendamento 4.0.102 dichiara di non avere osservazioni da formulare. Quanto infine all'emendamento

5.101 (nuovo testo), osserva che la nuova formulazione sembra superare i rilievi circa l'intervento su materia demandata alla contrattazione collettiva.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sul testo del disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, ad eccezione che sugli emendamenti 2.101, 2.2, 2.3, 3.100, 3.104, 3.0.100, 3.101, 3.105, 4.0.100, 4.0.4, 5.0.100, 5.0.101, 5.0.102 e 5.0.103 per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Con riguardo all'emendamento 5.101 (nuovo testo), segnala l'opportunità di una riformulazione mediante imputazione al nuovo fondo speciale 2001-2003.

(4337) Disposizioni per la repressione dell'abusivismo edilizio nelle aree soggette a vincoli di tutela e modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47

(Parere alla 13^a Commissione su emendamento. Esame. Parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE segnala che si tratta di un ulteriore emendamento al disegno di legge relativo alla repressione dell'abusivismo edilizio. Per quanto di competenza, segnala che l'accantonamento utilizzato per la copertura non presenta le necessarie disponibilità.

Concorda il sottosegretario MORGANDO.

La Sottocommissione esprime quindi parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 9.0.2.

La seduta termina alle ore 13,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Sottocommissione permanente per l'accesso

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 2000

Presidenza del Presidente
Giancarlo ZILIO

La seduta inizia alle ore 15.

(La Sottocommissione approva il processo verbale della seduta precedente).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il senatore Giancarlo ZILIO, *Presidente*, informa che nel corso della registrazione del programma n. 4426 gli accedenti, agendo nell'ambito dell'autonomia loro attribuita dalla legge, hanno fatto riferimento a persone specifiche, attribuendo loro comportamenti di vario genere, che potrebbero integrare illeciti. Ritiene che tali affermazioni rientrino nella responsabilità propria di ciascun accedente per i contenuti del programma; è comunque opportuno che la registrazione del programma, prima della sua trasmissione, sia vista dai colleghi della Sottocommissione, anche ai fini dell'eventuale applicazione dell'articolo 6, terzo e sesto comma, del vigente regolamento per l'Accesso.

(La Sottocommissione prende visione della registrazione).

Intervengono il senatore Guido Cesare DE GUIDI (DS), il senatore Francesco PONTONE (AN), il deputato Sergio ROGNA MANASSERO di COSTIGLIONE (D-U), ed il senatore Giancarlo ZILIO, *Presidente*.

La Sottocommissione conviene quindi di demandare al Presidente lo svolgimento di ulteriori approfondimenti.

Il senatore Giancarlo ZILIO, *Presidente*, si riserva di informare la Sottocommissione degli ulteriori sviluppi della questione emersa a seguito delle sue comunicazioni, nonché, ove le circostanze lo richiedano, di sottoporla formalmente alla Sottocommissione stessa.

La seduta termina alle ore 15,30.

AVVISO

Il secondo punto all'ordine del giorno non è stato trattato.